

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

197° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 1995

INDICE

Commissioni permanenti

| | |
|--|--------|
| 1ª - Affari costituzionali | Pag. 7 |
| 6ª - Finanze e tesoro | » 40 |
| 7ª - Istruzione | » 44 |
| 8ª - Lavori pubblici, comunicazioni | » 49 |
| 9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare | » 54 |
| 10ª - Industria | » 71 |
| 11ª - Lavoro | » 83 |
| 12ª - Igiene e sanità | » 89 |
| 13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali | » 93 |

Commissioni riunite

| | |
|--|--------|
| 1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | Pag. 6 |
|--|--------|

Giunte

| | |
|--|--------|
| Elezioni e immunità parlamentari | Pag. 3 |
|--|--------|

Organismi bicamerali

| | |
|---|----------|
| Regionali | Pag. 106 |
| RAI-TV | » 112 |
| Mafia | » 114 |
| Sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo | » 124 |

Sottocommissioni permanenti

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 6ª - Finanze e tesoro - Pareri | Pag. 125 |
| 7ª - Istruzione - Pareri | » 126 |
| 12ª - Igiene e sanità - Pareri | » 127 |

| | |
|--------------------|----------|
| CONVOCAZIONI | Pag. 128 |
|--------------------|----------|

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 1995

58ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 15,10.

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C21ª, 0016ª)

Su proposta del senatore SCALONE, la Giunta delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente all'esame del Doc. IV, n. 1 e quindi all'esame del Doc. IV-bis, n. 20.

AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE
(R135 000, C21ª, 0025ª)

La Giunta esamina la domanda di autorizzazione a disporre l'accompagnamento coattivo nei confronti del senatore Roberto Napoli, in qualità di perito, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione (Doc. IV, n. 1).

Il **PRESIDENTE** espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta, quindi, il senatore Roberto NAPOLI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Gli pongono domande i senatori PELLEGRINO, FABRIS, RUSSO, SCALONE e il **PRESIDENTE**.

Congedato il senatore Napoli, il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale, nel corso della quale prendono la parola i senatori GARATTI, SILIQUINI, BRIGANDÌ, RUSSO, PELLEGRINO, FABRIS, SCOPELLITI, LUBRANO DI RICCO, SCALONE, MARCHETTI e il **PRESIDENTE**.

(La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 16,45).

Prendono la parola, sull'ordine dei lavori, i senatori **RUSSO, SILIQUINI, MARCHETTI, SCALONE** e il **PRESIDENTE**.

La Giunta delibera quindi di invitare il senatore Napoli a tornare, se crede, davanti alla Giunta per fornire ulteriori chiarimenti.

Il senatore **NAPOLI**, accogliendo l'invito della Giunta, fornisce i chiarimenti richiesti.

Congedato nuovamente il senatore Napoli, la Giunta riprende la discussione.

Intervengono per dichiarazione di voto i senatori **RUSSO, BRIGANDÌ** e **LUBRANO DI RICCO**.

La Giunta delibera infine di proporre al Senato il diniego dell'autorizzazione a disporre l'accompagnamento coattivo nei confronti del senatore Napoli.

La Giunta incarica il Presidente di redigere la relazione per l'Assemblea.

AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE
(R135 000, C21°, 0026°)

La Giunta esamina la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

DOC. IV-*bis*, n. 20, nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica pro tempore, per i reati di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); 323, comma 2, e 61, n. 2, del codice penale (abuso d'ufficio).

Il **PRESIDENTE** espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il dottor Paolo **CIRINO POMICINO**, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento del Senato.

Gli pongono ripetute domande i senatori **SCALONE, LUBRANO DI RICCO, PELLEGRINO, DE PAOLI, FABRIS, SCOPELLITI** e il **PRESIDENTE**.

Congedato il dottor Cirino Pomicino, il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale, nel corso della quale prendono la parola i senatori **SCALONE, PELLEGRINO, DIANA, RUSSO, DE PAOLI, FABRIS, PALUMBO, GARATTI, LUBRANO DI RICCO, MARCHETTI** e il **PRESIDENTE**.

La Giunta, infine - anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle considerazioni svolte dallo stesso organo richiedente circa l'esigenza di svolgere ulteriori indagini - delibera di proporre al Senato la restituzione degli atti al Collegio per i reati ministeriali per lo svolgimento delle indagini stesse.

La Giunta incarica il senatore Russo di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta rinvia, quindi, il seguito dell'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 18,45.

COMMISSIONI 1ª e 8ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 1995

6ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
CORASANITI

Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni
Frova.

La seduta inizia alle ore 18,30.

IN SEDE REFERENTE

(2076) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 356, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale

(Rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza del numero legale, sospende la seduta per un'ora a norma dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento.

(R030 000, R39ª, 0001ª)

Il senatore FALOMI, considerata la difficoltà di conseguire il numero legale da parte delle Commissioni riunite, segnala l'opportunità di suggerire al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge di conversione alla Commissione avente competenza prevalente.

A richiesta degli intervenuti, il PRESIDENTE assicura che si farà interprete dell'esigenza così espressa.

Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,35, riprende alle ore 19,35.

Il presidente CORASANITI, constatata nuovamente l'assenza del numero legale, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 19,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^o)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 1995

155^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CORASANITI

indi del Vice Presidente

MARINELLI

Intervengono i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali Frattini e per le riforme istituzionali Motzo, nonché i Sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Mastrobuono, per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo e per la giustizia Ricciardi.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2033) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Deputati TREMAGLIA ed altri - Modifiche agli articoli 48 e 56 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero, approvato dalla Camera dei deputati in sede di prima deliberazione

(1019) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - MANCINO ed altri - Norme per assicurare il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero

(2053) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - SALVI ed altri - Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO sottolinea anzitutto l'importanza politica e istituzionale della questione trattata nei disegni di legge in titolo, che intendono modificare la Costituzione per rendere effettivo il principio, largamente condiviso, del diritto di voto per gli italiani residenti all'estero. Ricorda, in proposito, che nell'XI Legislatura si era pervenuti ad una matura elaborazione normativa, interrotta dallo scioglimento anticipato delle Camere. Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, peraltro, per circostanze in gran parte casuali, è privo della disposizione concernente l'elezione al Senato di una rappresentanza degli italiani residenti all'estero.

I disegni di legge connessi, viceversa, contemplan correttamente anche la modifica dell'articolo 57 della Costituzione, differenziandosi

quanto al numero degli eletti nella quota riservata alla rappresentanza degli italiani all'estero: il disegno di legge n. 2053, infatti, presentato da ultimo, tiene conto della determinazione assunta in proposito dalla Camera dei deputati nell'approvazione del disegno di legge n. 2033.

La relatrice, quindi, prospetta l'opportunità di una scelta procedurale, tra un testo unificato dei diversi disegni di legge e l'assunzione come testo base di quello già approvato dalla Camera dei deputati, da integrare con la modifica dell'articolo 57.

Quanto alle questioni di merito, ricorda che da parte di alcuni Governi i cui paesi ospitano consistenti comunità italiane, sono state rappresentate perplessità e riserve circa i possibili inconvenienti che la normativa in esame potrebbe determinare rispetto all'ordinamento locale. In ogni caso, occorre preliminarmente chiarire alcune circostanze di fatto, attinenti in particolare al numero degli aventi diritto e alla loro dislocazione territoriale, in modo da poter assumere una deliberazione consapevole di tutti gli effetti della riforma. Sarà quindi necessario, una volta approvata la modifica costituzionale, elaborare una legge ordinaria di attuazione. Per gli approfondimenti indicati, infine, auspica la piena collaborazione del Governo, e in specie dei Ministri dell'interno e degli affari esteri.

Il presidente CORASANITI reputa opportuno chiarire se le esigenze di approfondimento prospettate dalla relatrice riguardino direttamente la *modifica costituzionale di cui si tratta, ovvero esclusivamente la legge ordinaria di attuazione.*

Il senatore PERLINGIERI rileva l'opportunità di modificare la Costituzione nella materia in esame, assicurando l'efficacia della riforma, con il contestuale approfondimento delle modalità attuative, alle quali si dovrebbe rinviare esplicitamente anche nel testo costituzionale.

Il senatore VILLONE ritiene sufficiente, a tale riguardo, tener conto dei problemi evocati dalla relatrice nella discussione sulla modifica costituzionale.

Il senatore LAURICELLA ricorda la vicenda della riforma in esame nella precedente Legislatura e si dichiara certo che il Governo dispone degli elementi di conoscenza sufficienti per accertare il numero e la dislocazione degli aventi diritto, che dovrebbero essere nell'ordine di 2, 3 milioni.

L'anagrafe degli italiani all'estero e la nuova legge sulla cittadinanza, infatti, hanno imposto ai Ministeri competenti l'acquisizione dei dati in questione. Ritiene opportuno, inoltre, acquisire direttamente le valutazioni dei Governi stranieri interessati, che hanno già manifestato le proprie riserve. Non considera necessario, peraltro, procedere parallelamente all'elaborazione della legge ordinaria di attuazione.

Il senatore FIEROTTI dissente dalla determinazione, assunta dalla Camera dei deputati, di riservare una quota dei seggi parlamentari agli eletti nelle circoscrizioni estere: senza tale innovazione, peraltro, sarebbe sufficiente l'articolo 48 della Costituzione nel testo vigente, assicurando con legge ordinaria l'esercizio effettivo del diritto di voto. Au-

spica, quindi, che in materia non si pervenga a conclusioni improvvisate e approssimative.

Il senatore PIERONI condivide le preoccupazioni esposte dal senatore Fierotti e reputa necessario svolgere approfondimenti, anche di ordine giuridico, sulla modifica costituzionale di cui si tratta. Ritiene, in particolare, che sia quanto mai inopportuno riservare alla legge ordinaria la determinazione delle condizioni, e non delle semplici modalità, per l'esercizio del diritto di voto. Quanto alle cosiddette circoscrizioni estere, esse evocano molteplici problemi di compatibilità costituzionale, anche in ordine al principio, di cui all'articolo 67, della rappresentanza nazionale. Sono da valutare attentamente, infine, le implicazioni della nuova disciplina sullo svolgimento delle campagne elettorali.

Ad avviso del senatore FISICHELLA, l'articolo 67 della Costituzione non postula necessariamente l'unitarietà territoriale della Nazione dal punto di vista del procedimento e della rappresentanza elettiva, ricordando in proposito i casi dei collegi d'oltremare. Quanto al merito della modifica costituzionale, i cittadini italiani hanno titolo per votare, anche se residenti all'estero, in forza dell'articolo 48 della Costituzione. Il problema fondamentale, pertanto, consiste nell'eventuale riserva di una quota di seggi, che potrebbe essere in contrasto con alcuni principi storicamente consolidati, come ad esempio quello della corrispondenza tra rappresentanza politica e soggezione alla potestà impositiva dello Stato. Altri problemi sono da annettere allo svolgimento delle campagne elettorali e alla disciplina della propaganda.

Nel condividere il principio ispiratore dei disegni di legge, pertanto, egli non sottovaluta i problemi teorici, giuridici e di fatto che vi sono connessi.

Il senatore FONTANINI osserva che il testo approvato dalla Camera dei deputati presenta numerose lacune, ricordando che il Gruppo della Lega Nord si è astenuto nella votazione: occorre, pertanto, un approfondimento preliminare sulle questioni sollevate dalla relatrice e dagli altri senatori intervenuti.

Il senatore CONTESTABILE concorda sull'esigenza di approfondire le questioni di fatto e di ordine teorico dianzi evocate: quanto al rapporto tra soggezione alla potestà impositiva e diritto di voto, esso non può essere più assunto quale esclusivo parametro di legittimazione per la rappresentanza politica, perchè in caso contrario si dovrebbe ammettere persino la selezione degli aventi diritto in base a una capacità contributiva minima. Vi è, peraltro, un principio di correlazione tra residenza e appartenenza nazionale, al quale si connette strettamente il diritto di voto, che revoca in dubbio l'opportunità di conferire ai titolari di una doppia cittadinanza una corrispondente duplicazione nell'esercizio dell'elettorato attivo.

Il senatore LAURICELLA invita a considerare la circostanza che gli aventi diritto sono cittadini italiani provvisoriamente residenti all'estero, ai quali va assicurato l'esercizio effettivo del diritto di voto per un elementare atto di giustizia; essi, inoltre, sono sottoposti a gran parte

dell'imposizione fiscale che grava su tutti i cittadini. In ogni caso, lo stesso intervento sulle modalità dell'esercizio del diritto di voto, ad esempio nell'ipotesi del voto per corrispondenza, esige una modifica costituzionale che lo renda compatibile con i principi fissati nell'articolo 48, secondo comma. Quanto alla tipologia della rappresentanza parlamentare, l'ingente numero di connazionali all'estero rende ragionevole la scelta di riservare una quota di seggi, che peraltro non incide sull'unitarietà della rappresentanza. Le prospettate esigenze di approfondimento, pertanto, sono da condividere, pur nella consapevolezza che occorre procedere in tempi rapidi per dare continuità alla elaborazione normativa maturata sinora.

Il senatore VILLONE ritiene che l'approfondimento proposto dovrebbe riguardare anche importanti aspetti giuridici, come gli effetti in-dotti, per i cittadini interessati, alla stregua degli ordinamenti locali, nonchè lo svolgimento delle campagne elettorali. Dichiara di condividere, in particolare, la prospettazione del senatore Fisichella quanto al rapporto tra imposizione fiscale e diritto di voto.

Il ministro MOTZO ricorda che sulla materia in esame alla Camera dei deputati sono state presentate molteplici proposte di contenuto identico da parte delle diverse forze politiche. Prospetta, quindi, il problema del voto dei cittadini comunitari nelle elezioni amministrative, in ordine al quale occorre dare attuazione a una direttiva dell'Unione europea entro il 1° gennaio 1996, a pena di una inevitabile procedura di infrazione. In proposito annuncia un emendamento al disegno di legge comunitaria, all'esame dell'Assemblea del Senato. Quanto alla materia in discussione, ricorda che la Camera dei deputati ha ampiamente discusso delle diverse questioni prospettate dagli intervenuti, concludendo per una immediata revisione costituzionale e per l'affidamento alla legge ordinaria della risoluzione di numerosi problemi applicativi, concernenti in particolare la doppia cittadinanza, il rapporto con gli ordinamenti locali, le modalità del voto e la determinazione dei collegi elettorali. Circa le obiezioni formulate da alcuni Governi stranieri interessati, in particolare da quello canadese, sottolinea che un procedimento di revisione costituzionale non tollera interferenza alcuna, mentre gli effetti sui rapporti bilaterali saranno comunque valutati dopo la modifica costituzionale, tenendo conto che i cittadini di molti altri paesi esercitano il proprio diritto di voto anche se residenti all'estero.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO prende atto che la Commissione ritiene opportuno approfondire tutte le possibili implicazioni della modifica costituzionale in esame, senza procedere immediatamente all'elaborazione di una legge ordinaria di attuazione, ma prefigurando sin d'ora le modalità applicative. Occorre acquisire la massima certezza possibile, infatti, circa l'applicabilità in concreto della riforma costituzionale: a tal fine è opportuno acquisire elementi conoscitivi, in primo luogo da parte del Governo, in particolare dei Dicasteri competenti.

A tale proposito il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di convocare per la prossima settimana, informalmente ovvero ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, i responsabili del servizio elettorale del Mini-

stero dell'interno e del Dipartimento per gli italiani nel mondo, funzionalmente collegato al Ministero degli affari esteri.

Conviene la Commissione.

Il senatore LAURICELLA ritiene opportuna anche l'audizione di una rappresentanza del Consiglio generale degli italiani all'estero.

Il PRESIDENTE osserva che a tale audizione si potrebbe procedere in una fase successiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2114) Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle Camere di commercio
(Parere alla 10^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

In sostituzione del relatore designato Scalone, riferisce la senatrice BRICCARELLO. Trattandosi della reiterazione di un provvedimento più volte emanato, raccomanda la Commissione di esprimere un parere favorevole.

La Commissione concorda.

(2113) Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995
(Parere alla 9^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il senatore MARINELLI, il quale ravvisa i presupposti di necessità e urgenza ed invita quindi la Commissione ad esprimere un parere favorevole.

Senza discussione, la Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

(1250) Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del relatore VILLONE, la Commissione conviene di fissare alle ore 14 di mercoledì 20 settembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo presentato dallo stesso relatore.

(626) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - GUALTIERI - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(729) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - SALVATO ed altri - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(1378) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(1393) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - VILLONE ed altri - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(1535) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - FARDIN - Modifica dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione

(1851) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - CORASANITI - Modifica della normativa costituzionale in tema di decretazione d'urgenza

(1945) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - PERLINGIERI ed altri - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 settembre.

Ad integrazione della nota già fatta pervenire in modo informale, il ministro MOTZO mette a disposizione della Commissione un'ulteriore documentazione, predisposta dai suoi uffici, in relazione alla questione esaminata nell'ultima seduta, relativamente all'esigenza di dotare l'Esecutivo dei poteri necessari per affrontare con tempestività congiunture economiche favorevoli, allo scopo di propiziare l'osservanza degli indici prescritti dal Trattato di Maastricht. A tal fine egli ha consultato il Ministro del bilancio e lo stesso Presidente del Consiglio.

Prende atto la Commissione ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2051) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 321, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore GUERZONI, richiamandosi alle esposizioni da lui svolte nelle precedenti occasioni, ritenendo positive le innovazioni da ultimo introdotte dal Governo.

Il presidente MARINELLI ricorda che la 5ª Commissione non ha ancora espresso il parere di propria competenza. Il senatore FONTANINI preannuncia la presentazione di altri emendamenti.

Dopo una breve discussione, la Commissione conviene di prevedere per la stessa serata il termine finale per la presentazione di ulteriori emendamenti al disegno di legge, inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la corrente settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1323) Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

La relatrice BRICCARELLO ricorda che la Commissione aveva esaurito la discussione generale e si accingeva a passare all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti, sui quali si era poi espressa la Commissione bilancio.

All'articolo 1, l'emendamento 1.2 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore FONTANINI illustra l'emendamento 1.1 sul quale si è espressa in senso contrario la Commissione bilancio. Anche la relatrice BRICCARELLO manifesta alcune perplessità a motivo dei costi elevati implicati dalla norma.

Contrario si dichiara anche il ministro FRATTINI, non potendosi frazionare l'Organo se non in virtù di una precisa disposizione costituzionale. Nulla esclude che invece si possano decentrare in ambito distrettuale le funzioni di appello, riservando quelle di legittimità al Consiglio di Stato.

La relatrice BRICCARELLO rammenta di aver presentato in materia una propria iniziativa legislativa. Contrari all'emendamento si esprimono anche i senatori VILLONE, FISICHELLA e FIEROTTI.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 non è accolto.

Il senatore VILLONE illustra l'emendamento 1.3, al quale si manifestano in senso favorevole la relatrice BRICCARELLO e il ministro FRATTINI. Posto ai voti l'emendamento è accolto.

È accolto l'articolo 1 nel testo emendato.

Gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3 vengono dichiarati preclusi in relazione alla reiezione dell'emendamento 1.1.

Il senatore VILLONE illustra quindi il subemendamento 1.0.4/1.

Il ministro FRATTINI si esprime in senso favorevole all'emendamento 1.0.4, giudicando quanto mai opportune le norme in esso contenute. Manifesta invece una sostanziale contrarietà al subemendamento 1.0.4/1, in quanto la norma legislativa verrebbe ad irrigidire in modo eccessivo la composizione dell'Adunanza generale.

Il senatore VILLONE aggiunge, a sostegno della propria iniziativa, che qualora, in base alla normativa vigente, all'Adunanza generale partecipassero tutti gli aventi diritto, non potrebbero trovare applicazione le norme sull'incompatibilità previste al comma 2 dell'emendamento 1.0.4.

Il ministro FRATTINI ritiene invece che con apposite deliberazioni il Consiglio di Presidenza potrebbe temperare la rigidità delle disposizioni in vigore.

Anche il senatore CASADEI MONTI insiste per l'accoglimento del subemendamento 1.0.4/1, da intendersi come norma derogatoria rispetto al comma 1 dell'emendamento 1.0.4.

La relatrice BRICCARELLO si rimette al riguardo alla valutazione della Commissione.

Interviene il senatore FISICHELLA suggerendo che la questione potrebbe forse essere risolta distinguendo il profilo del diritto a prendere parte alle riunioni dell'Adunanza generale rispetto a quello dell'effettivo esercizio del diritto medesimo. Il senatore CONTESTABILE nota che analoghe problematiche si pongono anche nella magistratura ordinaria. Il senatore SENESE osserva che la salvaguardia dei casi di incompatibilità è stato finora assicurata dal mero fatto che all'Adunanza generale non partecipano tutti i magistrati aventi titolo. Il senatore VILLONE ribadisce che, una volta sanciti in maniera espressa i casi di incompatibilità, è quanto mai auspicabile evitare l'inconveniente più volte denunciato. Il MINISTRO, nel dirsi convinto che il Consiglio di Presidenza può circoscrivere l'esercizio del diritto, ritiene che in ogni caso bisognerebbe modificare il subemendamento, facendo sì che all'Adunanza generale partecipino cinque magistrati per ciascuna sezione giurisdizionale, dei quali almeno un Presidente. Si favorirebbe in tal modo quello scambio di esperienze che si è rivelato proficuo nella lunga attività del Consiglio di Stato.

Il senatore VILLONE accoglie il suggerimento del Ministro e modifica di conseguenza il proprio subemendamento (1.0.4/1 nuovo testo).

Si dichiara favorevole la relatrice BRICCARELLO.

Il subemendamento 1.0.4/1 (nuovo testo) e l'emendamento 1.0.4 sono quindi accolti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,05.

**TESTO PROPOSTO DAL RELATORE PER IL
DISEGNO DI LEGGE N. 1250**

Il capo VI della legge n. 142 del 1990 è sostituito come segue:

Capo VI

(Conferenze, aree e città metropolitane)

Art. 17.

(Conferenza metropolitana)

1. Presso le province di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, sono istituite Conferenze metropolitane, composte dal sindaco del comune, dal presidente della provincia, e dai sindaci dei comuni compresi nella provincia.

2. Alla Conferenza possono prendere parte, previa deliberazione dei rispettivi consigli, altri comuni o province, il cui territorio sia finitimo con quello dei comuni in essa rappresentati.

3. I comuni e le province partecipanti, ad eccezione dei comuni capoluogo di cui al precedente comma 1 e delle relative province, possono recedere dalla Conferenza, previa deliberazione dei rispettivi consigli.

4. La prima seduta della conferenza è convocata d'intesa dal Presidente della Provincia e dal Sindaco del Comune capoluogo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed è presieduta dal Presidente della Provincia. Nella prima seduta la Conferenza procede immediatamente all'elezione nel proprio seno, a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno, di un Presidente e di un Vice-presidente. In deroga a quanto stabilito dal successivo comma 5, risultano rispettivamente eletti i due candidati che ottengono il maggior numero di voti.

5. La Conferenza adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti e votanti, includendo nel computo gli astenuti e comunque con il voto favorevole di tanti sindaci che rappresentino la maggioranza dei cittadini residenti nei comuni partecipanti alla Conferenza ai sensi dei precedenti commi.

6. La Conferenza metropolitana:

a) definisce, qualora non sia stata già definita, la delimitazione dell'area metropolitana e le modalità di esercizio delle funzioni di livello metropolitano secondo quanto disposto dal successivo art. 18;

b) formula proposte per la elaborazione delle politiche di area vasta e adotta indirizzi per il coordinamento delle politiche di rilievo metropolitano;

c) esamina ogni questione ritenuta di interesse per l'area, perseguendo, in particolare, obiettivi di razionalizzazione, coerenza ed economicità nell'uso delle risorse finanziarie, tecniche e umane;

d) esercita ogni altra funzione che sia ad essa demandata da convenzioni o accordi tra gli enti ricompresi nell'area metropolitana o da disposizioni di legge regionale;

f) può adottare norme per il proprio funzionamento e deliberare l'istituzione, a tal fine, di comitati tecnici composti da funzionari dei vari enti e, sulla base di convenzioni, di uffici comuni.

Art. 18.

(Area metropolitana)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza delibera la delimitazione dell'area metropolitana, comprendendo il comune capoluogo e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con esso rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 1, entro i successivi sessanta giorni la Regione delimita con legge l'area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessati.

3. Decorso inutilmente anche il termine di cui al precedente comma 2, l'area metropolitana rimane delimitata in coincidenza con il territorio delle province comprendenti i comuni elencati nel precedente articolo 17, comma 1.

4. Effettuata la delimitazione dell'area metropolitana, sono in ogni caso svolte a livello metropolitano le seguenti funzioni in materia di urbanistica, viabilità, traffico e trasporti, raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche, sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;

a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;

b) realizzazione e gestione di reti e servizi di trasporto di interesse metropolitano;

c) coordinamento dei piani-traffico comunali;

d) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;

e) programmazione e gestione di interventi di tutela idrogeologica;

f) raccolta, distribuzione, depurazione delle acque;

g) formazione e gestione di un piano metropolitano di smaltimento dei rifiuti;

h) pianificazione commerciale della grande distribuzione;

i) coordinamento e programmazione delle attività culturali;

l) funzioni dei sindaci ex articolo 36, comma 3, della presente legge.

5. La Regione determina con legge regionale le ulteriori funzioni, tra quelle esercitate a livello regionale o comunale, da esercitarsi a livello metropolitano, in quanto abbiano precipuo carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in

forma coordinata nell'area metropolitana, nelle materie di cui al comma precedente, nonchè nelle seguenti materie:

- a) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- b) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

6. Le funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 si svolgono in modo coordinato attraverso accordi di programma, conferenze di servizi, istituzione di uffici e di strutture comuni, o nei modi previsti dall'articolo 22 della legge n. 142 del 1990. La Conferenza metropolitana delibera per ciascuna funzione le modalità di esercizio, che possono essere diverse, ed applicarsi in ambiti territoriali differenziati, in ragione delle peculiarità territoriali ed economiche, nonchè della natura e qualità dei servizi riferibili alle diverse parti del territorio. La Conferenza promuove, ove necessario, la conclusione di convenzioni ed accordi tra i soggetti interessati.

7. Decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed in assenza della delibera della Conferenza cui al precedente comma 6, le modalità di esercizio possono essere definitive con legge regionale, anche prevedendo forme associative obbligatorie tra i Comuni interessati, o attribuendo le funzioni alla Provincia e disciplinando i relativi procedimenti con la garanzia della partecipazione dei Comuni.

8. Ai Comuni dell'area metropolitana restano in ogni caso le funzioni comunali non esercitate a livello metropolitano.

Art. 19.

(Riordino territoriale)

1. La Conferenza metropolitana, con deliberazione adottata ai sensi del precedente art. 17, comma 5, può avanzare proposte di riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni inclusi nell'area metropolitana.

2. Le proposte di cui al precedente comma 1 possono prevedere la istituzione di nuovi comune per scorporo dalle aree di intensa urbanizzazione o per fusione di comuni contigui, nonchè l'istituzione di unioni di comuni, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'Art. 26, tenendo conto del grado di autonomia, di organizzazione e di funzionalità dei comuni stessi, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini nonchè un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.

3. Le proposte vengono sottoposte a referendum popolare nei comuni direttamente interessati dalle singole proposte.

4. Qualora le proposte di scorporo, di fusione o di unione vengano approvate dalla maggioranza in ogni comune interessato da ciascuna proposta, la Regione procede con legge entro i successivi sessanta giorni al riordino territoriale.

5. Ai nuovi Comuni sono trasferiti dai Comuni preesistenti, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse e personale nonchè adeguati beni strumentali immobili e mobili.

Art. 20.

(Delega al Governo)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza metropolitana può proporre, a maggioranza dei due terzi dei componenti e con il voto favorevole di tanti sindaci che rappresentino almeno la metà più uno dei cittadini residenti nell'area metropolitana, l'istituzione nella medesima area della città metropolitana.

2. In assenza della proposta ai sensi del precedente comma, entro i sei mesi successivi la Regione può proporre, con deliberazione del Consiglio regionale, l'istituzione della città metropolitana. In tal caso la proposta deve essere corredata del parere favorevole espresso con deliberazione del consiglio comunale da due terzi dei comuni dell'area metropolitana, e comunque da tanti consigli comunali che rappresentino almeno la metà più uno dei cittadini residenti nell'area medesima.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per l'istituzione, in base alle proposte avanzate ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, delle città metropolitane.

4. I decreti, tenendo conto della specificità delle singole aree, si conformeranno ai criteri di cui ai precedenti articoli ed al successivo art. 21, e prevederanno l'attribuzione alle città metropolitane di risorse aggiuntive per la fase di avvio.

Art. 21.

(Città metropolitane)

1. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una Provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali esistenti, considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova Provincia.

2. Nell'area metropolitana la Provincia si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di «città metropolitana».

3. Alla città metropolitana si applicano le norme relative alle Province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali fino all'emanazione di nuove norme.

4. Sono organi della città metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano.

5. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta.

6. Spettano alla città metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni di livello metropolitano di cui al precedente art. 18.

7. Alla città metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti.

8. Ai Comuni dell'area metropolitana restano le funzioni comunali non attribuite espressamente alla città metropolitana.

9. Con l'istituzione della città metropolitana la Conferenza metropolitana è soppressa, «salvo che lo statuto della città metropolitana non disponga diversamente».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1323**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.2**MENSORIO**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Consiglio di Stato in sede consultiva ed in sede giurisdizionale)

1. Il Consiglio di Stato svolge la funzione consultiva e quella giurisdizionale a mezzo di due corpi magistratuali, per i quali sono istituiti separati ruoli del personale secondo le tabelle A1 e A2 allegate alla presente legge, che sostituiscono la tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

2. Del Consiglio di Stato in sede consultiva fanno parte le attuali Sezioni prima, seconda e terza, che assumono la denominazione di Sezione prima, seconda e terza del Consiglio di Stato in sede consultiva; all'adunanza generale del Consiglio di Stato in sede consultiva e alle Commissioni speciali costituite per l'esercizio della funzione consultiva partecipano solo i magistrati delle predette Sezioni.

3. Del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale fanno parte le attuali Sezioni quarta, quinta e sesta, che assumono la denominazione rispettivamente di Sezione prima, seconda e terza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale; all'adunanza plenaria del medesimo partecipano solo magistrati delle predette Sezioni.

4. Le funzioni di Segretario generale previste dagli articoli 3 e 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono svolte per il Consiglio di Stato in sede consultiva e per il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale da consiglieri di Stato facenti parte dei rispettivi ruoli».

1.1**FONTANINI**

Al comma 2, sostituire le parole: «i disegni di legge per i quali il Governo chieda il parere del Consiglio di Stato, gli schemi dei decreti legislativi, nonchè quello degli altri» con la seguente: «gli».

1.3**VILLONE, CASADEI MONTI, BRICCARIELLO**

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

*(Sezione per gli affari normativi del Consiglio di Stato
in sede consultiva)*

1. Nell'ambito del Consiglio di Stato in sede consultiva è istituita la Sezione per gli atti normativi, che assume la denominazione di Sezione quarta.

2. Sono assegnati alla Sezione i disegni di legge per i quali il Governo chieda il parere del Consiglio di Stato, gli schemi dei decreti legislativi, nonché quelli degli altri atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è richiesto facoltativamente dall'amministrazione. La Sezione esamina altresì, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, gli schemi di normative dell'Unione europea.

3. Il Presidente del Consiglio di Stato in sede consultiva può assegnare alla Sezione di cui al presente articolo la trattazione di ulteriori affari.

4. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli atti aventi forza e valore di legge e per i regolamenti governativi di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni».

1.0.1

FONTANINI

«Art. 1-ter.

(Consiglio di Presidenza)

1. Presso il Consiglio di Stato in sede consultiva e il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sono istituiti separati Consigli di Presidenza.

2. Il Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato in sede consultiva è composto:

1. dal Presidente del Consiglio di Stato in sede consultiva, che lo presiede;

2. dai due Presidenti di sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva più anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio medesimo;

3. da quattro magistrati del Consiglio di Stato in sede consultiva presso questo in servizio, eletti da tutti i magistrati del medesimo con voto personale, segreto e diretto;

4. da due magistrati con funzioni di supplenti di quelli di cui al numero 3, eletti con le stesse modalità ivi indicate.

3. Il Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è composto:

1. dal Presidente del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale che lo presiede;

2. dal Presidente di Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale più anziano nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato medesimo;

3. da tre magistrati del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale in servizio presso il Consiglio medesimo;

4. da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui almeno due con qualifica non inferiore a consigliere di tribunale amministrativo regionale;

5. da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con funzioni di supplenti dei componenti di cui al precedente numero 3;

6. da tre magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui almeno uno con qualifica di consigliere, con funzioni di supplenti dei componenti di cui al numero 4;

7. da due cittadini eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati con quindici anni di professione.

4. All'elezione dei componenti di cui al comma 3, numeri 3 e 5, nonchè di quelli di cui al medesimo comma 3, numeri 4 e 6, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

5. Ai Consigli di Presidenza del Consiglio di Stato in sede consultiva e del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale si applicano i commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 7, nonchè gli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186».

1.0.2

FONTANINI

«Art. 1-quater

(Nomina a Consiglieri di Stato in sede consultiva e in sede giurisdizionale)

1. I posti che si rendono vacanti nella qualifica di Consigliere di Stato in sede consultiva sono conferiti con le modalità previste dall'art. 19, comma 1, n. 2, della legge 27 aprile 82, n. 186. La metà dei posti predetti è riservata a candidati designati dalla Conferenza delle Regioni.

2. I posti che si rendono vacanti nella qualifica di Consigliere di Stato in sede giurisdizionale sono conferiti per la metà con le modalità previste dal n. 1 del comma 1 e per l'altra metà con le modalità previste dal n. 3 dello stesso comma dell'art. 19 della legge 27 aprile 82, n. 186».

1.0.3

FONTANINI

All'emendamento 1.0.4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'Adunanza Generale si compone di tutti i magistrati componenti le Sezioni consultive, e di tre magistrati per ciascuna delle Sezioni giurisdizionali, nominati all'atto dell'assegnazione dalle Sezioni».

1.0.4/1

VILLONE, SENESE

All'emendamento 1.0.4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'Adunanza Generale si compone di tutti i magistrati componenti le Sezioni consultive, e di cinque magistrati, dei quali almeno un Presidente, per ciascuna delle Sezioni giurisdizionali, nominati all'atto dell'assegnazione dalle Sezioni».

1.0.4/1 (Nuovo testo)

VILLONE, SENESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Assegnazione a sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato)

1. Il Presidente del Consiglio di Stato adotta misura atte a garantire la non contestuale assegnazione dei consiglieri a sezioni consultive e giurisdizionali nonché a predeterminare la durata dell'assegnazione.

2. Si applicano ai consiglieri di Stato ed ai magistrati dei Tribunali amministrativi regionali le norme di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile. Il consigliere di Stato che abbia trattato un singolo affare in sede consultiva o giurisdizionale non può successivamente trattarlo, rispettivamente, in sede giurisdizionale o consultiva».

1.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Estensione di giudicati)

1. È abrogato il comma 34 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito con modificazioni, dalla legge 25 marzo, 1991, n. 102, da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 458 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15% sulla plusvalenza risultante dalla applicazione della percentuale del 9% sul corrispettivo pattuito”.

3. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, della legge 25 marzo 1991, n. 102, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica alle plusvalenze realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità; quello dei consiglieri di Stato di venti unità; quello dei magistrati amministrativi regionali di cinquanta unità. Nella tabella B allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei dirigenti è complessivamente incrementato di sette unità di cui: tre dirigenti generali, uno di livello B e due di livello C, da assegnarsi al Consiglio di Stato; quattro dirigenti da assegnarsi ai Tribunali Amministrativi Regionali di cui all'art. 2».

3.1

IL RELATORE

Sopprimere i commi 2 e 3.

3.4

PERLINGIERI

Sopprimere il comma 2.

3.6

MENSORIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 23 comma 5 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è così sostituito: »I magistrati dei Tribunali amministrativi regionali conservano all'atto della nomina a consigliere di Stato l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo dei magistrati amministrativi regionali e sono collocati nel posto che loro spetta, secondo l'anzianità nell'ultima qualifica già ricoperta».

3.10

FONTANINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 23 comma 5 della legge 27 aprile 1982, n. 186 è così sostituito: »I magistrati dei Tribunali amministrativi regionali conservano all'atto della nomina a consigliere di Stato l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo dei magistrati amministrativi regionali e sono collocati nel posto che loro spetta, secondo l'anzianità nell'ultima qualifica già ricoperta».

3.7

MENSORIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 19 della legge 22 aprile 1982, n. 186, è così modificato:

a) il numero 1) del comma 1 è soppresso;

b) al comma 1, numero 3), le parole: "in ragione di un quarto" sono sostituite dalle seguenti: "in ragione di tre quarti"».

3.2

PERLINGIERI

Al comma 2, lettera a), in fine, sostituire le parole: «in ragione di un quarto» con le seguenti: «in ragione di quattro decimi».

Conseguentemente, alla lettera b), in fine, sostituire le parole: «in ragione della metà», con le seguenti: «in ragione di quattro decimi»;

e, dopo la lettera b), inserire la seguente: «c) al primo comma, numero 2, le parole: "in ragione di un quarto" sono sostituite con le seguenti: "in ragione di due decimi"».

3.12

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I posti previsti dal bando di concorso sono ricoperti con preferenza, nella misura della metà, dai magistrati dei tribunali amministrativi regionali che siano risultati idonei"».

3.3

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al primo comma, numero 3, dopo le parole: "laurea in giurisprudenza" e prima delle parole: "Il concorso è indetto", sono inserite le seguenti: "I posti messi a concorso sono riservati per il 50 per cento ai magistrati dei Tribunali amministrativi regionali"».

3.5

VILLONE, SENESE, GUERZONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo utilizzo delle graduatorie concorsuali di merito approvate a far data dal 1° gennaio 1994».

3.11

PERLINGIERI, BALLESI, CASADEI MONTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 19, comma 1, punto 3 della legge 27 aprile 1982 n. 186, sono aggiunte le seguenti parole: «Il concorso è indetto per un minimo di tre posti».

3.8

FONTANINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 19, comma 1, punto 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186 aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il concorso è indetto per un minimo di tre posti».

3-ter. L'art. 19, comma 1, della legge 27 aprile 1982 n. 186 è così modificato: - il n. 2 è soppresso; - al n. 3 le parole «in ragione di un quarto» sono sostituite dalle parole «in ragione della metà».

3.9

MENSORIO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, al numero 2) del primo comma, dopo le parole: "albi speciali per le giurisdizioni superiori" sono inserite le seguenti: ", o a soggetti in possesso di elevata competenza nelle discipline giuridiche, con particolare riguardo all'elaborazione e alla redazione di testi normativi"».

3.6

PERLINGIERI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.2

FONTANINI

Sopprimere l'articolo.

4.3

MENSORIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è inserito il seguente:

“Art. 19-bis. Salve le disposizioni relative al conferimento della qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, i consiglieri di Stato nominati presidenti di tribunale amministrativo regionale, e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, nominati consiglieri di Stato ai sensi dell'articolo 19, primo comma, n. 1), sono restituiti, a domanda, al ruolo di provenienza.

I passaggi di ruolo di cui al primo comma sono disposti anche in soprannumero, salvo riassorbimento, ed i relativi provvedimenti producono effetti dalla data della domanda. Il magistrato restituito al ruolo di provenienza vi occupa la posizione che avrebbe raggiunto se non ne fosse uscito.

I magistrati di cui al primo comma possono rientrare, a domanda, nei ruoli del Consiglio di Stato. In tal caso non si producono vacanze nei ruoli dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali”».

4.1

IL RELATORE

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.4

VILLONE, SENESE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Ai Consiglieri di Stato» fino a: «pari a quattro anni».

5.5

FONTANINI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Ai Consiglieri di Stato» fino a: «pari a quattro anni».

5.6

MENSORIO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per i procuratori dello Stato le anzianità previste dagli artt. 2 e 5, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103 sono ridotte alla metà».

5.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per i procuratori dello Stato l'anzianità prevista dall'articolo 5, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103, è ridotta a cinque anni».

5.9

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

5.2

IL RELATORE

Sopprimere i commi 2 e 3.

5.7

MENSORIO

Sopprimere i commi 2 e 3.

5.8

FONTANINI

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all'art. 50, settimo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, all'art. 1, comma 1, della legge 13 luglio 1990, n. 189, all'art. 3, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 265, e al comma 1 del presente articolo, vanno interpretate nel senso che la riduzione, per i magistrati dei Tribunali Amministrativi Regionali, da otto a quattro anni di anzianità, per il conseguimento della qualifica di consigliere non ha alcun effetto pregiudizievole per i consiglieri di Stato. A tal fine la decorrenza delle nomine dei consiglieri di Stato disposte dopo l'entrata in vigore della legge 27 aprile 1982, n. 186, è anticipata, ai soli effetti giuridici, nella misura necessaria e sufficiente ad evitare una maggiore anzianità dei consiglieri di Tribunale Amministrativo Regionale che hanno conseguito la qualifica dopo quattro anni di anzianità. La disposizione che precede non comporta alterazione del ruolo dei consiglieri di Stato».

5.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-...

1. I funzionari direttivi appartenenti alla nona qualifica funzionale in servizio di ruolo presso i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono le funzioni di direzione di uno degli uffici di cui all'articolo 44, commi primo e settimo, della legge 27 aprile 1982, n. 186, ad essi affidate successivamente alla data del 14 maggio 1982 con provvedimento dell'Amministrazione, possono partecipare ad un concorso riservato per l'accesso alla qualifica dirigenziale secondo modalità da determinarsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio di Stato».

5.0.1

IL RELATORE

«Art. 5-...»*(Egua ripartizione dei compensi arbitrari)*

1. Al fine di assicurare l'equa ripartizione dei compensi spettanti ai magistrati amministrativi è istituito un fondo di ridistribuzione nel quale confluiscono i compensi per la partecipazione a collegi arbitrari. I compensi sono versati dai soggetti tenuti a corrisponderli ad apposito capitolo nel bilancio di entrata della Presidenza del Consiglio dei Ministri e costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendenti ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, sono determinati la quota del compenso spettante al magistrato che ha svolto l'incarico nonché i criteri di ripartizione della quota residua, tenendo anche conto dello stipendio, della qualifica e della posizione dei magistrati nei rispettivi ruoli nonché della natura dell'incarico, se conferito o autorizzato, e infine di un criterio inversamente proporzionale tra l'ammontare del compenso relativo alla prestazione e la quota spettante al magistrato, che non può comunque superare l'ottanta per cento del compenso.

3. Alla ripartizione partecipano solo i magistrati che, all'inizio di ogni anno ed entro il termine stabilito dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, si sono dichiarati disponibili ad assolvere a qualsiasi incarico che venga loro affidato dal predetto Consiglio di Presidenza. In caso di rifiuto senza giustificato motivo il magistrato viene escluso per un anno dalla ripartizione delle somme con delibera del Consiglio di Presidenza avente effetto dall'inizio dell'anno successivo.

4. Il Ministro del Tesoro è autorizzato con proprio decreto a istituire il capitolo di bilancio di cui al comma 1.

5.0.5

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-...*(Egua ripartizione dei compensi arbitrari)*

1. Al fine di assicurare l'equa ripartizione dei compensi spettanti ai magistrati amministrativi, i compensi medesimi, secondo le modalità di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 599, sono versati dai soggetti tenuti a corrisponderli in un apposito capitolo del bilancio dello Stato di entrata.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabiliti, in misure corrispondenti alle entrate di cui al comma 1, i criteri di determinazione degli emolumenti spettanti al magistrato che ha svolto l'in-

carico nonchè i criteri di ripartizione delle somme residue, tenendo anche conto dello stipendio, della qualifica e della posizione dei magistrati nei rispettivi ruoli nonchè della natura dell'incarico, se conferito o autorizzato, e infine di un criterio inversamente proporzionale tra l'ammontare del compenso relativo alla prestazione e l'emolumento spettante al magistrato che ha svolto l'incarico, che non può comunque superare l'ottanta per cento del compenso. Gli emolumenti di cui al presente comma costituiscono per i percepenti, ai soli fini del trattamento fiscale, reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Alla ripartizione partecipano solo i magistrati che, all'inizio di ogni anno ed entro il termine stabilito dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, si sono dichiarati disponibili ad assolvere a qualsiasi incarico che venga loro affidato dal predetto Consiglio di Presidenza. In caso di rifiuto senza giustificato motivo il magistrato viene escluso per un anno dalla ripartizione delle somme con delibera del Consiglio di Presidenza avente effetto dall'inizio dell'anno successivo.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.5 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 5...

1. Al fine di assicurare l'equa ripartizione dei compensi spettanti ai magistrati amministrativi è istituito un fondo di redistribuzione nel quale confluiscono i compensi per la partecipazione a collegi arbitrali.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, è determinata la quota del compenso spettante al magistrato che ha svolto l'incarico, in una misura comunque non inferiore al 30 per cento e non superiore al 60 per cento del compenso, e tenendo conto della natura dell'incarico e di un criterio inversamente proporzionale tra l'ammontare del compenso relativo alla prestazione e la quota spettante al magistrato. Con lo stesso regolamento sono determinati i criteri di ripartizione della quota residua, tenendo conto dello stipendio, della qualifica e della posizione dei magistrati nei rispettivi ruoli.

5.0.14

VILLONE, SENESE

«Art. 5...

1. All'articolo 7, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il n. 4) è aggiunto il seguente:

«4-bis. da due componenti, nominati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato, tra professori ordinari di Università in materie giuridiche, ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 33, commi uno, due, tre, cinque, e dell'articolo 37, commi uno, due, quattro, sei, sette della legge 24 marzo 1958, n. 195, e dell'articolo 27, comma 2, 29 e 30 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916».

5.0.15

SENESE, VILLONE

All'emendamento 5.0.2, nel comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) da tre componenti estranei alla magistratura amministrativa scelti dal Parlamento in seduta comune con voto limitato fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio professionale; uno di essi è eletto dal consiglio vicepresidente».

5.0.2/1

PERLINGIERI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-...

1. Il consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Esso ha sede in Roma, ed è composto:

a) dal Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale più anziano nella qualifica in servizio presso i Tribunali Amministrativi Regionali;

c) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

d) da due magistrati in servizio presso i Tribunali Amministrativi Regionali;

e) da cinque componenti estranei alla magistratura amministrativa, scelti d'intesa tra i presidenti delle due Camere, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; uno di essi è eletto dal consiglio vicepresidente;

f) da due magistrati in servizio presso i Tribunali Amministrativi Regionali (con funzione di supplenti dei componenti di cui alla precedente lettera d)).

3. All'elezione dei componenti di cui alla lettera c) partecipano i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato, mentre all'elezione dei componenti di cui alla lettera d) partecipano i magistrati in servizio presso i Tribunali Amministrativi Regionali. In entrambe le ipotesi il voto è personale, segreto e diretto.

4. I componenti elettivi e quelli nominati d'intesa dai Presidenti delle Camere durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

5. I membri eletti che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità o cessano il servizio per qualsiasi causa oppure passano dal Consiglio di Stato ai Tribunali Amministrativi Regionali o viceversa sono sostituiti per il restante periodo da magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale e seguono gli eletti per il numero di suffragi ottenuti. Analogamente i Presidenti delle Camere provvedono a designare i sostituti per il restante periodo dei membri da essi scelti che cessano anticipatamente di far parte del Consiglio.

6. I membri supplenti partecipano alle sedute del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa in caso di assenza o impedimento dei componenti eletti effettivi. I membri di diritto di cui alla lettera b) sono sostituiti in ipotesi di assenza o impedimento, dal Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale in servizio presso i Tribunali amministrativi regionali che seguono nell'ordine di anzianità.

7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente qualora egli è assente o impedito. In caso di assenza od impedimento del Presidente e del Vicepresidente le funzioni di Vicepresidente sono attribuite al componente con maggiore anzianità tra quelli di cui alla precedente lettera b).

8. I cinque componenti estranei alla magistratura amministrativa non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura amministrativa.

Per quanto concerne il loro stato giuridico si osservano le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195 con successive modificazioni.

Il trattamento economico spettante ai medesimi è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, avuto riguardo all'incompatibilità, ai carichi di lavoro e alle indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

5.0.2

PERLINGIERI

«Art. 5-...

1. Tutti gli uffici direttivi della Giustizia amministrativa, quali la Presidenza del Consiglio di Stato, la Presidenza delle Sezioni, la Presidenza dei TAR, la Presidenza delle sezioni TAR, sono temporanei e non possono avere una durata superiore a cinque anni».

5.0.3 (Nuovo testo)

PERLINGIERI

«Art. 5-...

1. L'attività dei magistrati amministrativi è incompatibile con qualunque attività extraistituzionale. Si intendono abrogate tutte le norme che prevedono incarichi arbitrari *ex lege* per i magistrati amministrativi; tali funzioni saranno demandate a giuristi di chiara fama».

5.0.4

PERLINGIERI

»Art. 5-...

1. L'art. 2 della legge 27 aprile 1982 n. 186 è così modificato:

il titolo è sostituito con il seguente: "Formazione delle Sezioni consultive e giurisdizionali";

il primo comma è così sostituito:

"Fanno parte del Consiglio di Stato in sede consultiva le attuali Sezioni prima, seconda e terza, che assumono la denominazione di Sezione prima, seconda e terza del Consiglio di Stato in sede consultiva. All'adunanza Generale del Consiglio di Stato in sede consultiva e alle Commissioni speciali costituite per l'esercizio della funzione consultiva partecipano solo i magistrati delle predette Sezioni. Fanno parte del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale le attuali Sezioni quarta, quinta e sesta, che assumono la denominazione, rispettivamente, di Sezione prima, seconda e terza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. All'Adunanza Plenaria del medesimo partecipano solo i magistrati delle predette Sezioni giurisdizionali. Per il Consiglio di Stato in sede consultiva e giurisdizionale sono istituiti separati ruoli del personale di magistratura secondo le tabelle A1 e A2 allegate alla presente legge, che sostituiscono la tab. A allegata alla legge 27 aprile 1982 n. 186".

5.0.17

MENSORIO

«Art. 5-...»

1. L'art. 3 della L. 27 aprile 1982 n. 186 è così modificato:

al primo comma le parole «presso il Consiglio di Stato, sono sostituite dalle seguenti: "presso le sezioni consultive del Consiglio di Stato".

al secondo comma, sono soppresse le parole: "dal Segretario Generale del Consiglio di Stato, in caso di sua assenza o impedimento".

5.0.6

MENSORIO

«Art. 5-...»

1. All'art. 14 della legge 27 aprile 1982, n. 186 sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma, dopo il n. 1 è inserito il seguente numero - 1-bis: «Presidenti di sezione consultiva presso il Consiglio di Stato»;

al primo comma, al n. 2, dopo la parola «sezione» è inserita la parola «giurisdizionale»;

al primo comma, dopo il n. 2, è inserito il seguente n. 2-bis: «Consiglieri di Stato delle sezioni consultive»;

al primo comma, al n. 3, sono aggiunte le parole «delle sezioni giurisdizionali».

5.0.7

MENSORIO

«Art. 5-...»

1. All'art. 15 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma, dopo il n. 1) è inserito "n. 1 bis";

dopo il secondo comma è inserito il seguente - 2 bis: "I magistrati di cui al n. 2 bis dell'articolo precedente esercitano le loro funzioni presso le sezioni consultive del Consiglio di Stato";

al terzo comma sono soppresse le parole "o consultive".

5.0.8

MENSORIO

«Art. 5-...»

1. I presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, i Presidenti di TAR in possesso dei requisiti previsti e i consiglieri di Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge optano, in ordine di anzianità di ruolo, fra le funzioni consultive e le funzioni giurisdizionali, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche.

5.0.9

MENSORIO

«Art. 5-...»

1. All'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186 sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma, dopo le parole «Consigliere di Stato», aggiungere le seguenti: « delle sezioni consultive»;

al primo comma, nn. 1) e 2), sostituire le parole «di un quarto» con le seguenti: «della metà».

5.0.10

MENSORIO

«Art. 5-...»

1. All'art. 20 della legge 27 aprile 1982 n. 186 le parole «alle altre categorie» sono sostituite dalle seguenti «all'altra categoria».

5.0.11

MENSORIO

Art. 5-...

1. Alla legge 27 aprile 1982 n. 186 sono apportate le seguenti modifiche: dopo l'art. 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis»

I posti che si rendano vacanti nella qualifica di Consigliere di Stato delle sezioni giurisdizionali sono conferiti ai consiglieri di Tribunale amministrativo regionale che ne facciano domanda e che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole espresso dal Consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi componenti, fermo restando il disposto di cui all'art. 12 primo comma, su proposta di una Commissione formata dai componenti di cui al n. 2 dell'art. 7) e, tra i componenti di cui al n. 4 dello stesso articolo, da quello avente qualifica più elevata o, a parità di qualifica, maggiore anzianità, in base alla valutazione dell'attività giurisdizionale svolta e dei titoli, anche di carattere scientifico, presentati, nonché dell'anzianità di servizio. I magistrati così nominati conservano, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata nella qualifica di consigliere di Tribunale amministrativo regionale».

5.0.12

MENSORIO

«Art. 5-...»

1. Alla legge 27 aprile 1982 n. 186 sono apportate le seguenti modifiche: - all'art. 21, il quarto comma è sostituito dal seguente: »Limitatamente ai posti di Presidente di Tribunale amministrativo regionale, la nomina è riservata ai magistrati che abbiano prestato servizio per almeno due anni presso i Tribunali amministrativi regionali».

5.0.13

MENSORIO

«Art. 5-...»

1. In attesa di una disciplina organica del fuori ruolo per tutte le magistrature, il numero totale dei magistrati posti fuori ruolo a qualsiasi titolo non può superare rispettivamente il 15 per cento dell'organico del Consiglio di Stato, ed il 10 per cento dell'organico dei Tribunali Amministrativi Regionali.

5.0.16

VILLONE, SENESE

«Art. 5-...»

1. In attesa della legge di riforma della giurisdizione amministrativa, dall'inizio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i magistrati del Consiglio di Stato prestano servizio o presso le sezioni consultive o presso le sezioni giurisdizionali.

2. Il Presidente del Consiglio di Stato assegna i magistrati alle Sezioni consultive o alle sezioni giurisdizionali per la durata di un decennio, tenendo conto delle aspirazioni degli interessati edelle esigenze di consistenza numerica delle sezioni.

3. All'inizio di ogni anno, il Presidente del Consiglio di Stato determina la composizione delle sezioni, assicurando l'avvicendamento nell'ambito delle sezioni consultive e nell'ambito delle sezioni giurisdizionali.

4. L'art. 2, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186 è abrogato.

5.0.17

MENSORIO

«Art. 5-...»

(Equa ripartizione dei compensi arbitrari)

1. Al fine di assicurare l'equa ripartizione dei compensi spettanti ai magistrati amministrativi, i compensi medesimi, secondo le modalità di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, sono versati dai soggetti tenuti a corrisponderli in un apposito capitolo del bilancio dello Stato di entrata.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabiliti, in misura corrispondente alle entrate di cui al comma 1, i criteri di determinazione degli emolumenti spettanti al magistrato che ha svolto l'incarico, ferma l'applicabilità dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonchè i criteri di ripartizione delle somme residue, tenendo anche conto dello stipendio, della qualifica e della posizione dei magistrati nei rispettivi ruoli nonchè della natura dell'incarico, se conferito o autorizzato, e infine di un criterio inversamente proporzionale tra l'ammontare del compenso relativo alla prestazione e l'emolumento spettante al magistrato che ha svolto l'incarico, che non può comunque superare l'ottanta per cento del compenso. Gli emolumenti di cui al presente comma costituiscono per i percipienti, ai soli fini del trattamento tributario, reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Alla ripartizione partecipano solo i magistrati che, all'inizio di ogni anno ed entro il termine stabilito dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, si sono dichiarati disponibili ad assolvere a qualsiasi incarico che venga loro affidato dal predetto Consiglio di Presidenza. In caso di rifiuto senza giustificato motivo il magistrato viene escluso per un anno dalla ripartizione delle somme con delibera del Consiglio di Presidenza avente effetto dall'inizio dell'anno successivo.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.18

IL RELATORE

«Art. 5-...

1. La misura dell'indennità di amministrazione di cui all'articolo 34 del C.C.N.L. del Comparto Ministeri, attribuita al personale in servizio presso il Consiglio di Stato ed i Tribunali Amministrativi Regionali in forza della legge n. 51 del 15 febbraio 1989, viene adeguata di diritto ogni triennio secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

2. Eventuali deroghe alla presente disposizioni dovranno essere stabilite per legge».

5.0.19

IL RELATORE

Art. 6.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

1. Ai fini dell'espletamento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati del Consiglio di Stato e dei TAR, le indicate qualifiche vanno ritenute equivalenti».

6.0.6

FONTANINI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 6-bis

1. Ai fini dell'espletamento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati del Consiglio di Stato e dei TAR, le indicate qualifiche vanno ritenute equivalenti».

6.0.5

MENSORIO

«Art. 6-ter

(Organico del personale dirigente)

1. La tabella B allegata alla legge 27 aprile 1982 n. 186 «ruolo del personale dirigente» è modificata con l'istituzione di n. 2 posti con la qualifica di dirigente generale di livello C e n. 7 posti con qualifica di dirigente.

6.0.1

MENSORIO, NAPOLI

«Art. 6-quater

(Organico del personale amministrativo)

Le dotazioni organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 1993, sono aumentate nella misura complessiva di 193 unità ripartite nelle qualifiche funzionali e profili professionali descritti nella tabella A allegata alla presente legge».

6.0.2 (e connesso emendamento Tab. 3)

MENSORIO, NAPOLI

«Art. 6-quinquies

(Copertura dei posti vacanti)

1. Alla copertura dei posti di cui agli articoli 6-ter e 6-quater, si procederà, in conformità alla normativa vigente, nel triennio 1995/1997.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.3

MENSORIO, NAPOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

1. La disciplina che regola la valutazione delle anzianità maturate nelle carriere di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 prevista nella legge 6 agosto 1984 n. 425, si applica in misura pari all'ottanta per cento anche dei servizi maturati nelle altre qualifiche o posizioni previste per l'accesso mediante pubblico concorso alle magistrature di cui alla presente legge.

2. Fermo restando, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 6 agosto 1984 n. 425, ai magistrati di cui alla presente legge all'atto della nomina a consigliere viene attribuita nella nuova qualifica la classe stipendiale che realizza un importo immediatamente superiore a quello proprio della classe più elevata della qualifica di provenienza».

6.0.4

FONTANINI

TABELLA A1

RUOLO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE CONSULTIVA

| | |
|---|--------|
| Presidente del Consiglio di Stato in sede consultiva | 1 |
| Presidenti di sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva | |
| Consiglieri di Stato in sede consultiva | |
| | Totale |

Tab. 1

FONTANINI

TABELLA A2

RUOLO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

| | |
|--|--------|
| Presidente del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale | 1 |
| Presidenti di sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale | |
| Consiglieri di Stato in sede giurisdizionale | |
| Consiglieri di tribunale amministrativo regionale | |
| Primi referendari | |
| Referendari | |
| | Totale |

Tab. 2

FONTANINI

TABELLA A

Personale di Segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali.

Aumento dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali.

| | |
|---|-----------|
| OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE ORGANICA CUMULATIVA | 21 |
| Profilo professionale: | |
| Funzionario amministrativo | 3 |
| Funzionario amministrativo contabile | 3 |
| Funzionario di cancelleria | 15 |
| SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA | 28 |
| Profilo professionale | |
| Collaboratore amministrativo | 4 |
| Collaboratore amministrativo contabile | 4 |
| Collaboratore di cancelleria | 20 |
| SESTA QUALIFICA FUNZIONALE: DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA | 36 |
| Profilo professionale | |
| Assistente amministrativo | 6 |
| Assistente giudiziario | 30 |
| QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE: DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA | 40 |
| Profilo professionale: | |
| Operatore amministrativo | 40 |
| QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE: DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA | 36 |
| Profilo professionale: | |
| Dattilografo | 26 |
| Autista meccanico | 10 |
| TERZA QUALIFICA FUNZIONALE: DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA | 32 |
| Profilo professionale: | |
| Addetta ai servizi ausiliari e di anticamera | 32 |

Tab. 3 (Connesso all'emendamento Tab. 6.0.2)

MENSORIO, NAPOLI

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 1995

100^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

D'ALÌ

indi del Presidente

FAVILLA

Intervengono il ministro delle finanze Fantozzi e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Caleffi.

La seduta inizia alle ore 16,55.

IN SEDE DELIBERANTE

(2020) Deputati MICHIELON ed altri - Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 12 settembre.

Il presidente D'ALÌ avverte che si passerà all'esame degli emendamenti.

Il senatore VENTUCCI, dopo aver illustrato l'emendamento 1.1, volto ad inserire nel novero dei soggetti previsti al comma 1 dell'articolo 1 anche i consulenti tributari iscritti nei ruoli camerali, in considerazione del prevalente interesse ad approvare definitivamente il provvedimento in titolo, ritira lo stesso emendamento e lo trasforma nel seguente ordine del giorno:

«La 6^a Commissione permanente,

in sede di discussione del disegno di legge 2020, recante norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte;

impegna il Governo

a predisporre, per il futuro, una norma volta ad inserire, ai fini delle disposizioni previste dal citato disegno di legge, anche i consulenti tributari iscritti nei ruoli comunali nel novero dei soggetti già previsti dall'articolo 1, comma 1, del suddetto provvedimento».

(0/2020/1/6)

Dopo un intervento del senatore PAINI, il quale preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sul provvedimento in discussione, interviene il relatore LONDEI che esprime parere favorevole sull'ordine del giorno testè presentato.

Il sottosegretario CALEFFI dichiara che il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno, pur nella consapevolezza che il provvedimento contiene norme che in un certo senso rappresentano un sostanziale affievolimento della posizione dell'Amministrazione finanziaria. Il Governo valuta quindi positivamente le disposizioni recate dal provvedimento in discussione, e, unicamente per ragioni equitative, ritiene di poter accogliere come raccomandazione l'istanza contenuta nell'ordine del giorno.

Il Presidente avverte che si passerà alla votazione dell'ordine del giorno.

Intervengono quindi i senatori FARDIN e ROMOLI, i quali, rilevando la continua riproposizione delle istanze dei consulenti tributari in contrapposizione alle prerogative previste dall'ordinamento per i professionisti iscritti agli Albi, preannunciano il voto contrario sull'ordine del giorno.

Preannunciano inoltre il proprio voto contrario i senatori ROSSI, PAINI e GUGLIERI.

Prende quindi la parola il relatore LONDEI, il quale ribadisce il suo parere favorevole sull'ordine del giorno.

Posto quindi ai voti, l'ordine del giorno è respinto.

Il Presidente avverte che si passerà alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge.

Il senatore FORCIERI annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo Progressisti-Federativo, giudicando positivamente un provvedimento che tutela i contribuenti minori da comportamenti illeciti posti in essere dai professionisti in campo tributario.

Sottolineando la rilevanza del provvedimento in tema di tutela dei contribuenti rispetto a condotte illecite dei commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro, annunciano il voto favorevole i senatori ROMOLI, PEDRIZZI e FARDIN.

Preannunciano inoltre il voto favorevole i senatori FERRARI Karl, PAINI, ROSSI, RIGHETTI e GUGLIERI.

Posto ai voti è infine approvato il disegno di legge nel suo articolo unico.

IN SEDE REFERENTE

(2075) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio

(Esame e rinvio)

Il relatore FARDIN, dopo aver ricordato che il decreto-legge in conversione reca disposizioni contenute in provvedimenti in parte già esaminati in precedenza dalla Commissione, illustra analiticamente l'articolato, soffermandosi in particolare sulle norme relative ai Centri di assistenza fiscale, ponendo in evidenza la disciplina relativa al visto di conformità che, nell'attuale versione del decreto-legge, non può essere apposto dai consulenti tributari.

Il decreto contiene inoltre norme in materia di vendita dei prodotti petroliferi per il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, mutate dalla disciplina agevolativa già esistente per la città di Gorizia, ed estese - attraverso una gradualità determinata secondo fasce geografiche - a tutto il territorio regionale.

Oltre alle norme in materia di fondi previdenziali e gestioni fuori bilancio, il decreto contiene anche una significativa specificazione in tema di differimento dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie nei confronti delle cosiddette società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

(A007 000, C06*, 0020*)

Il presidente FAVILLA avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione di questa settimana è integrato con l'esame della proposta di passaggio alla sede deliberante del disegno di legge n. 743-bis concernente: «Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali».

La seduta termina alle ore 17,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2020

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «iscritti negli appositi albi», inserire le seguenti parole: «e consulenti tributari iscritti nei ruoli camerali».

1.1

RIANI, D'ALI, VENTUCCI

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 1995

122ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BISCARDI***indi del Presidente***ZECCHINO**

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Corradini.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

(2070) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 346, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province

(Esame e rinvio)

La relatrice **BUCCIARELLI**, illustrando il disegno di legge in titolo, ricorda preliminarmente che, in sede di comunicazioni del ministro Lombardi sui criteri per trasferimenti e nomine di provveditori agli studi svolte nella seduta del 3 agosto 1995, la Commissione aveva constatato la necessità che il Governo predisponesse un provvedimento urgente per adempiere alle disposizioni legislative vigenti in materia, stante soprattutto l'approssimarsi dell'inizio dell'anno scolastico. La medesima preoccupazione in merito alla istituzione dei provveditorati nelle nuove province, a seguito della legge n. 254 del 1992, era emersa anche in occasione della risposta del sottosegretario Corradini all'interrogazione n. 3-00383 della relatrice, svolta nella seduta del 24 maggio 1995. Inoltre ricorda che i rilievi emersi in sede di discussione in Assemblea del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle nuove province, non possono in alcun modo essere riferiti alla necessità di dotare le province di nuova istituzione dei relativi provveditorati agli studi. Pertanto la relatrice conviene con l'iniziativa assunta dal Governo con il decreto-legge in esame, ancorchè il medesimo non possa essere ritenuto totalmente sufficiente: occorrerebbe comunque un intervento generale e definitivo nella sistemazione amministrativa delle nuove province, così come auspicato del

resto nel parere pervenuto dalla 1ª Commissione sul provvedimento in esame.

La relatrice, dopo aver brevemente illustrato il merito dell'articolato, riservandosi di valutare la congruità del finanziamento proposto nell'articolo 2, sottolinea in particolare che per un efficace avvio del processo di attivazione dei nuovi provveditorati non si può prescindere da un valido rapporto istituzionale con le amministrazioni provinciali di riferimento, evitando inutili rigidità burocratiche che potrebbero compromettere questa particolare fase costituente.

In conclusione, ritiene auspicabile la conversione del decreto in tempi brevi e, in considerazione della sua imminente scadenza e della sua urgenza, suggerisce di non procedere a modifiche proprio per non comprometterne l'iter.

Si apre il dibattito.

Il senatore BRIENZA, nel condividere ampiamente la relazione, esprime nel contempo la propria preoccupazione non solo in merito alla difficoltà di stabilire un raccordo efficiente fra provveditorati e amministrazioni provinciali, ma soprattutto con riguardo allo stringente problema della carenza di personale a tutti i livelli, in molti dei nuovi provveditorati. A tale proposito sottolinea la necessità di un intervento legislativo in modo da poter definire una valida soluzione del problema.

La senatrice ALBERICI segnala la singolarità della situazione, che vede la Commissione esaminare il decreto-legge istitutivo di nuovi provveditorati nel momento stesso in cui sta discutendo la delega al Governo per il complessivo riordino dell'amministrazione scolastica. In tale sede, anche se non sono state ancora espresse opinioni precise, vi è infatti un generale consenso sull'opportunità di un forte decentramento. Ella, anche in qualità di relatore alla Commissione su tale delega, si associa quindi alle osservazioni della relatrice Bucciarelli e del senatore Brienza circa la questione delle dotazioni organiche, invitando nel contempo il Governo a tenere ben presenti le prospettive di riforma allorché costituirà gli uffici dei nuovi provveditorati. Sarebbe infatti assurdo - conclude - dar vita ad uffici organizzati come in passato per la gestione ordinaria di funzioni amministrative, quando queste ultime saranno presto trasferite ad altri soggetti istituzionali.

Il presidente BISCARDI condivide pienamente quanto osservato dalla relatrice e dal senatore Brienza, che hanno centrato il problema cruciale degli organici dei nuovi uffici. In proposito sarebbe teoricamente possibile il trasferimento o del personale in sovrannumero esistente in molti provveditorati, specialmente nel Mezzogiorno, oppure di quello ministeriale, in relazione alla prossima riduzione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione centrale. In realtà, egli è convinto che il problema sarà risolto in ben altro modo e cioè attingendo al personale delle scuole, con una soluzione tutt'altro che ispirata ai principi di buon andamento dell'amministrazione. Al riguardo, il Presidente stigmatizza la condotta del Ministero, che da quasi un decennio si rifiuta pervernicamente di dare applicazione ad una legge che avrebbe consentito di bandire concorsi regionali per la copertura dei posti negli uffici periferici.

Ciò ha comportato, fra l'altro, gravi squilibri e carenze nei ruoli di personale qualificato. D'altra parte, egli si compiace del fatto che il Governo, nelle nuove province, intenda dar vita prioritariamente agli uffici preposti all'amministrazione scolastica.

La senatrice VEVANTE SCIOLETTI prospetta l'opportunità di un emendamento in materia di personale.

Il senatore MERIGLIANO pone in dubbio l'opportunità di effettuare nuove assunzioni nella Pubblica amministrazione.

Concluso il dibattito, replica la relatrice BUCCIARELLI, dichiarando di concordare sui rilievi circa il personale e sulla riforma dell'Amministrazione; d'altra parte, ella esprime il timore che la presentazione di emendamenti in materia di personale o comunque tali da ampliare l'ambito del provvedimento comporti di fatto un blocco del suo iter ed insieme un intralcio alla costituzione dei vari uffici periferici nelle nuove province. I problemi menzionati potranno semmai essere affrontati in un ordine del giorno. Conclude invitando tutti i soggetti istituzionali coinvolti ad operare in spirito di collaborazione, senza irrigidimenti e rivendicazioni di competenze formali.

Il sottosegretario CORRADINI osserva che il provvedimento in esame si colloca fra il vecchio e il nuovo ordinamento del Ministero della pubblica istruzione. Rileva poi che le iniziative adottate dal Ministero stesso negli ultimi tempi - la nomina di nuovi provveditori, la nuova assegnazione di molti titolari e la costituzione dei nuovi provveditorati - sono state agevolate dalle indicazioni e dagli impulsi espressi dalla Commissione. Quanto ai nuovi uffici periferici, la loro costituzione consentirà di alleviare l'onere gravante in passato sui provveditorati di maggiori dimensioni, mentre le somme stanziare per il loro funzionamento appaiono sicuramente congrue, attesa la prudenza con la quale gli uffici ministeriali hanno calcolato le relative esigenze. Concorda sull'importanza del problema del personale e si impegna ad approfondire la questione sollevata dal presidente Biscardi; infine conclude auspicando una sollecita conversione del decreto-legge.

Il presidente BISCARDI fa presente che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere e che è stata preannunciata la presentazione di emendamenti; propone quindi di fissare il relativo termine alle ore 18 di domani.

La Commissione concorda e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'ente autonomo «Esposizione Nazionale Quadriennale d'Arte» di Roma

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)
(L014 078, C07*, 0004*)

Il presidente ZECCHINO illustra il curriculum del candidato proposto - la professoressa Trucchi - dal quale risultano la competenza e

l'esperienza professionale richieste per l'espletamento delle funzioni, svolgendo poi alcune considerazioni di carattere generale sulla procedura per l'espressione del parere parlamentare prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici.

Si apre quindi un breve dibattito, nel quale intervengono il senatore MAFFINI (per sottolineare alcune perplessità in merito al procedimento relativo alla designazione del candidato sottoposto al parere parlamentare), nonché la senatrice BUCCIARELLI, la quale ricorda che in precedenza la Commissione aveva manifestato un preciso orientamento con riguardo al profilo professionale del Presidente della Quadriennale d'arte di Roma, dando con ciò pregnanza al dettato legislativo.

La Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ALBERICI, BISCARDI, CARPENEDO (in sostituzione del senatore Bo), BRIENZA, BUCCIARELLI, FRIGERIO, MASULLO, MERIGLIANO, PAGANO, PRESTI, SCAGLIONE, SCAGLIOSO, SERRA, VEVANTE SCIOLETTI e ZECCHINO. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina della professoressa Trucchi è approvata, risultando 8 voti favorevoli, 6 astensioni e 1 contrario.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di ottica

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)
(L014 078, C07, 0005)

Il presidente ZECCHINO illustra il *curriculum* del candidato proposto, ricordando in particolare che trattasi di esprimere il parere sulla conferma per un ulteriore quadriennio del professor Tito Arecchi nella carica che egli già ricopre.

La Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ALBERICI, BISCARDI, CARPENEDO (in sostituzione del senatore Bo), BUCCIARELLI, FRIGERIO, MASULLO, MERIGLIANO, PAGANO, PRESTI, SCAGLIONE, SCAGLIOSO, SERRA, VEVANTE SCIOLETTI e ZECCHINO. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Fortunato Tito Arecchi è approvata, risultando 9 voti favorevoli, 1 astensione e 4 contrari.

IN SEDE REFERENTE

(1146) SCAGLIONE: Celebrazioni dei novecento anni della città di Asti, del millennio dell'imprenditoria astigiana e del secondo centenario della Repubblica astese

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 luglio scorso.

Il presidente ZECCHINO ricorda che la Commissione, nella seduta del 6 luglio scorso, aveva deliberato, all'unanimità dei presenti, di richiedere il trasferimento alla sede deliberante per il provvedimento in titolo. Di conseguenza egli aveva iniziato a verificare l'orientamento dei Gruppi

non presenti alla seduta, riscontrando il mancato consenso del Gruppo di Rifondazione Comunista. Ora il senatore Bergonzi gli scrive manifestandogli il consenso di tale Gruppo, soprattutto in considerazione della grave situazione che - egli scrive - Asti si trova ad affrontare dopo essere stata colpita sul piano sociale ed anche culturale dalle note calamità. In questo senso egli ritiene che una sollecita approvazione del disegno di legge possa contribuire, certamente in modo limitato ma anche significativo, alla realizzazione di iniziative culturali più che mai opportune in un momento difficile per la vita della città. Preso atto di tale comunicazione, il Presidente dichiara che procederà a verificare il consenso dei Gruppi che non si sono ancora espressi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZECCHINO avverte che la Commissione, oltre alle sedute di mercoledì 20 settembre alle ore 15 e giovedì 21 settembre alle ore 15, è convocata giovedì 21 settembre alle ore 9,15 con all'ordine del giorno il seguito dell'esame del decreto-legge sui provvedimenti.

La seduta termina alle ore 18,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 1995

128ª Seduta

Presidenza del Presidente
BOSCO

Intervengono il ministro dei trasporti e della navigazione Caravale ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Puoti.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di contratto di programma 1994-2000 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.A.

Schema di contratto di servizio 1994-1996 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.A.

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
(R139 B00, C08ª, 0004ª)

Riprende l'esame congiunto, sospeso il 14 settembre scorso.

Si passa alle repliche del relatore e del Ministro.

Il relatore PEDRAZZINI ricorda gli elementi positivi contenuti nel contratto di programma (migliore controllo sulle scelte operate dalle Ferrovie dello Stato da parte del Ministro; verifica sul raggiungimento degli obiettivi; maggiore potere di vigilanza del Ministro; attuazione delle direttive comunitarie del 1991), ma ricorda che in sede di esame della legge finanziaria per il 1995 il Parlamento aveva anche richiesto che si riattuasero un riequilibrio del sistema ferroviario sul territorio e aveva attribuito minore importanza all'alta velocità.

Ora, il contratto di programma sembra privo di una precisa strategia e comunque non rispetta i citati indirizzi del Parlamento. Sarebbe stato sufficiente che il contratto di programma avesse indicato la necessità di razionalizzare le risorse disponibili, avesse indicato obiettivi strategici sulla integrazione della rete nazionale con quella internazionale e avesse altresì recato principi guida volti ad individuare le linee principali e quelle dove il traffico si sviluppa in misura minore, chiarendo quale sorte debbano avere queste ultime.

A questo punto, è necessario quanto meno che il Ministro fornisca dati più precisi sull'alta velocità, sugli esborsi già effettuati, sugli impegni per il finanziamento degli investimenti della società, sul recepimento della direttiva comunitaria e sulla strategia a medio e lungo termine per i collegamenti intermodali.

Sarebbe altresì opportuno che fosse fornita una quantificazione economica dell'articolo 13 del contratto di programma, relativo agli accordi con le regioni, nonché dati sul patrimonio immobiliare delle Ferrovie dello Stato e, da ultimo, chiarimenti in ordine a presunte infiltrazioni camorristiche negli appalti per l'alta velocità sulla Roma-Napoli.

Ha quindi la parola il ministro CARAVALE, il quale ricorda preliminarmente che il contratto di programma e il contratto di servizio sono i due strumenti fondamentali che regolamentano i rapporti tra lo Stato concedente e la società Ferrovie dello Stato. Nell'assumere l'incarico di Ministro, non essendo ancora stati trasmessi alle Commissioni parlamentari i due documenti in questione, ritenne suo dovere procedere ad una loro verifica di merito, per assicurarne la conformità rispetto agli indirizzi esposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Alla luce di tale verifica, ritenne opportuno introdurre taluni aggiustamenti.

Per ciò che riguarda l'impostazione generale dei contratti, si è tenuto presente che essi definiscono prestazioni e compensi oltre che programmi di investimenti e relativi stanziamenti e, per questo, si è tentato di introdurre elementi di maggiore razionalità, accentuando gli incentivi ad una maggiore efficienza di gestione. Sotto tale profilo è stato ideato un meccanismo di incentivazione all'accrescimento di produttività che sarà operativo a partire dal 1996 per il contratto di servizio e dal 1997 per il contratto di programma. Tale meccanismo prevede che l'ammontare dei trasferimenti a carico dello Stato siano pari a quelli dell'anno precedente aumentati del tasso di inflazione programmato e ridotti in una percentuale pari al tasso di incremento della produttività, fissato dal Ministero con l'obiettivo di spingere la società a ridurre i costi di gestione.

Per quanto attiene alla vigilanza, il contratto indica puntualmente gli aspetti sui quali il Ministero potrà esercitare tale potere. I costi della vigilanza sono interamente a carico del concessionario. Sarà in particolare costituito un organismo tecnico agile capace di effettuare rapidamente ogni attività istruttoria (in attesa che si possa in futuro costituire una vera e propria Autorità per i trasporti).

In merito agli investimenti, restano confermate le tabelle A e A1, mentre sono state soppresse le tabelle B ed E. Eventuali modifiche alla localizzazione degli investimenti, del resto, avrebbero comportato la necessità di riaprire un confronto di merito con la società, con conseguenti gravi ritardi nell'approvazione del contratto. La società sarà comunque tenuta a presentare una valutazione di redditività di tutti i programmi di investimento.

Per quanto concerne l'alta velocità, si è provveduto a rafforzare gli impegni reciproci sull'asse Milano-Roma-Napoli e a rendere esplicito lo stretto coordinamento funzionale tra la Torino-Milano e la linea internazionale Torino-Lione. In data 28 luglio 1995, si è conclusa favorevolmente la Conferenza dei servizi per la tratta Firenze-Bologna. Peraltro, la società si è impegnata a rivedere il meccanismo di sfruttamento eco-

nomico dell'alta velocità, alla luce delle direttive comunitarie. Sui meccanismi di finanziamento, dovrà essere reso più incisivo l'apporto del capitale di rischio, limitandosi l'importo dell'investimento dello Stato e la quota delle obbligazioni emesse dalle Ferrovie dello Stato e dalla TAV, anche se sarebbe inopportuno modificare ora i meccanismi finanziari per i programmi già avviati, pena gravi ritardi nella consegna delle opere.

Per quanto attiene agli obiettivi di sviluppo della rete ferroviaria, si prevede un consistente aumento delle quote di mercato nei segmenti del traffico *intercity* e del trasporto locale e delle merci. Si tende altresì al riequilibrio territoriale del sistema della mobilità ferroviaria con il potenziamento e miglioramento della rete meridionale (gli interventi relativi alle risorse di cui alle tabelle A e A1 interessano infatti la rete meridionale per il 36 per cento delle risorse complessive).

Il quadro generale dei nuovi itinerari internazionali, va poi riconsiderato alla luce delle previsioni di incremento del traffico merci per ferrovia tra l'Italia ed il resto d'Europa.

Il ministro Caravale risponde quindi a talune questioni poste dai senatori nel corso della discussione generale. Circa una presunta assenza di disegni strategici complessivi per il riequilibrio del territorio, fa notare che tale esigenza è stata tenuta presente nella impostazione del programma delle opere e forniture ferroviarie da realizzare. Certo, occorre non dimenticare la necessità per la società di perseguire il rinnovamento della gestione ferroviaria in una logica di impresa, che non sempre può coincidere con il carattere dichiaratamente sociale di taluni investimenti.

Per quanto concerne la necessità di seguire una linea di investimenti che tenga conto di un quadro unitario delle varie forme di trasporto, è noto che la soppressione del CIPET ha determinato una battuta di arresto in un processo che si era avviato con la elaborazione del Piano Generale dei Trasporti e che comunque, nelle intenzioni del Governo, dovrà senz'altro riprendere.

Tuttavia, nella impostazione del programma si è tenuta in debito conto l'esigenza di migliorare le comunicazioni con i paesi limitrofi e il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea sarà occasione per la definizione di scelte opportunamente coordinate tra i paesi interessati.

Osserva poi che gli investimenti in opere ferroviarie hanno giustificazione solo se queste sono idonee a soddisfare le esigenze di mobilità degli utenti che non possano essere soddisfatte altrimenti.

Per quanto riguarda le questioni relative all'alta velocità, osserva che in una prospettiva di crescita economica del paese appare senz'altro auspicabile la velocizzazione del sistema ferroviario anche nel Mezzogiorno, ma anche qui si tratta di accettare un'ottica di ragionevole gradualità.

Per quanto riguarda la Sicilia, condivide la necessità di provvedere al raddoppio, con caratteristiche di elevata velocità, delle tratte Messina-Palermo e Messina-Catania, ma per questo occorrono ulteriori risorse finanziarie pari a non meno di 5 mila miliardi oltre ai 1.700 già finanziati con il contratto di programma. Analogamente, il raddoppio della Catania-Siracusa richiederebbe l'impiego di ulteriori 1.200 miliardi.

Per la Sardegna sussistono le condizioni per individuare talune priorità, quali il raddoppio della Decimomannu-S. Gavino, la velocizza-

zione della dorsale sarda, la sistemazione del nodo di Olbia, mentre il miglioramento della linea Macomer-Nuoro è ipotizzabile solo se destinato ad aprire nuove prospettive per il traffico merci. Comunque, la problematica della Sardegna ha formato oggetto di esame da parte di una apposita Commissione ministeriale e di un accordo specifico tra la Regione e le Ferrovie dello Stato.

Per talune linee particolari, si pongono poi istanze di ripristino o di potenziamento (cita, per tutte, la Sicignano-Lagonegro, per il cui ripristino occorrono risorse per circa 90 miliardi e una durata di lavori di tre anni). Concludendo, si impegna comunque a richiamare l'attenzione del Governo e delle Ferrovie dello Stato su tutti i temi che la Commissione indicherà in sede di espressione del parere.

Sulla replica del Ministro dei trasporti e della navigazione, si apre quindi un breve dibattito incidentale.

Il senatore SPECCHIA chiede quali intenzioni abbia il Governo in ordine alla necessità di provvedere al raddoppio della tratta Bari-Lecce.

Il senatore CAMO richiama l'esigenza di un maggiore rispetto delle indicazioni del Parlamento, mentre le Ferrovie dello Stato sembrano voler perseguire esclusivamente l'obiettivo di ridurre i disavanzi. In particolare, sottolinea la necessità di alimentare adeguatamente, con una rete ferroviaria idonea, il porto di Gioia Tauro.

Dopo che il senatore PREVOSTO ha ribadito il giudizio negativo già da lui espresso in sede di discussione generale sull'attuale formulazione del contratto di programma, il senatore MEDURI sottolinea lo stato di assoluto degrado in cui versano le ferrovie calabresi, che hanno subito un taglio di 3.000 chilometri di linee. Fa notare che è stato sin qui disatteso un ordine del giorno approvato dalla Commissione che impegnava il Governo a reperire uno stanziamento di 15 miliardi per uno studio di fattibilità della velocizzazione della linea da Battipaglia a Praia a Mare. Infine rappresenta l'urgenza di provvedere al raddoppio della linea Lamezia Terme-Catanzaro Lido.

Il senatore ALÒ non condivide l'impostazione data dal Ministro alla questione del rapporto tra produttività degli investimenti e carattere sociale del servizio ferroviario.

Il senatore FABRIS richiama l'attenzione del Ministro sulla necessità di prolungare l'alta velocità da Venezia sino a Trieste e sulla importanza della linea Trento-Venezia ai fini dei collegamenti con il Brennero e dello sviluppo della portualità veneta.

Il senatore SCIVOLETTO lamenta il fatto che il Ministro non abbia fornito risposta a talune importanti questioni da lui poste nel corso della discussione generale (in particolare ricorda il problema del riequilibrio del territorio, quello dell'ammontare delle cosiddette compensazioni, la necessità di coerenza tra contratto di programma e indirizzi comunitari, il problema del rispetto del voto del Parlamento europeo sulle

linee transeuropee, la precaria situazione delle isole maggiori, il finanziamento dell'articolo 13 del contratto di programma, le infiltrazioni mafiose sugli appalti dell'alta velocità tra Roma e Napoli, le notizie di stampa circa presunte discrasie sui finanziamenti dell'alta velocità per i quali il contratto di programma fissa 5.082 miliardi mentre il prossimo disegno di legge finanziaria li eleverebbe a 9.000 miliardi). In assenza di tali precisazioni, il giudizio sui contenuti dei documenti in titolo rischia di restare negativo.

Il senatore RAGNO ribadisce l'intervento da lui svolto in discussione generale sulla situazione di degrado della Sicilia e chiede come intenda il Governo reperire i fondi necessari - indicati dallo stesso Ministro - per il raddoppio della Palermo-Messina-Catania.

Dopo che il senatore STANZANI GHEDINI ha chiesto notizie circa i tempi di realizzazione del raddoppio della Bologna-Verona, il senatore GIBERTONI ritorna sul problema delle infiltrazioni mafiose sugli affidamenti di opere dell'alta velocità tra Roma e Napoli e ravvisa l'esigenza di un maggiore coinvolgimento del Parlamento nei processi decisionali di politica ferroviaria.

Il senatore ARMANI chiede quali siano i criteri in base ai quali si fissa il rapporto tra redditività di una determinata linea e sua utilità sociale e si sofferma quindi sull'importanza della linea Valsugana che collega Trento a Venezia.

Il senatore PETRICCA lamenta il fatto che il contratto di programma sembra dimenticare la linea Pontremolese, che svolge un'importante funzione strategica e ricorda che dal 2003 la Svizzera assicurerà solo il trasporto merci su ferrovia. Occorre pertanto porre attenzione al problema dei collegamenti ferroviari con questo paese.

A conclusione del dibattito incidentale, su proposta del relatore PEDRAZZINI e del senatore FALQUI, la Commissione conviene sulla esigenza di una riunione informale dei componenti della Commissione per domani alle ore 17, allo scopo di addivenire alla redazione di uno schema di parere che possa trovare il consenso di tutti i Gruppi, al fine di poter poi concludere l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo in una seduta che potrà essere convocata per il prossimo martedì 26 settembre.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 17,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 1995

106ª Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0061ª)

Il Presidente FERRARI informa che il Comitato ristretto per l'esame preliminare dei disegni di legge nn. 1650, 1891, 1987 e 2015 in materia di quote latte, la cui riunione si è testè conclusa, ha sollecitato la presenza, in sede di Commissione, del ministro Luchetti per acquisire gli orientamenti del Governo sui provvedimenti all'esame della Commissione, e per acquisire informazioni sui vari problemi connessi alla produzione lattiera per la campagna in corso.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(840) CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari

(1007) ROBUSTI . - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari

(1489) BORRONI ed altri. - Nuovo sistema dei servizi in agricoltura e riforma dei consorzi agrari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 luglio.

Il PRESIDENTE fa presente che il relatore senatore Cusimano, dopo un approfondito dibattito svoltosi in sede di Comitato ristretto, ha presentato un testo unificato, da intendersi quale testo del relatore, che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il relatore CUSIMANO riassume sinteticamente le vicende che hanno contrassegnato la legislazione sui Consorzi agrari, a partire dalla legge n. 561 del 1956, caratterizzata dalla costruzione di un sistema bipolare integrato tra Federconsorzi e Consorzi agrari provinciali o interprovinciali. Ricorda quindi come, venuto a mancare il polo Federconsorzi, siano rimasti ad operare i soli Consorzi agrari, alcuni dei quali in liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, mentre gli altri, pur se *in bonis*, versano comunque in gravi difficoltà. Ribadita quindi l'esigenza di evitare la scomparsa di questi organismi essenziali all'agricoltura italiana, che costituiscono una rete di supporto, capillarmente diffusa, indispensabile agli interessi non solo degli agricoltori, ma di tutto il Paese, il relatore ricorda come diverse forze politiche, a cominciare da quelle del Polo, abbiano presentato vari disegni di legge in materia. Considerato peraltro che, pur attraverso un intenso lavoro del Comitato ristretto, è già trascorso un anno, sottolinea l'urgenza di provvedere, anche in considerazione della circostanza che ai Consorzi in liquidazione coatta amministrativa è sostanzialmente precluso l'accesso al credito bancario, risultandone quindi contratta la possibilità di concedere dilazioni di pagamento agli agricoltori; si sofferma inoltre sulla necessità di una nuova redistribuzione dei Consorzi sul territorio nazionale, con accorpamenti e scorpori, il che rende indifferibile il varo del provvedimento di riforma.

Ricordate quindi le audizioni svoltesi con le categorie interessate e l'ampio e approfondito dibattito svoltosi, sia in sede di Commissione plenaria che in sede di Comitato ristretto, fa rilevare che il testo unificato dei tre progetti di legge accoglie, a suo avviso, tutte le istanze compatibili fra di loro.

Dopo aver quindi segnalato l'opportunità di fissare un termine, per la presentazione, comunque, di eventuali emendamenti, invita conclusivamente la Commissione ad una tempestiva conclusione dell'*iter*, per dare nuovo impulso agli organismi dei Consorzi e all'agricoltura italiana, dichiarandosi sin d'ora disponibile anche alla sede deliberante, qualora la Commissione accogliesse l'impostazione del testo da lui presentato.

Il presidente FERRARI propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di giovedì 28 settembre.

Conviene la Commissione.

Si svolge quindi un ulteriore breve dibattito, di carattere procedurale.

Il senatore ROBUSTI, nel dichiarare di convenire sulla necessità di una urgente conclusione dell'esame, si sofferma brevemente sulla relazione presentata alle Camere dalla Commissione ministeriale di indagine sulla Federconsorzi, rilevando come sarebbe opportuno approfondire - anche attraverso una eventuale audizione del responsabile del gruppo di lavoro estensore del testo - il contenuto della relazione, che contiene dati interessanti, in particolare sui risvolti finanziari della gestione.

Il senatore CUSIMANO dichiara di condividere l'esigenza di svolgere comunque un esame sulla relazione.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle richieste, si riserva ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

MATERIA DI COMPETENZA

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento sul problemi dello sviluppo della montagna

(Seguito dell'esame e approvazione)

(R050 001, C09*, 0003*)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 luglio.

Il presidente FERRARI ricorda che nella seduta del 19 luglio, in qualità di relatore, aveva già illustrato lo schema di relazione all'Assemblea sui problemi dello sviluppo della montagna. Ricorda altresì che è stato recentemente approvato dalla Presidenza del Senato anche il programma dell'indagine conoscitiva, già deliberata, vertente sempre sui problemi della montagna e sulla legislazione di supporto.

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione, all'unanimità, approva la proposta di relazione presentata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 16,30.

**TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 840-1007-1489**

proposto dal relatore

«MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI»

Art. 1.

(Natura giuridica)

1. I Consorzi agrari, già disciplinati dal decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1235, ratificato con legge 7 aprile 1956, n. 561, conservano, senza soluzione di continuità, la natura giuridica di società cooperative a responsabilità limitata e sono regolate dalla presente legge, nonché per quanto non è ivi disposto, dagli articoli 2514 e seguenti del titolo 6 del libro V del Codice Civile.

Art. 2.

(Scopi)

1. I Consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione e al miglioramento della produzione agricola, alla predisposizione di servizi per gli agricoltori e all'approvvigionamento dei mezzi tecnici necessari all'esercizio delle attività agricole. A tale fine essi:

a) producono, acquistano e vendono fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, mangimi, macchine e attrezzature agricole, scorte vive e morte e tutto ciò che torna utile agli agricoltori;

b) eseguono, promuovono ed agevolano la raccolta, il trasporto, la conservazione, il collocamento e la trasformazione dei prodotti del suolo, operando sia per conto dei soci e dei conferenti, sia come parti sia come fornitori dell'industria alimentare;

c) compiono operazioni di credito agrario di esercizio in natura, nonché operazioni di anticipazione agli agricoltori che conferiscono i loro prodotti all'ammasso volontario, operazioni di raccolta finanziaria dagli agricoltori a titolo di acconto sulla fornitura di mezzi tecnici e servizi identificati in corso d'anno;

d) effettuano studi e ricerche nell'interesse dell'agricoltura anche attraverso l'impianto di campi e di stazioni sperimentali;

e) possono costituire società i cui scopi interessino l'attività consortile anche in collegamento con altri Consorzi agrari o con terzi;

f) svolgono la funzione di assuntore per conto dello Stato o dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) ed effettuano tutte le operazioni necessarie per la raccolta e la conservazione dei prodotti agricoli oggetto di intervento, ivi compresa la conservazione delle

scorte strategiche. Le gestioni connesse a tali operazioni sono tenute separate dalla gestione relativa alla normale attività.

Art. 3.

(Esclusività della denominazione)

1. La denominazione di *Consorzio agrario*, seguita dalla specificazione territoriale è riservata esclusivamente alle cooperative disciplinate dalla presente legge.

Art. 4.

(Ambito territoriale)

1. Il Ministro per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, con decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge indica, su base provinciale, interprovinciale, regionale o interregionale, l'ambito territoriale di ogni *Consorzio agrario*.

2. L'assemblea dei soci di ogni *Consorzio agrario* decide entro 90 giorni di accettare l'ambito territoriale di cui al comma precedente. In caso di rifiuto, l'assemblea del *Consorzio agrario* deve approvare entro i successivi 90 giorni dalla deliberazione un piano economico-finanziario che dimostri la capacità del *Consorzio* medesimo di operare in modo autonomo per un periodo di almeno cinque anni. A tale piano approvato si può opporre il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali con motivato parere approvato dal Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 491 del 1993.

3. È in facoltà dell'assemblea dei soci del *Consorzio agrario*, trascorsi almeno i primi tre anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, deliberare lo scorporo e la contestuale costituzione di altro *Consorzio agrario* su base territorialmente diversa. Tale decisione dovrà essere convalidata dal Ministero per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, sentito il parere del Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali di cui al comma 1. Analoga procedura deve essere osservata per il caso di fusione tra *Consorzi*.

4. I soci appartenenti all'area territoriale scorporata hanno diritto di chiedere che la quota e le azioni da loro sottoscritte vengano devolute al nuovo *Consorzio*.

5. Le operazioni di fusione o scissione dei *Consorzi agrari* sono esenti da tasse o imposte.

Art. 5.

(Soci)

1. Hanno diritto di essere soci dei *Consorzi agrari* le persone fisiche e giuridiche che esercitano, ai sensi dell'articolo 2135 del codice

civile, una impresa agricola in veste di proprietari, enfiteuti, usufruttuari, affittuari o coloni parziari.

2. La qualità di socio si acquista mediante l'iscrizione nel libro dei soci previa verifica, da parte del Consiglio di Amministrazione, del titolo che ne autorizza l'iscrizione, ai sensi del comma 1, e accertamento dell'avvenuto versamento della quota per le azioni sottoscritte. In caso di cessione della quota per atto tra vivi o per causa di morte, il Consiglio di Amministrazione verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 in capo al subentrante.

3. La perdita della qualifica di socio avviene quando cessano le condizioni di cui al comma 1. Sulla domanda di recesso o, nel verificarsi della predetta situazione anche in assenza di domanda, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dichiara il recesso o la decadenza del socio.

4. Avverso alle deliberazioni relative all'ammissione del socio o alla perdita di tale qualifica, è ammesso ricorso al Ministro per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali il quale decide con provvedimento inappellabile.

Art. 6.

(Quote e azioni di partecipazione)

1. Alle quote di partecipazione e alle azioni che ciascun socio può possedere si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, fatta eccezione per il valore nominale dell'azione che viene stabilito in lire un milione. Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo dell'azione, anche il sovrapprezzo di cui all'articolo 2525 del Codice Civile, tenuto conto delle riserve patrimoniali formatesi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La riserva ordinaria risultante alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferita a capitale sociale ed attribuita ad aumento del valore delle azioni dei soci già iscritti che devono, entro tre mesi dalla predetta data, integrare le quote fino a raggiungere l'importo di lire un milione. In mancanza del versamento integrativo il socio decade dalla qualifica e ha diritto al rimborso della quota come sopra maggiorata.

3. L'articolo 2548 del Codice Civile, commi primo e secondo, si applica ai Consorzi agrari in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I Consorzi agrari possono inoltre emettere azioni di partecipazione cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della citata legge n. 59 del 1992.

4. Qualora si proceda alla distribuzione di dividendi, il loro ammontare non può superare l'interesse legale ragguagliato al valore nominale dell'azione.

5. In caso di recesso esclusione o morte del socio, senza subentro di eredi nella relativa qualifica, egli o gli eredi hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni.

6. Nella ipotesi di scioglimento del Consorzio agrario i soci hanno diritto alla ripartizione pro quota dell'eventuale residuo attivo del capitale sociale. L'eventuale eccedenza patrimoniale è devoluta ai fini di pubblica utilità di carattere agrario della regione in cui si trova

la sede legale del Consorzio. In conformità di quanto stabilito dall'Assemblea generale dei soci che avrà deliberato la liquidazione.

Art. 7.

(Organi)

1. Sono organi del Consorzio agrario:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) la Presidenza;
- e) il Collegio Sindacale.

Art. 8.

(Assemblee ordinaria e straordinaria)

1. Le Assemblee dei Consorzi agrari sono ordinarie e straordinarie.

2. Le assemblee ordinarie sono convocate dagli amministratori entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne riconosca le necessità o ne facciano richiesta scritta e motivata il Collegio sindacale o almeno il 10 per cento dei soci.

4. Le assemblee ordinaria e straordinaria sono costituite dai soci iscritti nel relativo libro da almeno tre mesi.

5. Le assemblee generali sono precedute, ai sensi dell'articolo 2533 del Codice Civile, da assemblee parziali, convocate dagli amministratori in località, sedi del consorzio o di sue agenzie scelte dagli amministratori in relazione al numero dei soci e all'estensione del Consorzio. Nelle assemblee parziali, presiedute dal presidente del Consorzio o da un suo delegato, viene eletto, a scrutinio segreto e con il sistema proporzionale, un delegato ogni cinquanta soci, o frazione superiore a venticinque, intervenuti di persona o per delega all'assemblea parziale. Ogni socio può ricevere fino ad un massimo di tre deleghe. Ogni delegato eletto nelle assemblee parziali deve intervenire personalmente all'assemblea generale e rappresenta 50 soci. Le persone giuridiche sono rappresentate nelle assemblee dal proprio presidente.

6. Alla elezione degli amministratori e dei sindaci si procede con votazione a scrutinio segreto.

7. La convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, generali o parziali deve essere fatta mediante inserzione nel foglio degli annunci legali delle province o delle regioni interessate e su almeno un giornale locale quindici giorni prima della data di convocazione.

8. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno e deve essere affisso presso la sede sociale, nelle sedi periferiche e presso gli albi dei comuni situati nell'ambito territoriale del Consorzio agrario.

9. È di competenza dell'assemblea ordinaria anche ai sensi dell'articolo 2364 del Codice Civile:

- a) approvare il bilancio;
- b) deliberare il riparto degli utili in conformità di quanto previsto all'articolo 2536 del Codice Civile;
- c) eleggere gli amministratori, il collegio dei sindaci e il suo presidente.

10. In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza, di persona o per delega, della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno ad una ora di distanza da quella stabilita per la prima, l'assemblea è valida quale che sia il numero dei partecipanti. Le stesse modalità valgono per le assemblee parziali.

11. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti, fatto salvo il caso contemplato all'articolo 4, comma 2, ed il caso di scioglimento anticipato della società, per i quali in prima e in seconda convocazione occorre sempre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci del Consorzio.

Art. 9.

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione dei Consorzi agrari è composto da undici membri.

2. I Consiglieri sono eletti con voto segreto su schede che possono contenere fino a un massimo di tre preferenze e risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge o dallo Statuto non siano riservati all'assemblea.

4. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri al Comitato esecutivo e conferire procure generali o speciali al Direttore o ad altri dirigenti.

5. Le deliberazioni del Consiglio debbono aver luogo alla presenza almeno della maggioranza dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

6. I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

Art. 10.

(Comitato Esecutivo)

1. Il Comitato Esecutivo è costituito da tre membri designati dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica tre anni. Di esso fanno parte, inoltre, di diritto, il Presidente e il Vice Presidente.

2. Spettano al Comitato Esecutivo le attribuzioni ad esso assegnate dallo statuto e quelle ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile.

3. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono assunte in presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Art. 11.

(Presidenza)

1. La Presidenza è costituita dal Presidente e dal Vice Presidente eletti dal Consiglio tra i propri membri.

2. Il Presidente ha la rappresentanza attiva e passiva in giudizio del Consorzio agrario, presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo. In caso di sua assenza, sospensione o impedimento le funzioni suddette vengono assolte dal Vice Presidente.

3. La firma sociale spetta congiuntamente al Presidente e al Direttore.

Art. 12.

(Collegio Sindacale)

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre membri effettivi di cui due eletti dall'assemblea dei soci e un terzo designato dal Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali tra i dirigenti e i funzionari di ruolo del Ministero, nonchè da due membri supplenti eletti anch'essi dall'assemblea dei soci.

2. I Sindaci effettivi assistono alle assemblee generali dei soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13.

(Distribuzione degli utili)

1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 2536 del Codice Civile gli utili netti di esercizio conseguiti senza rivalutazione di bilancio sono ripartiti come segue:

- a) il 20 per cento a riserva ordinaria;
- b) il 10 per cento a riserva straordinaria indivisibile;
- c) il 3 per cento degli utili al netto delle riserve obbligatorie di cui ai punti a) e b), in relazione a quanto previsto agli articoli 11, comma 6 e 20, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- d) la quota residua è distribuita ai soci nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14.

(Poteri di Vigilanza)

1. I poteri previsti dagli articoli 2542, 2543, 2544 e 2545 del Codice Civile, sono esercitati per tutti i Consorzi agrari dal Ministero per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, il quale ha la facoltà di disporre ispezioni sul funzionamento dei Consorzi e di sospendere o annullare l'esecuzione delle delibere o atti ritenuti contrari alle leggi, ai regolamenti o allo Statuto, entro tre mesi dall'invio della delibera o dal rilevamento dei predetti atti.

2. I Consorzi debbono dare comunicazione al predetto Ministero dei bilanci e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Art. 15.

(Controversie tra Consorzi)

1. Le controversie tra Consorzi sono decise da un collegio arbitrale, con funzione di amichevole compositore, costituito da tre membri, due dei quali nominati rispettivamente dalle parti e il terzo d'accordo tra esse, o, in mancanza di accordo, dal Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

Art. 16.

(Associazioni dei Consorzi Agrari)

1. I Consorzi agrari sono riuniti in Associazione Nazionale per il loro coordinamento e per la cura dei loro interessi di carattere generale.

2. L'Assemblea dei soci approva lo statuto che prevede la durata triennale degli incarichi, la disciplina della sua attività e l'elezione di un Comitato Direttivo composto da sette membri.

3. Il Comitato Direttivo elegge tra i propri membri un Presidente che assume la rappresentanza attiva e passiva in giudizio dell'associazione, e presiede il Comitato Direttivo; il Comitato nomina altresì un segretario, da scegliere tra i Direttori dei Consorzi agrari.

4. La firma sociale della Associazione è attribuita congiuntamente al Presidente e al Segretario, e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ad uno dei membri del Comitato Direttivo appositamente delegato e al Segretario stesso.

5. L'associazione cura la tenuta di un apposito elenco in cui sono iscritti, su delibera del Comitato Direttivo, i Dirigenti dei Consorzi agrari di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nell'ambito dei Consorzi stessi, tra i quali le Amministrazioni consortili scelgono il Direttore dei rispettivi Consorzi.

6. I Consorzi agrari possono costituire anche associazioni regionali con la stessa procedura prevista per la costituzione dell'associazione nazionale, per la rappresentanza, in sede regionale, di comuni interessi.

Art. 17.

(Abrogazione e Norme Transitorie)

1. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e il decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 789 ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4437, articolo 2, lettera *b*), nella parte in cui affida la vigilanza sui Consorzi alla regione siciliana, sono abrogati.

2. I Consorzi agrari conservano tutte le attività esercitate nonchè l'inquadramento previdenziale di cui al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1987.

3. Tutti gli atti che importino trapasso di diritti o di obbligazioni tra Consorzi agrari, in conseguenza delle disposizioni della presente legge, sono esenti da tasse ed imposte e gli onorari dei notai per gli atti su indicati sono ridotti alla metà.

4. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto ministeriale con il quale, ai sensi dell'articolo 4, si procede alla ridefinizione nell'ambito territoriale dei Consorzi agrari, gli amministratori dei Consorzi interessati ad accorpamenti, fusioni o scorpori avviano le procedure previste dagli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile.

5. I Consorzi agrari sottopongono all'approvazione dell'Assemblea straordinaria un nuovo statuto in armonia con le disposizioni della presente legge e procedono al deposito di detto statuto, unitamente a copia della *Gazzetta Ufficiale* in cui la legge che li disciplina è pubblicata presso l'Ufficio del Registro delle imprese.

6. Nel decreto di cui al comma 1 dall'articolo 4 saranno previste particolari disposizioni per i Consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, autorizzati all'esercizio provvisorio delle attività di impresa, per consentire il loro accorpamento con i Consorzi delle diverse aree territoriali definite nello stesso decreto. A tal fine il Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, con apposito decreto, può revocare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio delle attività di impresa dei Consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, ricompresi nell'ambito territoriale del Consorzio incorporante, il quale succede nella titolarità di tutte le attività di impresa, ivi compresi fitti attivi e passivi, le licenze di commercio e di produzione già svolte dal Consorzio in liquidazione di cui si sia revocato l'esercizio provvisorio. La fusione di Consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa può venire nell'ambito di quello ritornato *in bonis*, previa revoca dell'esercizio provvisorio degli altri Consorzi agrari destinati alla fusione.

7. Le operazioni relative all'attuazione del concordato preventivo della Federazione Italiana dei Consorzi agrari, sino a chiusura del concordato stesso, sono curate da un Commissario governativo e sottoposte alla vigilanza del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

8. Le disposizioni di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, si applicano anche alle ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di beni immobili da parte della Federazione Italiana dei Consorzi agrari alla Società di gestione per il realizzo S.p.A.

in relazione alla procedura di concordato preventivo a cui la stessa Federazione è stata ammessa.

9. Dal corrispettivo che i Consorzi agrari devono versare nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto, ai sensi del precedente comma, è detratto l'aumento di valore dell'immobile determinatosi a seguito dei miglioramenti dagli stessi Consorzi effettuati e quali risultanti al momento dell'acquisto, con riferimento al valore attuale di mercato dell'immobile non migliorato.

10. I Consorzi agrari, conduttori degli immobili trasferiti dalla Federazione Italiana Consorzi agrari alla Società di Gestione per il realizzo S.p.A. nell'ambito della procedura di concordato preventivo possono altresì esercitare, in deroga alla normativa vigente, il diritto di riscatto di cui all'articolo 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il diritto di riscatto potrà essere esercitato anche nei confronti di società costituite per iniziativa della predetta Società di Gestione per il realizzo S.p.A. che abbiano acquistato gli immobili di cui sopra.

11. I titoli di credito dei Consorzi agrari verso lo Stato, derivanti dai rendiconti approvati con decreti registrati dalla Corte dei Conti, relativi alle gestioni di ammasso obbligatorio o di commercializzazione dei prodotti agricoli per gli anni 1962-1963 e 1963-1964, costituiscono mezzi finanziari di cui i Consorzi agrari possono avvalersi in sede di concordato o per il ripianamento di passività onerose, nonché per immobili strumentali, necessari all'esercizio della loro attività istituzionale.

12. Nel caso le operazioni di ristrutturazione o fusione dei Consorzi agrari dovessero comportare effetti sui livelli occupazionali, il Consorzio ristrutturato o incorporante ha diritto di richiedere, entro il 31 dicembre 1996 per la durata di un biennio, il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, indipendentemente dai periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria già usufruiti dai Consorzi agrari preesistenti alle fusioni o dal singolo Consorzio prima della ristrutturazione.

13. Per le eventuali eccedenze di personale risultanti nel corso o al termine del periodo di riorganizzazione i lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1997, nel limite massimo di 400 unità avranno diritto all'indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, dalla cessazione del rapporto alla data di conseguimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia. Il trattamento suddetto spetta ai lavoratori che abbiano compiuto una età non inferiore di cinque anni a quella minima prevista per il pensionamento di vecchiaia e siano in possesso di una anzianità contributiva non inferiore a quindici anni, ovvero abbiano una anzianità contributiva di 28 anni e una età di dieci anni inferiore a quella minima prevista per il pensionamento di vecchiaia. I requisiti per il pensionamento, ai fini della presente disposizione, sono quelli in vigore alla data del 31 dicembre 1992.

14. La Società di Gestione per il realizzo S.p.A. conferisce in apposito fondo i titoli di credito verso lo Stato relativi alle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione, di cui al precedente comma 11, già in possesso dei Consorzi agrari e ceduti alla Federconsorzi nell'ambito della procedura di concordato preventiva. Il fondo è destinato alla concessione di mutui trentennali ai Consorzi agrari per

l'acquisto di beni strumentali dagli stessi utilizzati per le attività istituzionali o per il ripianamento delle passività onerose, con tasso di interesse pari al tasso di svalutazione annualmente programmato.

TITOLO II

Art. 18.

(Rete Servizi in Agricoltura)

1. Allo scopo di migliorare la rete dei servizi in agricoltura e di promuovere nuove tecnologie di produzione che valorizzino un maggior reddito, qualità dei prodotti agricoli ed assicurino un maggior reddito agli agricoltori, potranno essere costituite, in sede regionale, apposite agenzie in forma di società cooperative, delle quali hanno diritto di essere soci: i Consorzi agrari, le Società Cooperative Agricole, le Associazioni dei Produttori Agricoli riconosciute, e le Associazioni di Commercianti privati che operano nel settore dell'agricoltura.

Art. 19.

(Consulta dei Servizi)

1. È istituita presso il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, la Consulta Nazionale dei servizi in Agricoltura, composta dal *Ministro o da un suo delegato e da tre rappresentanti delle Regioni*, designato dal Comitato Permanente nonchè da due rappresentanti designati dalle Unioni Nazionali delle Associazioni dei Produttori Agricoli Riconosciute, da tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni Nazionali di Tutela del Movimento Cooperativo, da tre rappresentanti designati dagli Istituti di Ricerca e Sperimentazione Agraria.

2. La Consulta ha lo scopo di definire una organica politica dei servizi finalizzati anche alla ristrutturazione ed all'orientamento di mercato delle imprese.

3. Con decreto del Ministro, da emanarsi, d'intesa con il Comitato Permanente, entro sei mesi, sono stabilite le modalità di funzionamento della Consulta.

4. Entro sei mesi dal decreto di cui al precedente comma, le Regioni predispongono sulla base degli indirizzi formulati dalla Consulta, programmi per la costituzione delle Agenzie e per la predisposizione dei servizi di cui alla presente legge.

Art. 20.

(Istituzione di Fondi)

1. Le Agenzie possono istituire fondi per la realizzazione delle finalità indicate dal precedente articolo 18 ai quali si applicano le disposizioni tributarie di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3 della legge 14 ago-

sto 1993, n. 344, fermo restando che i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi non concorrono a formare reddito imponibile dei partecipanti.

2. Alle Agenzie possono essere affidati l'attività di collaudo, di divulgazione e trasferimento delle nuove tecnologie di produzione delle biotecnologie, delle conoscenze in materia di lotta integrata in collaborazione con gli Istituti di Ricerca e Sperimentazione Agraria e con i servizi di divulgazione di cui al regolamento CEE 270/79 del Consiglio del 6 febbraio 1979 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dal presente provvedimento si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1995, 1996 e 1997, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

PROPOSTA DI RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA SUI PROBLEMI DELLO SVILUPPO DELLA MONTAGNA DELL'EUROPA

(Art. 50, comma 1, del Regolamento)

del senatore Francesco FERRARI

Le condizioni oggettive dei territori di montagna in Europa - ed in particolare in Italia - sono ormai tali da richiedere un organico intervento a favore di una globale politica di sviluppo e di valorizzazione da parte degli Stati membri della Comunità europea, sia in ordine agli aspetti più propriamente economici per i diversi settori produttivi, che per quanto attiene all'esigenza di una adeguata salvaguardia dell'ambiente e delle sue risorse, materiali ed umane.

Il complesso problema della Montagna è già stato oggetto di specifici ed importanti studi negli ultimi anni. In particolare, il Comitato economico e sociale delle Comunità Europee ha adottato il 28 aprile 1988 un articolato parere d'iniziativa su «Una politica per le aree montane», che costituisce importante ed emblematico documento sulla situazione in atto nei vari paesi e sulle possibili direzioni di sviluppo verso le quali far convergere gli sforzi comuni.

La Sezione «sviluppo regionale» del medesimo Comitato ha in proposito ampiamente motivato, in una esemplare relazione informativa, la necessità di rivolgere specifica attenzione alle aree montane d'Europa con lo scopo di formulare proposte di merito per una unificante politica comunitaria della montagna volta a:

- salvare il patrimonio naturale, umano e culturale della montagna;
- fermare lo spopolamento delle aree montane;
- perseguire una strategia dello sviluppo che aggredisca le cause strutturali e non solo gli effetti dello squilibrio;
- rendere competitive le condizioni di vita nelle aree montane;
- sviluppare l'occupazione.

Il parere d'iniziativa del Comitato economico e sociale individua inoltre alcuni «criteri guida» necessari per raggiungere con il massimo di efficacia gli obiettivi posti:

- approccio globale ed integrato allo sviluppo, intervenendo sui vari aspetti dello sviluppo: economico, sociale, culturale, ecologico, tecnologico, istituzionale;
- azione delle strutture di produzione e creazione di nuove imprenditorialità, aggregando forze imprenditoriali locali insieme a managerialità esterne;

valorizzazione di tutte le risorse endogene, sia naturali che umane;

tecnologie appropriate ma non povere, messe a punto anche attraverso la localizzazione di attività di ricerca nelle aree di montagna; sinergie e non solo equilibrio tra sviluppo e salvaguardia dell'ambiente, intendendo l'ambiente non come vincolo ma come risorsa da utilizzare nel processo di sviluppo;

programmi e progetti integrati di iniziativa e di spesa, superando gli interventi settoriali e l'incentivazione su domanda;

auto-organizzazione dello sviluppo, intesa come modalità di partecipazione delle collettività delle aree montane alle scelte ed ai processi di sviluppo;

solidarietà concreta della collettività, quale strumento per sostenere concretamente i processi di autosviluppo.

In definitiva, la Comunità deve farsi carico dell'esigenza di pervenire alla omogeneizzazione, estensione e sviluppo delle politiche delle aree montane, con la definizione e la messa in atto di una specifica politica comunitaria.

La legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane», si è già messa sul versante della promozione di una nuova specifica politica di sviluppo per la montagna italiana, globale ed integrata, in linea con gli orientamenti comunitari sopra richiamati.

Inoltre il Fondo nazionale contemplato dalla medesima legge all'articolo 2 è previsto che venga alimentato anche da trasferimenti comunitari.

Tale normativa - in ragione delle specificità delle problematiche presenti in montagna e quindi della necessità di un approccio parzialmente differenziato nella risoluzione delle medesime - contempla molte misure di intervento di carattere derogatorio rispetto al normale regime disciplinante singoli aspetti e materie (vedi ad esempio articolo 10 - autoproduzione e benefici in campo energetico; articolo 12 - servizi, usi civici; articolo 16 - agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali; articolo 17 - incentivi alle pluriattività; articolo 18 - assunzioni a tempo parziale; articolo 19 - incentivi per l'insediamento in zone montane; articolo 21 - scuole dell'obbligo; eccetera).

Il Governo italiano potrebbe utilmente intervenire in sede comunitaria con la proposta di un apposito Regolamento per la montagna, ispirato ai medesimi principi, che contempli specifiche misure di carattere differenziato rispetto alla normale disciplina generale, ad esempio in materia di quote di produzione del latte, che potrebbe vedere esclusa la montagna dai vincoli oggi in essere, in modo da favorire la predisposizione di azioni di sostegno mirato a favore dell'economia e dei servizi alle popolazioni, anche di natura derogativa e speciale.

Si ritiene, pertanto, di dover proporre che l'Italia richieda alla Commissione l'approntamento di un Regolamento per la montagna d'Europa, volto a dare concreto avvio ad una mirata ed organica politica co-

mune, che contempli altresì per le zone montane il superamento dell'attuale regime restrittivo delle «quote» di produzione e che preveda lo stanziamento di finanziamenti da destinare, ove costituiti, a Fondi nazionali per la montagna - come già fatto dal legislatore italiano - per lo specifico sviluppo di tali territori.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 1995

202^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARPI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Carlo DE BENEDETTI, presidente e amministratore delegato della Olivetti ing. C. & C. spa, accompagnato dal dottor Paolo MANCINELLI.

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10^a, 0043^a)

Il presidente CARPI riferisce sullo stato di elaborazione di tutti i disegni di legge che la Commissione sta esaminando. Per quanto riguarda i disegni di legge sulla istituzione della direzione generale delle piccole e medie imprese (atti Senato nn. 1667, 1621 e 1933) propone l'audizione a livello informale del presidente della Confcommercio Billè. Quanto al disegno di legge Germanà ed altri, concernente l'istituzione di un ruolo degli abilitati all'assunzione di giochi e scommesse (atto Senato n. 1578), il senatore TURINI propone l'audizione di rappresentanti dei Ministeri del tesoro e degli interni e della Federazione italiana giuoco calcio.

Con riferimento all'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale, il presidente Carpi propone l'audizione del professor Predieri, commissario liquidatore dell'EFIM e del dottor Fabiani, presidente della FINMECCANICA.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori BALDELLI, STEFANI, CANGELOSI, WILDE, PAPPALARDO, PUGLIESE, TURINI e LOMBARDI CERRI, la Commissione unanime conviene con le proposte avanzate dal Presidente e dal senatore Turrini.

La senatrice BALDELLI, i senatori PUGLIESE e LOMBARDI CERRI sollecitano l'esame, rispettivamente, dei disegni di legge concernenti: «Norme per la valorizzazione delle scuole, dei mestieri, delle botteghe e dei laboratori d'arte» (atto Senato n. 1382), «Modifica delle norme per il contenimento dei consumi energetici» (atto Senato

n. 1971) e «Riconoscimento e regolazione del servizio di verifica degli impianti interni e degli apparecchi utilizzatori del gas, a valle del misuratore di portata» (atto Senato n. 1936). Il PRESIDENTE assicura la sollecita iscrizione all'ordine del giorno di tali iniziative, allorchè la Commissione avrà esaurito l'esame di parte dei provvedimenti già iscritti.

La Commissione unanime conviene.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C10, 0020)

Il presidente CARPI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione dell'ingegner Carlo De Benedetti, presidente e amministratore delegato della Olivetti ing. C. & C. spa

(Seguito dell'indagine conoscitiva e rinvio)
(R048 000, C10, 0001)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta pomeridiana dell'11 luglio.

Dopo una breve introduzione del presidente CARPI, l'ingegner DE BENEDETTI ritiene che ai fini di un efficace processo di privatizzazione in Italia, la creazione di condizioni di crescita della concorrenza di mercato e di liberalizzazione dei monopoli sia un presupposto essenziale: il processo di privatizzazione, infatti, non è fine a sè stesso e non consiste solo nel trasferimento a privati di imprese di proprietà dello Stato.

La privatizzazione è un'occasione per rafforzare la crescita del mercato e della concorrenza, uscendo dalla logica del monopolio di diritto e di fatto. Contemporaneamente essa deve consentire di ridisegnare il ruolo dello Stato nell'economia che non è quello di operatore economico ma di promotore, regolatore e garante di condizioni per un mercato realmente competitivo. La tesi di alcuni, secondo la quale il processo di privatizzazione delle grandi imprese pubbliche, delle *public utilities*, deve avvenire in parallelo con il processo di liberalizzazione dei monopoli o addirittura prima, sarebbe un errore molto grave poichè rischierebbe di trasformare semplicemente un monopolio pubblico in un monopolio privato: occorre quindi prima liberalizzare e poi privatizzare se si intende rafforzare le condizioni per una effettiva concorrenzialità del mercato attraverso la preventiva definizione di regole, condizioni e

tempi della liberalizzazione. Diversamente la privatizzazione di attività in monopolio od oligopolio ristretto si traduce solo in un passaggio di mano della proprietà che potrebbe addirittura determinare effetti perversi.

Il processo in atto di liberalizzazione e privatizzazione delle telecomunicazioni in Germania fornisce una chiara indicazione di come correttamente occorre procedere: infatti il programma di privatizzazione della *Deutsche Telekom* prevede di partire con la cessione di una prima *tranche* pari a circa il 20 per cento del capitale alla metà del 1996, solo dopo che saranno definite per legge le nuove regole del gioco ed avviate le procedure di gara per le nuove concessioni in concorrenza, che dovranno essere operative dal 1° gennaio 1998, come stabilito a livello comunitario. Una seconda *tranche* verrà messa sul mercato solo quando saranno attivati i nuovi operatori, cinque nuove società che stanno per entrare in competizione con *Deutsche Telekom* nella fornitura di reti e servizi in concorrenza.

Occorre anche ricordare che la privatizzazione di *British Telecom* è avvenuta solo dopo che è stato avviato il grande processo di liberalizzazione delle telecomunicazioni che ha trasformato il Regno Unito nel mercato più competitivo a livello mondiale. È da sottolineare che questo doppio processo ha consentito a *British Telecom* di divenire un grande competitore sulla scena internazionale e di quasi triplicare il suo valore di mercato e i suoi utili.

Oggi qualsiasi politica di privatizzazione deve partire dalla consapevolezza che è in atto a livello mondiale una fase di radicale trasformazione dei sistemi economici sotto la spinta di due fenomeni concomitanti, la globalizzazione dei mercati, che determina una competizione sempre più globale, e una spinta tecnologica senza precedenti. La risposta a queste trasformazioni richiede, da parte di tutti i sistemi produttivi ed organizzativi un adeguamento rapidissimo alle nuove regole del gioco imposte dalla competizione globale, pena la emarginazione di imprese e paesi dallo scenario competitivo.

Non ci sono, quindi, spazi ulteriori per i monopoli, per le imprese protette, i mercati chiusi, la concorrenzialità artificiosa, le ottiche provinciali.

Il paese ha l'esigenza di creare un sistema industriale pluralistico senza demonizzare i pochi grandi gruppi esistenti al fine di ridimensionarli ulteriormente o distruggerli. Occorre, piuttosto, impegnarsi per favorire la crescita e la moltiplicazione di altri soggetti forti, per contrastare e diminuire l'anomalia tutta italiana dei rischi derivanti dall'esistenza di pochi grandi gruppi.

L'ingegner De Benedetti, quindi, avverte la gravità del pericolo di attuare false liberalizzazioni e false privatizzazioni, che cambiano la forma, ma non la sostanza; la competizione globale, tuttavia, non ammette la falsa concorrenzialità e le reti interne di protezione mentre in Italia qualcuno pensa che sia possibile evitare o rinviare l'adeguamento delle regole a quelle della comunità europea.

Il modello di privatizzazione attuato nel Regno Unito ha fatto scuola nel mondo: dal 1980 ad oggi il Governo britannico ha attuato privatizzazioni per oltre 150 mila miliardi di lire, principalmente attraverso lo strumento borsistico, moltiplicando per quattro il numero degli azionisti (da 3 a 12 milioni in dieci anni).

Minore successo (ad esempio in termini di qualità dei servizi) ha avuto la privatizzazione di alcune *public utilities* (ad esempio gas ed elettricità) quando ad essa non si è accompagnata una adeguata liberalizzazione e concorrenzialità dei sistemi tariffari.

In Francia il programma di privatizzazione prevede operazioni per un valore complessivo di 75 mila miliardi di lire attraverso offerta di azioni sul mercato, peraltro utilizzando spesso la formula del nocciolo duro di controllo.

In Germania accanto al grande processo di privatizzazione attuato nell'area orientale, si è avviata la privatizzazione di *Deutsche Telekom* che rappresenterà con un valore attorno ai 100 miliardi di marchi la maggiore privatizzazione europea.

Le privatizzazioni presuppongono una forte capacità di assorbimento dei mercati, tanto più importante se si considera che in tutto il mondo si stanno definendo e attuando importanti iniziative di privatizzazione, inevitabilmente in competizione tra loro. Secondo Morgan Stanley il mercato italiano sarebbe in grado di assorbire solo la metà dell'offerta di titoli di imprese pubbliche di cui si prevede la privatizzazione.

Lo sviluppo del mercato italiano è legato alla capacità di creare un grande sistema di fondi istituzionali come nel contesto che è alla base del grande sviluppo della borsa americana e di quella britannica. I due principali fondi istituzionali che vanno attivati sono essenzialmente i fondi pensione e le fondazioni bancarie. Per entrambi il contesto attuativo è inadeguato, non incentivante o non ancora definito e richiede di non tardare ulteriormente nel definire le nuove regole perchè questi strumenti sono condizioni determinanti, non solo per il processo di privatizzazione, ma per la effettiva crescita di un sistema industriale e imprenditoriale pluralistico.

Oggi non è più sufficiente operare con processi di aggiustamento graduale.

Alla discontinuità della competizione internazionale, particolarmente brusca nel settore delle tecnologie dell'informazione e comunicazione, la Olivetti intende rispondere con un rapido adeguamento delle organizzazioni, dei processi, della composizione delle risorse produttive.

Sotto la pressione dei mercati che impongono di razionalizzare e rendere competitive tutte le strutture aziendali e di orientare l'offerta in coerenza con l'evoluzione delle tecnologie e della domanda, è stato chiesto agli azionisti un grande atto di fiducia e un relevantissimo impegno: il più grosso aumento di capitale, in rapporto al fatturato, mai proposto da un'impresa italiana.

In questo modo è possibile estendere la presenza della Olivetti verso le aree della multimedialità, delle telecomunicazioni innovative e del loro incrocio con le tecnologie informatiche.

Il piano industriale che Olivetti sta attuando non è privo di costi. D'altra parte la competizione globale ha delle regole precise: persino la *Deutsche Bank*, la più grande banca europea, un centro di indiscutibile forza economica e potere finanziario, dovrà ricorrere a una riduzione di personale che, secondo alcune fonti sarebbe pari a 10 mila unità.

Guardando al settore in cui opera Olivetti credo che le notizie riportate in questi giorni dalla stampa internazionale circa la decisione di una grandissima impresa, l'AT&T, di ricorrere ad una nuova ristruttura-

zione della propria divisione informatica rappresentino una conferma circa la validità della nostra decisione di accelerare la mutazione e la rifocalizzazione della Olivetti.

AT&T si appresta a ridurre di 10 mila unità, e cioè di oltre il 20 per cento, il numero degli addetti alla divisione, in grandissima parte formata dalla NCR, società acquisita nel 1991. All'inizio del 1991 la somma congiunta degli occupati nelle attività informatiche di AT&T e NCR era di circa 64 mila unità, poi ridimensionate, con ripetuti piani di ristrutturazione, fino alle attuali 43 mila.

La decisione di questa nuova, pesante ristrutturazione è molto significativa per diversi motivi: innanzitutto perchè essa dispone di straordinarie risorse finanziarie e tecnologiche; è ben saldamente presente sul grande mercato mondiale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, ciononostante, neppure essa può sottrarsi alle regole imposte dai mercati e dalla competizione globale.

Un secondo motivo è che nei dieci anni di sforzi compiuti per entrare nel settore informatico, AT&T ha accumulato perdite per circa 8 miliardi di dollari, al cambio attuale pari a quasi 13 mila miliardi di lire; inoltre, stando a quanto riportato dal *New York Times* del 16 settembre scorso, la divisione informatica di AT&T, che a inizio d'anno contava di raggiungere un'utile ante imposte di 400 milioni di dollari, chiuderà l'anno con una perdita di 600 milioni di dollari (circa 1.000 miliardi di lire), senza tener conto degli oneri connessi alla nuova ristrutturazione. È una conferma che anche per i colossi americani i comportamenti dei mercati e della competizione nel settore dell'informatica sono altamente mutevoli e imprevedibili.

In Italia si difendono ad oltranza i privilegi dei monopolistici, ma si dimenticano gli interessi dei consumatori e lo sviluppo economico complessivo: basta pensare all'unico caso sinora realizzatosi in Italia di liberalizzazione di un monopolio, riguardante una parte dei servizi di telefonia mobile, la telefonia digitale GSM.

Appare evidente che la maggior preoccupazione nella gestione del processo di liberalizzazione delle telecomunicazioni è di cercare di compensare il monopolista per la perdita (che in realtà è solo una riduzione) della sua posizione di monopolio, anzichè di compensare i consumatori per gli elevati costi loro imposti dal regime di monopolio.

L'Europa rischia di arrivare in ritardo e di essere emarginata nella nuova competizione internazionale e l'Italia in ambito europeo presenta ulteriori ritardi e svantaggi. Il rapporto Bangemann ha accelerato in maniera straordinaria il processo di liberalizzazione delle telecomunicazioni in Europa. Nel corso del 1994 e della prima parte del 1995 si è definito l'accordo tra i paesi europei per porre il 1° gennaio 1998 quale data ultima entro cui arrivare alla piena liberalizzazione delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione. Si sono definite e si stanno definendo le regole per consentire un reale sviluppo delle alternative tecnologiche al tradizionale doppino telefonico: dal cavo a banda larga (fibra ottica) per uso video multimediale al satellite ed alle telecomunicazioni mobili.

Le telecomunicazioni sono divenute il riferimento ed il nodo centrale nel processo di liberalizzazione dei monopoli e sviluppo di un pluralismo competitivo nei mercati europei, in grado di rilanciare la capacità competitiva del continente europeo nella sfida con le altre due

grandi aree. Dalla rapidità di attuazione di tale processo dipenderà gran parte del rilancio dell'economia europea e la creazione di nuovi posti di lavoro in grado di ridurre gli inaccettabili livelli di disoccupazione strutturale di cui soffre l'Europa.

Una effettiva e piena concorrenzialità nelle reti e servizi di telecomunicazione è elemento determinante per lo sviluppo di nuove attività, nuovi servizi, nuove imprese e nuova occupazione, in relazione allo scenario della società dell'informazione in cui stiamo entrando. Lo dimostra quanto già avvenuto negli USA dove da oltre un decennio, a partire dalla decisione di separare dall'AT&T le attività di telefonia locale, creando la *Regional Bells*, si è sviluppato un mercato fortemente concorrenziale che ha rilanciato la competitività e innovazione tecnologica dell'industria americana, oggi in posizione di indiscussa *leadership* mondiale nell'informatica, nelle telecomunicazioni avanzate e nella multimedialità.

Lo dimostra ancor più chiaramente quanto avvenuto nel Regno Unito che da un decennio ha avviato una intelligente politica di liberalizzazione (e di privatizzazione) di BT (*British Telecom*) con la nascita di numerosi operatori in concorrenza. Oggi il mercato britannico è tra i più innovativi e presenta le tariffe più basse in Europa con evidenti vantaggi per l'intera economia. I nuovi operatori britannici praticano tariffe molto più basse di BT: fatte pari a 100 le tariffe nazionali di BT, le tariffe di *Mercury* sono pari a 80 e quelle di *Nynex* pari a 65. La società elettrica *Energis* offre servizi a lunga distanza con reti a fibra ottica collocate sulle sue linee elettriche attraverso il paese con tariffe del 15 per cento inferiori a BT. Lo stesso gestore ex monopolista ha aumentato il suo volume di traffico del 7 per cento all'anno, stimolato dalle riduzioni tariffarie (mediamente del 7,5 per cento in termini reali ogni anno) ed ha mantenuto una elevatissima quota di mercato pari all'88 per cento, ha quasi triplicato gli utili prima delle tasse, così come il suo valore di mercato.

L'esempio di BT dovrebbe rassicurare le preoccupazioni del gestore italiano in monopolio, *Telecom Italia*. Dimostra infatti che la fine del monopolio fa bene anche e soprattutto all'ex monopolista che, se sa sviluppare le sue capacità competitive, può fortemente migliorare le sue *performance* e difendere elevatissime quote di mercato. In Italia si sono invece quasi sempre rallentati i processi di liberalizzazione delle telecomunicazioni indicati nelle Direttive comunitarie.

L'Italia oggi presenta le tariffe telefoniche a lunga distanza (teleselezione e internazionali) e tariffe per linee affittate più care in tutta Europa con una pesante penalizzazione per l'utenza affari, imprese e organizzazioni e con forte impedimento alla nascita di nuovi servizi e nuove applicazioni. Lo sviluppo delle stesse applicazioni informatiche è infatti fortemente frenato dal livello delle tariffe telefoniche.

L'unica apertura alla liberalizzazione è avvenuta con la concessione del servizio di telefonia mobile digitale ad un secondo operatore, peraltro a distanza di anni da analoghe decisioni prese in altri paesi europei.

La società *Omnitel-Pronto Italia*, di cui Olivetti è il socio di riferimento ed in cui il 49 per cento del capitale è posseduto da grandissimi operatori internazionali di telecomunicazione, tra cui *Bell Atlantic* e *Air-Touch*, società *leader* nel settore della telefonia mobile, ha vinto la gara

per l'assegnazione della concessione come secondo fornitore di servizi di telefonia mobile digitale GSM in Italia. *Omnitel-Pronto Italia* inizierà ad operare con servizio sperimentale a partire dal mese di ottobre e lancerà l'attività commerciale entro l'anno, a distanza di pochissimi mesi dalla firma del contratto.

Omnitel-Pronto Italia è una realtà tecnologica avanzata estremamente significativa per il nostro Paese; è un'azienda che ha già creato 1.500 nuovi posti di lavoro diretti e altrettanti indiretti, ha effettuato investimenti per 550 miliardi di lire e ha attivato 32 sedi operative nelle principali città italiane.

Il caso *Omnitel* è emblematico dell'assenza totale di condizioni di «asimmetria» favorevole al nuovo entrante e viceversa di condizioni favorevoli all'operatore ex monopolista: infatti *Omnitel* ha dovuto pagare una tassa d'ingresso pari a lire 750 miliardi contro nessun esborso da parte del concessionario pubblico; ad *Omnitel* sono praticati da parte di *Telecom Italia* elevatissimi costi di interconnessione, che non hanno confronto in nessun altro paese nel mondo, e viene impedito al momento di costruire proprie infrastrutture di interconnessione o di utilizzare infrastrutture alternative a *Telecom Italia*; inoltre, non è ancora aperta la interconnessione con TIM - *Telecom Italia Mobile* (da *Omnitel* si possono chiamare tutti gli abbonati al telefono del mondo, salvo gli utenti TIM).

Proprio la settimana scorsa il Commissario alla concorrenza Karel Van Miert in una conferenza stampa ha dichiarato «scandalosa» la situazione che impedisce la concorrenza nelle telecomunicazioni in Italia e ha indicato che in altri paesi le condizioni di «asimmetria» per i secondi operatori mobili sono state rapidamente sanate, ad esempio in Irlanda e in Belgio.

Non basta, dunque, affermare che si intende liberalizzare, addirittura proponendo di anticipare la data ultima del gennaio 1998, come ripetutamente affermato dal Ministro delle poste e telecomunicazioni. Occorre definire chiaramente sin da ora le regole, l'Autorità in grado di farle rispettare e i tempi di attuazione, come dimostra il caso tedesco. Occorre poi introdurre regole asimmetriche proprio per tutelare la concorrenza che sta nascendo, cioè i nuovi entranti. Nel Regno Unito, ad esempio, si è impedito a BT di entrare nel settore del cavo per reti televisive e multimedialità, mentre agli operatori di reti cavo si è consentito di operare servizi di telefonia vocale. In Italia, invece, si tende a introdurre regole asimmetriche al contrario, che favoriscono sempre più il gestore dominante.

Perché la piena liberalizzazione di reti e servizi, incluso voce, prevista dall'Unione Europea per il gennaio 1998, sia a quella data reale ed effettiva, occorre che le società che intendono operare in Italia possano ottenere la concessione almeno un anno prima per poter predisporre reti e servizi.

Ciò implica che le procedure di gara abbiano luogo non più tardi del giugno 1996, avendo chiaro che entro tale data dovranno essere approvate le norme per il nuovo regime di concessione. Altrettanto si può dire per la definizione del contesto regolamentare funzionale allo sviluppo di reti cavo in sede locale.

Esistono vari disegni di legge, ma occorre procedere rapidamente e con regole che evitino false liberalizzazioni e favoriscano una reale pos-

sibilità di competere da parte dei nuovi entranti: non vanno privilegiati infatti i grandi programmi di cablaggio annunciati da parte del concessionario pubblico che, di fatto, bloccherebbero lo sviluppo di iniziative alternative per le quali si stanno già attivando molte municipalità ed aree metropolitane.

Infine, un'esigenza fondamentale è quella di pervenire il più rapidamente possibile alla creazione di una Autorità regolatrice delle telecomunicazioni totalmente autonoma ed indipendente, in grado di definire regole chiare ed obiettive per un effettivo mercato competitivo, di stabilire condizioni asimmetriche per favorire l'entrata di nuovi concorrenti, in particolare equi costi di interconnessione, e garantire il rispetto delle regole, insieme all'Autorità per la concorrenza. È pertanto auspicabile che si possa concludere rapidamente l'iter parlamentare del disegno di legge sulle Autorità, così da consentirne l'attivazione tra breve tempo.

L'ingegner De Benedetti si sofferma ampiamente sul Piano industriale predisposto per lo sviluppo della Olivetti nel nuovo scenario competitivo.

La nuova grande mutazione, imposta dalle trasformazioni della tecnologia e dello scenario globale, consiste nel passaggio da azienda di sistemi e servizi di informatica a azienda che opera nelle nuove aree di convergenza dell'informatica con le telecomunicazioni e nella multimedialità. La capacità di rapida mutazione della Olivetti, unica nell'industria informatica internazionale, è la chiave che ha consentito all'azienda di sopravvivere rispetto a tutti i concorrenti e che ora consentirà di affrontare con successo una nuova grande fase di mutazione.

L'industria informatica, infatti, ha subito e sta subendo trasformazioni di un ordine quale nessun altro settore industriale ha mai affrontato. Sul finire degli anni '80 è iniziata una fase di forte rallentamento della domanda e di riduzione dei margini conseguente anche alla caduta dei prezzi, particolarmente rilevante nell'area dell'*hardware*. Il margine lordo delle maggiori società americane con attività produttiva tra il 1990 e il 1994 è sceso di ben 14 punti percentuali (in rapporto al fatturato), rendendo necessari vasti e frequenti interventi di ristrutturazione e riduzioni dei costi. Tali ristrutturazioni hanno pesato sui livelli occupazionali in modo rilevante: rispetto agli anni di massima occupazione, la IBM ha ridotto i suoi dipendenti di oltre 190 mila unità e la DEC di oltre 60 mila unità, con tagli di occupazione che si avvicinano al 50 per cento del totale.

In Europa, il *Groupe Bull*, nonostante il massiccio supporto finanziario dello Stato francese, tra il 1989 e il 1994, ha dovuto ridurre il numero degli addetti da 49.000 a 27.000 unità; la *Siemens-Nixdorf*, sorta nel 1990, ha dovuto ridurre l'occupazione da 52.000 a 39.000 addetti; entrambe queste società hanno in corso programmi di ulteriore riduzione dell'occupazione e devono inoltre ancora affrontare la presente fase di mutazione che Olivetti ha già avviato.

Il piano industriale predisposto per Olivetti si pone come obiettivo fondamentale quello di accelerare la mutazione dell'azienda ed il suo sviluppo nelle nuove aree di convergenza tra informatica e telecomunicazioni sotto la grande spinta tecnologica in atto. Il piano, quindi, non è una nuova ristrutturazione ma il completamento e l'accelerazione dei programmi già in atto da un triennio, con l'obiettivo di raggiungere nel

1996 la redditività desiderata; non è una diversificazione dell'azienda verso le telecomunicazioni con abbandono dell'attività nell'informatica; non è un piano finanziario di salvataggio, ma è un'operazione di mercato, come le prime reazioni della borsa confermano, che si propone chiari obiettivi industriali per consentire all'Italia di mantenere e rafforzare l'unica grande realtà tecnologico-industriale operante nelle aree di mercato con le maggiori potenzialità di sviluppo nel prossimo decennio.

Attraverso il piano viene completato il ridisegno dell'azienda in cinque società e divisioni focalizzate nei settori dove l'Olivetti intende operare e rafforzare o acquisire posizioni di *leadership*. Il piano prevede il completamento della riduzione dei costi operativi strutturali con una riduzione degli organici per 5.000 unità a livello mondiale, in assoluta maggioranza non sono colletti blu, ma colletti bianchi. Esso prevede anche la cessione di attività diversificate per un valore complessivo di 400 miliardi e una semplificazione delle strutture per abbattere i costi e aumentare rapidamente i margini per ritornare a un utile soddisfacente già a partire dal 1996. In tale prospettiva, va precisato che l'obiettivo del raggiungimento di un margine operativo positivo è stato raggiunto nel primo semestre del 1995.

I costi operativi, e cioè le spese generali, di vendita e amministrative, che sono stati già ridotti di 10 punti percentuali (in rapporto al fatturato) tra il 1992 ed oggi, dovranno continuare a scendere con la stessa rapidità anche nei prossimi dodici mesi, secondo i *trend* imposti dall'industria internazionale e dalla caduta strutturale dei margini conseguente al riacutizzarsi della guerra dei prezzi.

Il 70 per cento del fatturato attuale di Olivetti è costituito da attività che sono già state riportate a un risultato economico positivo. Il quadro di riferimento del mercato internazionale, dopo la lunga parentesi recessiva, appare ora caratterizzato da una nuova prospettiva di forte accelerazione sotto la spinta del processo di liberalizzazione delle telecomunicazioni e dalla nuova domanda di consumo individuale e domestico. In tale prospettiva va collocata la decisione di anticipare tutte le scadenze precedentemente previste, al fine di accelerare il completamento del piano di rilancio commerciale ed economico delle attività tradizionali, e le iniziative in atto per fare della Olivetti una azienda *leader* delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Tale situazione giustifica la decisione di richiedere agli azionisti, con un'operazione di mercato, di sottoscrivere un aumento di capitale per 2.257 miliardi, che consenta di accelerare i processi di mutazione e gli investimenti nelle varie aree di attività prima concordate. In tal modo si rafforza l'unica realtà tecnologica italiana di dimensione internazionale; una realtà considerata a livello internazionale tra le pochissime aziende in grado di disporre delle capacità di svolgere un ruolo significativo nel nuovo scenario multimediale.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il presidente CARPI chiede per quali motivi non sia possibile riasorbire almeno parte dei dipendenti Olivetti in esubero nella società *Omnitel*.

Il senatore PERIN domanda chiarimenti sulle condizioni pregresse in cui ha operato il gruppo Olivetti e, dopo aver criticato le operazioni di privatizzazione del Credito italiano, della Banca commerciale e dell'INA, sottolinea la necessità di assicurare una maggiore trasparenza e una migliore concorrenza.

Il senatore TURINI, dopo aver sostenuto l'urgenza di un sistema imprenditoriale pluralista, chiede chiarimenti sul reale significato dell'intervento bancario nella preannunciata operazione di ristrutturazione e sul piano di risanamento predisposto da Mediobanca, tenuto conto delle chiare responsabilità emerse nel progressivo depauperamento del patrimonio societario; domanda infine se i relativi costi resteranno a carico esclusivamente della finanza pubblica e dei lavoratori dipendenti.

Il senatore ALÒ, nel condividere l'esigenza di tutelare la concorrenza e gli utenti, prospetta seri dubbi sull'utilità di introdurre un modello di privatizzazione per il settore energetico secondo le esperienze registrate nel Regno Unito. Anche per quanto concerne le telecomunicazioni, non si può affidare ogni risorsa disponibile ai privati poichè occorre comunque garantire l'accesso alle reti e, più in generale, gli interessi primari della collettività. Sottolinea con forza, infine, l'esigenza che ai lavoratori dipendenti venga assicurata l'occupazione, eventualmente ricorrendo anche alla riduzione dell'orario di lavoro.

Il senatore BACCARINI, premesso che negli ultimi due decenni l'attività bancaria è stata svolta al di fuori delle tradizionali regole e garanzie, evidentemente senza alcuna responsabilità dell'attuale Presidente del gruppo Olivetti, giudica insensate le diffuse critiche nei confronti di Mediobanca per le operazioni condotte recentemente in Italia. La privatizzazione nel settore delle telecomunicazioni, poi, deve preventivamente riequilibrare le asimmetrie nelle quali si trova ad operare il consorzio *Omnitel*. Per quanto concerne il settore energetico, poi, l'Enel non va divisa prima di essere offerta agli acquirenti privati. Ciò che va garantito, in ogni comparto della privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, è il libero accesso alle reti.

Il senatore LARIZZA dichiara di condividere alcune posizioni espresse dall'ingegner De Benedetti in materia di privatizzazioni mentre, per quanto concerne il progetto di ristrutturazione del gruppo Olivetti, non ritiene compatibile l'asserita esigenza di una manodopera altamente specializzata e la contemporanea compressione del costo del lavoro attraverso la riduzione di personale certamente qualificato. Nella Olivetti si è registrata, non di recente ma da decenni, una sostanziale convergenza tra gli interessi della proprietà, quelli dei lavoratori e, più in generale, delle pubbliche amministrazioni centrali e degli enti locali. L'attuale crisi manifesta una preoccupante e drammatica divaricazione, certamente non ascrivibile alle responsabilità del sindacato che, invece, ha integralmente onorato gli accordi intervenuti tre anni or sono, quando ha accettato il sacrificio di esuberi occupazionali in cambio di un piano di rilancio che non si è verificato. Chiede inoltre chiarimenti sul capitale di rischio investito dalla proprietà nell'attuale piano di risanamento e se non sia possibile rinvenire

valide alternative ai licenziamenti di lavoratori per i quali esprime tutta la solidarietà della propria parte politica.

La senatrice BALDELLI, dopo essersi soffermata sulle privatizzazioni, lamenta che la riduzione drastica di manodopera sia troppo spesso l'unica soluzione adottata nei processi di ristrutturazione aziendale. Si compiace quindi per la riconosciuta necessità di una Autorità di regolazione del mercato delle telecomunicazioni e domanda ulteriori chiarimenti sulla diversità degli interessi imprenditoriali nelle attività del gruppo.

Il senatore LOMBARDI CERRI, nel compiacersi per le considerazioni svolte dall'ingegner De Benedetti, stigmatizza il carattere negativo della gestione di molte imprese a partecipazione statale, influenzate dal connubio tra dirigenti aziendali e sindacati. Quanto alle vicende del gruppo Olivetti, nell'associarsi alle considerazioni già svolte da altri commissari, condivide la necessità di risanare le attività imprenditoriali.

Il senatore PAGLIARINI, nel sottolineare l'opportunità di una crescita complessiva nel sistema delle intermediazioni finanziarie, domanda le ragioni che hanno spinto l'ingegner De Benedetti a scegliere l'intervento di Mediobanca.

Il senatore VIGEVANI chiede chiarimenti sulle scelte strategiche del gruppo Olivetti, tenuto conto dei precedenti piani industriali, accettati dal sindacato nel 1992 e 1994, e quali siano i motivi di fondo che hanno determinato la loro modifica.

L'ingegner DE BENEDETTI fornisce i chiarimenti richiesti, giudicando innanzitutto irraguardoso nei confronti di un grande italiano, come fu il senatore Visentini, il riferimento a lui indirizzato dal senatore Perin. La possibilità di riassorbire integralmente le eccedenze del gruppo Olivetti nel consorzio *Omnitel* - egli prosegue - non è possibile per ragioni di specializzazione professionale, non disgiunte da considerazioni di natura anagrafica connesse al futuro rendimento operativo degli addetti. Il finanziamento del piano non è a carico delle banche - le quali hanno soltanto la funzione di collocare i titoli sul mercato dei risparmiatori - ma sarà garantito da quanti acquisteranno a mille lire azioni attualmente classate per un valore superiore del 30 per cento. Al momento la risposta del mercato è positiva e il consorzio di garanzia delle banche, italiane e straniere, potrebbe intervenire solo in caso di mancata acquisizione da parte dei privati.

La riduzione dei dipendenti negli ultimi anni è stata pari al 40 per cento del totale mentre in analoghe imprese estere gli esuberi sono stati pari al 50 per cento. Riconosciuta, quindi, non soltanto la legittimità ma la fondamentale importanza, economica e persino democratica, del controllo esercitato sulle reti, rileva che il costo del lavoro non è, di per sé, l'elemento più consistente nel piano di risanamento: quel che va ridotto, infatti, è il costo di funzionamento della struttura d'impresa.

È inutile, poi, pensare a un processo di liberalizzazione senza regole e senza apposite Autorità di settore, specie in un paese nel quale i limiti

ascrivibili alla gestione delle partecipazioni statali vanni ricondotti a un insufficiente senso dello Stato presente nella sua cultura antropologica. La cadenza temporale delle privatizzazioni è molto importante perchè va assolutamente evitato un ingorgo delle operazioni di dismissioni: la ricettività dei mercati finanziari, infatti, non è inesauribile.

Il modo di operare delle imprese non è facilmente modificabile in tempi brevissimi e di ciò il sindacato, comunque, non ha alcuna responsabilità, tenuto anche conto delle elevatissime qualità professionali del personale dipendente dal gruppo Olivetti, già dal tempo delle presidenze Olivetti e Visentini. La responsabilità delle ultime decisioni è certamente da attribuire all'attuale Presidente il quale, peraltro, pur non negando taluni errori, ritiene comunque di aver compiuto scelte complessivamente positive per la competitività del gruppo. Assicura inoltre la correttezza del piano proposto ai risparmiatori, pur consapevole di un futuro che resta alquanto problematico.

L'ingegner De Benedetti, quindi, informa di aver investito nel piano liquidità derivanti dal proprio patrimonio personale pari a 50 miliardi di lire, molto di più di quanto non abbiano contribuito, in situazioni analoghe, alcuni tra i maggiori industriali italiani in un recente passato. Agli esuberanti, purtroppo, non ci sono alternative. Il Governo, da parte sua, dovrebbe supportare maggiormente le iniziative per ricerca e sviluppo, evitando che - pur nella condivisibile politica di riduzione del disavanzo pubblico - vengano tagliate le prospettive di un futuro migliore; dovrebbe inoltre informatizzare le pubbliche amministrazioni per fornire migliori servizi ai cittadini e assicurare il rispetto delle regole da parte di tutti gli operatori. L'istituzione delle Autorità di regolazione dei pubblici servizi è essenziale e l'assetto delle imprese privatizzate sarà determinato dal mercato.

Riconosciuto, poi, che nel comparto dei *personal computer* indubbiamente il gruppo ha registrato qualche ritardo, per quel che riguarda la scelta di Mediobanca egli precisa che non solo l'istituto è molto capace ma che, essendo, l'Olivetti nel gruppo che lo controlla, è ovvio per esso avvalersi dei suoi servizi. Si dichiara certo, infine, che la direzione in cui si muove il piano di risanamento è in sintonia con gli andamenti del mercato internazionale dell'informatica.

Il presidente CARPI, dopo aver sottolineato la prioritaria esigenza di tutelare il grande patrimonio di lavoro e di cultura espresso dalla Olivetti ormai da molti decenni, ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 1995

145ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SEDE REFERENTE

(1919) *BEDIN ed altri: Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa.*

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore **BASTIANETTO**, illustra il provvedimento in titolo volto a riordinare il sistema della mutualità volontaria e ad istituire nell'ambito di tale sistema fondi integrativi sanitari. L'articolo 1 definisce le associazioni ed enti della mutualità, mentre l'articolo 2 prevede le norme relative al raccordo con il Servizio sanitario nazionale. Il disegno di legge prevede inoltre all'articolo 3 che le associazioni e gli enti della mutualità volontaria debbano possedere la personalità giuridica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1840) *DE LUCA ed altri: Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

(1985) *Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro.*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 12 settembre 1995.

Il relatore, senatore **BARRA**, illustra per primo il disegno di legge di iniziativa governativa (n. 1985) che ha ad oggetto due aspetti fondamentali trattati nei capi I e II, ovvero disposizioni in materia di mediazione

tra domanda ed offerta di lavoro e di incentivi alle assunzioni e disposizioni in materia di soggetti pubblici operanti sul mercato del lavoro. Si sofferma quindi sull'articolo 1 del provvedimento che prevede una delega al Governo per l'elaborazione di un testo unico in materia di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro. L'articolo 2 disciplina invece la mediazione tra domanda ed offerta di lavoro effettuata da organismi diversi dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego prevedendo, per tali soggetti, una serie di oneri, obblighi e controlli. L'articolo 3 del capo I si occupa infine di riordinare la materia degli incentivi economici alle assunzioni. Nel capo II del provvedimento governativo si istituiscono l'Agenzia nazionale e le Agenzie regionali per l'impiego disciplinandone, agli articoli 5, 6, 7 e 8, le funzioni e la struttura. Si sofferma infine sull'articolo 10, che prevede disposizioni in materia di commissioni regionali per l'impiego la cui presidenza spetterebbe all'assessore regionale al lavoro, lasciando al Ministro del lavoro, sentita la commissione centrale per l'impiego, la possibilità di annullare gli atti illegittimi assunti dalle commissioni regionali per l'impiego nelle funzioni di regolazione del mercato del lavoro o per contrasti con le direttive generali del Ministro stesso. Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 1840, d'iniziativa parlamentare, che pur intervenendo in maniera analoga, ha ad oggetto una legge quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni legislative in materia di lavoro e, in tema di collocamento, norme di riordino dell'Amministrazione centrale della previdenza e del lavoro. Illustra quindi l'articolo 1 che contiene la delega alle regioni di funzioni amministrative in materia di lavoro. L'articolo 2 definisce invece i compiti del Governo. Con l'articolo 3 si prevede l'istituzione di un servizio regionale per la formazione e l'impiego e con l'articolo 4 l'istituzione di un ente regionale per la formazione e l'impiego, dotato di personalità giuridica che dovrebbe dirigere il servizio regionale istituito dall'articolo 3. Si sofferma quindi sull'articolo 8 riguardante i servizi di avviamento al lavoro, che pone una serie di divieti all'esercizio della mediazione privata in tema di collocamento della manodopera. Illustra infine l'articolo 10 volto al riordino dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale conseguentemente alle deleghe alle regioni dello svolgimento di una serie di funzioni in materia di lavoro.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(260) DANIELE GALDI ed altri: Norme per il dritto al lavoro dei disabili

(514) GEI ed altri: Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili

(582) PAINI e MARCHINI: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»

(642) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(1129) MULAS: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 14 settembre 1995.

Il PRESIDENTE invita i senatori che hanno presentato emendamenti all'articolo 2 del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto ad illustrarli.

Il senatore SPISANI illustra gli emendamenti 2.2, 2.3.D, 2.9.A, 2.10, 2.10.A e 2.13.

Il senatore BARRA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.3 e 2.3.C.

I senatori GRUOSSO, PELELLA e DANIELE GALDI illustrano rispettivamente gli emendamenti 2.3.A, 2.3.B e 2.200.

I senatori DE GUIDI, DE LUCA e il PRESIDENTE rinunciano invece rispettivamente all'illustrazione degli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 260, 514, 582, 642, 1129**

Art. 2.

Sopprimere il comma 1.

2.2

SPISANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 35 lavoratori, esclusi i datori di lavoro non imprenditori senza fini di lucro, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno il 5 per cento di lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1.».

2.3.D

SPISANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il numero dei lavoratori da occupare obbligatoriamente può essere ridotto dal datore di lavoro anche mediante la stipulazione di convenzioni aventi per oggetto la fornitura di beni o servizi da parte di una o più cooperative sociali costituite a norma della legge 8 novembre 1991, n. 381, ai fini dello svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definisce con decreto i requisiti che le convenzioni devono avere per determinare la riduzione delle unità lavorative da occupare obbligatoriamente, nonché le modalità di accertamento dei predetti requisiti e di controllo sulla esecuzione delle convenzioni.».

2.9.A

SPISANI

Al comma 4, sostituire le parole: «30 dipendenti» con le seguenti: «50 dipendenti».

2.10

SPISANI

Sopprimere il comma 5.

2.10.A

SPISANI

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

*7. Gli obblighi di cui alla presente legge sono sospesi:

a) nei confronti delle imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttive o per le quali sia stata accertata la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, della legge 20 dicembre 1974 n. 684, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 14 agosto 1982, n. 598, e della legge 14 agosto 1982, n. 599, per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti;

b) nei confronti delle imprese per le quali sia intervenuta dichiarazione di fallimento, l'ammissione a concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, l'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria;

c) per la durata dei periodi di ammissione delle imprese ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, numeri 1) e 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni ed all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 863, e successive modificazioni e integrazioni e durante i ventiquattro mesi successivi al termine dei periodi predetti;

d) nei confronti delle imprese che abbiano collocato in mobilità lavoratori eccedenti ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, durante il periodo compreso tra la data di invio della comunicazione di cui al comma 2 del citato articolo 4 e la data della risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente collocato per ultimo in mobilità e durante i 24 mesi successivi.

8. Gli obblighi di occupazione sono altresì sospesi dalla data della richiesta di autorizzazione all'esonero di cui all'articolo 4, comma 2, fino alla notifica della conclusione del procedimento amministrativo per un numero di posizioni lavorative corrispondenti a quelle per le quali il datore di lavoro abbia richiesto l'esonero.

9. Anche al di fuori dei casi previsti ai commi 1 e 2, la temporanea sospensione degli obblighi può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro, su richiesta dei datori di lavoro, per periodi di durata non superiore a ventiquattro mesi in presenza di comprovate difficoltà di ordine finanziario o economico-produttivo.»

2.13

SPISANI

Al comma 1, sostituire le parole: «da venticinque a trentacinque» con le parole: «da quindici a venticinque».

2.3

BARRA

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «I datori di lavoro pubblici e privati che occupano da venticinque a trentacinque dipendenti sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno il 5 per cento di lavoratori di cui all'articolo 1».

2.3.C

BARRA

Al comma 1, sostituire le parole: «sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze» con le seguenti: «sono tenuti ad assumere».

2.3.A GRUOSSO, PELELLA, DANIELE GALDI, SMURAGLIA, DE LUCA, DE GUIDI

Al comma 1, eliminare la parola: «almeno».

2.3.B PELELLA, DANIELE GALDI, SMURAGLIA, DE LUCA, DE GUIDI, GRUOSSO

Al comma 2, sostituire la parola: «trentacinque» con le parole: «trentasei o più di trentasei».

2.200 DANIELE GALDI

Al comma 2, sostituire le parole: «sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze» con le seguenti: «sono tenuti ad assumere».

2.4 DE GUIDI, GRUOSSO, PELELLA, DANIELE GALDI, SMURAGLIA, DE LUCA

Al comma 2, sopprimere la parola: «almeno».

2.5 DE LUCA, DE GUIDI, GRUOSSO, PELELLA, DANIELE GALDI, SMURAGLIA

Al comma 2, sopprimere le parole: «appartenenti alle categorie».

2.6 SMURAGLIA, DE LUCA, DE GUIDI, GRUOSSO, PELELLA, DANIELE GALDI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 1995

103^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTI CASELLATI

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Condorelli.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE REFERENTE

(2077) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore GALLOTTI, illustra brevemente il disegno di legge in titolo con il quale si propone la conversione in legge del decreto-legge n. 362 del 28 agosto 1995, che rappresenta una nuova edizione del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 261, non convertito per decorrenza dei termini.

Tale provvedimento di urgenza rappresentava a sua volta una nuova edizione di un precedente provvedimento, rinviato alle Camere, da parte del Presidente della Repubblica, per mancata copertura degli oneri finanziari determinati dall'articolo 6, norma questa che prevedeva indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Il relatore, nell'osservare che l'attuale formulazione del decreto-legge dovrebbe superare qualsiasi rilievo circa la copertura finanziaria, osserva che il testo in conversione rispetto alle precedenti edizioni presenta una nuova norma, l'articolo 11, che esclude l'applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - che stabilisce coefficienti automatici di riduzione della spesa sanitaria regionale - a favore di quelle regioni la cui spesa sanitaria rientra già ora nei limiti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(116) **SALVATO ed altri:** *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

(1070) **PIETRA LENZI ed altri:** *Regolamentazione della fecondazione assistita*

(1394) **MANCINO ed altri:** *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(1484) **BUCCIARELLI ed altri:** *Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(1501) **ROVEDA:** *Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*

(1550) **ALBERTI CASELLATI:** *Norme in materia di procreazione assistita.*

(1673) **PEDRIZZI ed altri:** *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, del testo unificato predisposto in sede ristretta sospeso nella seduta del 13 settembre 1995.

Il senatore BINAGHI esprime un parere ampiamente favorevole sul testo elaborato dal comitato ristretto che salvaguarda le esigenze, a suo parere fondamentali, di garantire uno *status* giuridico certo al nascituro e di evitare che le tecniche di procreazione assistita siano utilizzate a fini non strettamente terapeutici.

Egli osserva altresì che le osservazioni al testo formulate dal Governo non ne alterano l'impianto complessivo; ritiene comunque che un parere meditato su tali proposte non possa che essere espresso dai membri del comitato ristretto i quali hanno avuto modo di valutare tutte le implicazioni della disciplina delle tecniche di fecondazione assistita.

Il senatore XIUMÈ osserva che l'elaborazione del testo unificato sulla disciplina della procreazione medicalmente assistita pone le premesse per regolare in maniera chiara ed efficace l'uso di metodologie che, allo stato attuale, sono totalmente prive di strumenti di controllo nonostante le rilevanti implicazioni di carattere giuridico, medico ed etico che indubbiamente presentano. Valga per tutti il noto caso giudiziario, conclusosi in via transattiva, della bambina talassemica nata a Napoli a seguito dell'applicazione di queste tecnologie mediche. Egli, in linea di massima, non è contrario all'accoglimento delle proposte di modifica del Governo ed è in particolare favorevole ad una disciplina che impedisca che comunicazioni circa i risultati della ricerca e delle sperimentazioni in tema di procreazione medicalmente assistita possano essere divulgate al di fuori di sedi scientificamente valide, quali i congressi o le pubblicazioni scientifiche specializzate.

Il senatore DEGAUDENZ si dichiara favorevole al testo elaborato dal comitato ristretto, pur osservando di non aver potuto seguire tutti i passaggi che hanno condotto a tale articolato, in quanto solo da poco egli fa parte della Commissione.

Peraltro egli formula alcune osservazioni, in particolare riguardo al fatto che nel testo in esame manca qualsiasi riferimento circa i soggetti abilitati a richiedere trattamenti di fecondazione assistita.

Il senatore LAVAGNINI esprime vivo compiacimento per il lavoro svolto dal comitato ristretto ed osserva che quello delle metodologie di procreazione medicalmente assistita è un problema di soluzione non facile soprattutto perchè aggravato dall'amplificazione che a tali tecniche danno i mezzi di comunicazione di massa nonchè dalle speranze e, spesso, dalle illusioni che circondano una materia così delicata.

Il testo in esame fissa alcuni importanti principi, primi fra tutti quelli relativi alla certezza della posizione giuridica di chi sia nato grazie all'applicazione di queste procedure ed al carattere squisitamente terapeutico che ad esse va attribuito.

Restano però da definire alcuni punti essenziali quali, in particolare, quello relativo alle condizioni personali richieste per l'accesso alle procedure di fecondazione assistita e alla limitazione o meno all'ammissibilità alla sola fecondazione omologa.

Replica la relatrice, presidente ALBERTI CASELLATI, la quale rileva, in primo luogo che la scelta del comitato ristretto di non affrontare le tematiche relative ai limiti personali dei soggetti abilitati a richiedere l'applicazione delle procedure di fecondazione assistita risponde all'esigenza di trovare un soddisfacente punto di incontro tra le differenti impostazioni culturali e politiche che caratterizzano i diversi disegni di legge presentati in materia. Affrontare in questa sede questioni quali quelle dell'ammissibilità o meno della fecondazione eterologa e del diritto per le coppie non sposate o per singole cittadine di essere ammesse all'applicazione di trattamenti di fecondazione assistita avrebbe significato compromettere la possibilità di elaborare un testo accettabile per tutte le forze politiche. Si è invece preferito rimandare ad una successiva normativa la definizione di quelli che restano i punti più controversi e di cominciare a stabilire limiti e direttive in un campo che è attualmente caratterizzato dalla più completa anarchia. Ella si sofferma poi sulle proposte di modifica elaborate dal Governo osservando che talune di esse intervengono su questioni che il comitato ristretto aveva già affrontato ma che aveva deciso di lasciare in pregiudicato.

In particolare ella osserva che la proposta del Governo di inserire all'articolo 4 accanto al divieto di prelievo *post mortem* dei gameti, anche quello di utilizzazione degli stessi dopo la morte del donatore, implica una opzione a favore della sola fecondazione omologa, non essendo di fatto possibile far osservare tale divieto in caso di fecondazione eterologa. Mentre inoltre talune proposte del Governo sembrano introdurre elementi di incertezza e di farraginosità rispetto al testo elaborato dalla Commissione, altre, come il tipo di organizzazione proposto con gli articoli 8 e 9, rischiano a suo parere di riprodurre fenomeni di elefantiasi degli organi collegiali del Ministero della sanità che sarebbe invece opportuno limitare.

Concordano la senatrice MODOLO e la senatrice PIETRA LENZI la quale osserva però che sarebbe comunque opportuno individuare un'istanza di controllo delle future tecnologie non solo di carattere tecnico ma anche di carattere etico.

Il relatore esprime quindi la sua perplessità circa la possibilità di determinare per legge le sedi nelle quali possa essere data pubblicità ai risultati della sperimentazione in tema di fecondazione assistita.

Il sottosegretario CONDORELLI esprime il più vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e sottolinea che il testo in esame presenta quelle caratteristiche di semplicità e chiarezza che dovrebbero sempre informare le grandi leggi di principi.

Egli prende atto delle osservazioni della Presidente in ordine alle proposte del Governo riservandosi di compiere con il Ministro una approfondita analisi di tali obiezioni anche al fine di decidere se formalizzare delle proposte emendative al testo elaborato dal comitato ristretto.

Il presidente ALBERTI CASELLATI fissa dunque il termine per la presentazione degli emendamenti che dovranno pervenire alla presidenza entro le ore 10,00 di giovedì 21 settembre.

Il senatore LAVAGNINI fa presente l'opportunità di stabilire preliminarmente la metodologia di lavoro della Commissione. Egli osserva infatti che la decisione del comitato ristretto di non affrontare talune importanti questioni collegate alla disciplina delle metodologie di fecondazione assistita rischia di essere vanificata dalla presentazione in Assemblea di proposte emendative conformi alle diverse filosofie che ispirano i vari disegni di legge presentati.

Il Presidente condivide l'osservazione del senatore Lavagnini e ritiene opportuno chiedere il trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante. Ella fa presente però che la decisione di merito non può essere assunta senza aver verificato il consenso di tutti i Gruppi rappresentati in Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,20

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 1995

176ª Seduta

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente Gerelli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(1777) *Legge quadro sull'inquinamento acustico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scalia; Calzolaio ed altri; Della Valle e Bertucci; Benetto Ravetto ed altri

(637) *DOPPIO ed altri - Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico*

(1372) *LUBRANO DI RICCO ed altri - Legge quadro in materia di inquinamento acustico*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa il 27 luglio, dopo le repliche di relatore e Governo.

Inizia l'esame degli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge n. 1777, già assunto a testo base per il prosieguo della discussione.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 1 e non essendovi alcuna richiesta di intervento, il presidente BRAMBILLA pone ai voti il suddetto articolo che risulta approvato dalla Commissione.

Si passa all'articolo 2 ed agli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore FANTE fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 2.1.

Il senatore GRIPPALDI illustra l'emendamento 2.2, che prevede un ampliamento delle tecniche di rilevamento della rumorosità; illustra altresì l'emendamento 2.3, soppressivo dell'ultimo periodo del comma 6 e l'emendamento 2.4 soppressivo del comma 7.

Il senatore SICA illustra l'emendamento 2.8, che punta a meglio specificare i titoli di studio e l'esperienza professionale richiesta per l'individuazione dei tecnici.

Il relatore RONCHI illustra l'emendamento 2.5, teso ad evitare il possibile licenziamento dei tecnici non laureati adibiti al controllo dell'inquinamento acustico presso strutture pubbliche; suggerisce quindi una riformulazione dell'emendamento 2.8, nel cui ambito verrebbero rinchiusi anche gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5 da lui testè illustrato.

I senatori SICA e GRIPPALDI aderiscono alla proposta del relatore.

Intervenendo in sede di discussione generale, la senatrice MODOLO si esprime sfavorevolmente al comma 7 dell'emendamento 2.8 (nuovo testo) proposto dal relatore.

Il relatore RONCHI esprime parere contrario all'emendamento 2.1 e all'emendamento 2.2, al cui riguardo rileva l'opportunità di mantenere il riferimento al valore differenziale.

Il presidente BRAMBILLA sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 15,55.

Il sottosegretario GERELLI si conforma al parere del relatore per quanto riguarda gli emendamenti 2.1 e 2.2, mentre per l'emendamento 2.8 (nuovo testo) si rimette alla Commissione.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono respinti dalla Commissione.

Sull'emendamento 2.8 (nuovo testo) dichiarano voto favorevole i senatori CARCARINO e FANTE, mentre la senatrice MODOLO, nel dichiarare voto contrario al comma 7, ne chiede la votazione per parti separate.

Non facendosi osservazioni al riguardo, il presidente BRAMBILLA procede alla votazione in tre parti separate dell'emendamento 2.8 (nuovo testo), al cui interno i commi 6 e 8 risultano approvati all'unanimità, mentre il comma 7 risulta approvato a maggioranza.

La Commissione approva quindi l'articolo 2 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 3 ed agli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore SICA dà per illustrato l'emendamento 3.7.

Il relatore RONCHI illustra gli emendamenti 3.1 e 3.3., rilevando come quest'ultimo rappresenti una correzione meramente formale del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore FANTE fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 3.2.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6.

Il senatore SICA illustra l'emendamento 3.8.

Il relatore RONCHI esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.7 e 3.6, contrario sugli emendamenti 3.2, 3.4 e 3.5, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.8.

Il sottosegretario GERELLI si esprime a sua volta favorevolmente sugli emendamenti 3.7, 3.1, 3.3, 3.6 e 3.8, mentre si dice contrario all'emendamento 3.2; si rimette alla Commissione sugli emendamenti 3.4 e 3.5.

Previo voto favorevole espresso del senatore CARCARINO, l'emendamento 3.7 è approvato dalla Commissione; risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 3.1.

Il senatore FANTE ritira l'emendamento 3.2.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 3.3, mentre - previa dichiarazione di voto contrario del senatore FANTE (che auspicherebbe il concerto di un Ministero idoneo a conseguire le finalità volute) - l'emendamento 3.4 è respinto dalla Commissione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.5, mentre con votazioni separate approva gli emendamenti 3.6 e 3.8.

Posto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato è quindi approvato dalla Commissione.

Si passa all'articolo 4 ed agli emendamenti ad esso relativi.

Il relatore RONCHI illustra gli emendamenti 4.1 e 4.2.

Il senatore SICA illustra l'emendamento 4.4.

Il senatore GRIPPALDI illustra l'emendamento 4.3, manifestando sfiducia nell'efficienza delle regioni che l'emendamento intende comunque responsabilizzare nello svolgimento dei propri compiti.

Il relatore RONCHI esprime parere contrario all'emendamento 4.4, col quale si istituirebbe un albo regionale con validità nazionale, nonché all'emendamento 4.3, considerato che esiste già una disciplina legislativa dell'articolazione delle competenze a livello territoriale e che con esso si rischierebbe l'esautoramento dei comuni.

Il sottosegretario GERELLI esprime parere favorevole agli emendamenti 4.1 e 4.2, mentre si dice contrario agli emendamenti 4.4 e 4.3, con motivazioni analoghe a quelle del relatore.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono approvati dalla Commissione; l'emendamento 4.4 è ritirato dal senatore SICA, mentre l'emendamento 4.3 è respinto dalla Commissione.

Si passa alla votazione dell'articolo 4 nel testo emendato, che risulta approvato all'unanimità.

La Commissione approva altresì l'articolo 5 al quale non risultano riferiti emendamenti.

Si passa all'articolo 6 ed agli emendamenti ad esso riferiti.

Il relatore RONCHI illustra l'emendamento 6.1, che riformula poi in un nuovo testo.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 6.2, col quale si punta ad introdurre il riferimento alla durata delle manifestazioni in luogo pubblico.

Il presidente BRAMBILLA ricorda che gli emendamenti 6.3 e 6.4 - illustrati dai senatori GRIPPALDI e RONCHI non potranno, essere posti ai voti in quanto non sono ancora pervenuti i pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Con l'intento di accelerare l'iter dei provvedimenti in esame, il relatore RONCHI ritira l'emendamento 6.4; esprime, quindi, parere contrario all'emendamento 6.2, rilevando la difficoltà di fissare un termine preciso, nonché all'emendamento 6.3 che prevede una deroga generalizzata.

Il sottosegretario GERELLI esprime parere favorevole all'emendamento 6.1 (nuovo testo) e contrario agli emendamenti 6.2 e 6.3.

Il senatore GRIPPALDI ritira l'emendamento 6.3.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore FANTE, l'emendamento 6.1 (nuovo testo) è quindi approvato dalla Commissione.

Il senatore CARCARINO nell'esprimere il proprio voto favorevole all'emendamento 6.2, a sua firma, si dichiara disposto ad una riformulazione che ampli il termine di tre giorni in esso contenuto.

Su tale proposta intervengono il senatore FANTE (che si dice comunque contrario, ritenendo che la responsabilità della determinazione della durata delle manifestazioni vada lasciata ai sindaci); il relatore RONCHI (che ritiene la sede legislativa inadatta alla definizione del termine); e il senatore GIOVANELLI, la cui proposta di riformulazione dell'emendamento 6.2 in un nuovo testo, viene accolta dal senatore CARCARINO.

Previo parere favorevole di relatore e Governo l'emendamento 6.2 (nuovo testo) è quindi approvato dalla Commissione, la quale approva, poi, l'articolo 6 nel testo emendato.

Posto ai voti risulta approvato anche l'articolo 7 che non presenta emendamenti.

Si passa all'articolo 8.

Il relatore illustra gli emendamenti 8.1 e 8.2 che contengono modifiche di mero coordinamento.

Il senatore SICA illustra l'emendamento 8.3, cui aggiungono firma i senatori CARCARINO, GRIPPALDI e COZZOLINO.

Il relatore RONCHI subordina il proprio parere favorevole all'emendamento 8.3 alla sua riformulazione in un nuovo testo che viene accolta dal senatore SICA.

Dopo che il sottosegretario GERELLI ha espresso parere favorevole sugli emendamenti 8.1, 8.3 (nuovo testo) e 8.2, posti separatamente ai voti, i suddetti emendamenti risultano approvati dalla Commissione. Sull'emendamento 8.3 il senatore CARCARINO aveva espresso voto favorevole.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 8 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 9 che - previo il ritiro dell'emendamento 9.1 da parte del senatore CARCARINO - posto ai voti nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, risulta approvato all'unanimità.

Si passa all'articolo 10.

Il relatore RONCHI presenta e illustra l'emendamento 10.1, sul quale il sottosegretario GERELLI, pur dichiarandosi favorevole alla maggiore flessibilità per quanto riguarda il termine, esprime qualche perplessità, rimettendosi alla Commissione.

Posto ai voti l'emendamento 10.1 risulta approvato dalla Commissione, che approva quindi l'articolo 10 nel testo emendato.

La Commissione approva altresì, con separate votazioni, gli articoli 11 e 12 che non presentano emendamenti.

Si passa all'articolo 13.

Il senatore GRIPPALDI, nell'illustrare l'emendamento 13.1 a sua firma, che risulta in attesa dell'espressione del parere da parte della 5ª Commissione, sottolinea l'opportunità di sollecitare tale parere, dicendosi in difficoltà di fronte ad un eventuale invito al ritiro.

Il senatore GIOVANELLI interviene sull'emendamento 13.1, esprimendo perplessità sull'inserimento delle norme in esso contenute in una legge-quadro e suggerendone una riformulazione.

Dopo che il relatore RONCHI ha espresso parere contrario sull'emendamento 13.1 e il sottosegretario GERELLI si è rimesso alla

Commissione, il presidente BRAMBILLA dispone l'accantonamento del suddetto emendamento e dell'articolo cui esso è riferito, in attesa del parere della 5ª Commissione, nonché di una sua eventuale riformulazione che sarà tempestivamente trasmessa alla medesima.

Si passa all'articolo 14.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 14.1 e 14.2, tesi rispettivamente a sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 14.

Il senatore GIOVANELLI, intervenendo in sede di discussione sugli emendamenti, sottolinea come sia opportuno estendere ai controlli sull'inquinamento acustico la normativa generale vigente per i controlli ambientali, evitando la proliferazione di normative specifiche e differenziate; gli emendamenti 14.1 e 14.2 andrebbero caso mai riformulati facendo riferimento alla legge istitutiva dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

Il relatore RONCHI e il sottosegretario GERELLI esprimono parere contrario sugli emendamenti 14.1 e 14.2, che lascerebbero i controllori privi del potere di accesso.

Il senatore CARCARINO si dice disponibile ad accettare eventuali proposte di riformulazione provenienti dal relatore.

In attesa di un'eventuale riformulazione degli emendamenti in esame, e considerata comunque la necessità di attendere il parere su emendamenti della 5ª Commissione, il presidente BRAMBILLA rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1777**Art. 2.**

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) sistemi di allarme antifurto ed anti-intrusione: gli impianti tecnici che rilevano eventuali tentativi di intrusione o accesso non autorizzati segnalandoli a mezzo di sorgenti sonore;».

2.1

BOSO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I valori limite di emissione sono individuati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale».

2.2

GRIPPALDI

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

«6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, redigere i piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7, svolgere le attività di cui all'articolo 8. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

7. L'attività di tecnico competente può essere svolta dietro presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante lo svolgimento di attività, svolta in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati».

2.8SICA, GIOVANELLI, BRUNO GANERI, PAROLA,
STANISCIÀ, VELTRI

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

«6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ot-

temperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

7. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati.

8. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

2.8 (Nuovo testo)

SICA, GIOVANELLI, BRUNO GANERI, PAROLA,
STANISCIÀ, VELTRI, CARCARINO, GRIPPALDI,
RONCHI

Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.

2.3

GRIPPALDI

Sopprimere il comma 7.

2.4

GRIPPALDI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, al momento dell'entrata in vigore della presente legge».

2.5

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «avvalendosi a tal fine anche dell'istituto superiore di sanità, del consiglio nazionale delle ricerche (CNR),» aggiungere le parole: «dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA),».

3.7

SICA, GIOVANELLI, BRUNO GANERI, PAROLA,
STANISCIÀ, VELTRI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «(ISPEL)», aggiungere le seguenti: «, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)».

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto», aggiungere le seguenti: «e anti-intrusione».

3.2

BOSO

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «emissioni sonore prodotte», sopprimere le seguenti: «da sorgenti sonore utilizzate».

3.3

IL RELATORE

Al comma 1, lettera m), alinea, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

3.4

CARCARINO, BARRA

Al comma 1, lettera m), numero 1, dopo le parole: «aeromobili civili nella fase di decollo e atterraggio», aggiungere le seguenti: «e nelle attività di revisione, manutenzione e prove motori degli stessi».

3.5

CARCARINO, BARRA

Al comma 1, lettera m), numero 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini della presente disposizione per attività aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili;».

3.6

CARCARINO, BARRA

Al comma 4, sostituire la parola: «armonizzati» con la seguente, «coordinati».

3.8

SICA, GIOVANELLI, BRUNO GANERI, PAROLA,
STANISCIÀ, VELTRI

Art. 4.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «i comuni» sostituire le parole: «procedono, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), e tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio,» con le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, procedono».

4.1

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere, dopo la lettera m), la seguente:

«m-bis) l'istituzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'elenco regionale, con validità nazionale, dei tecnici competenti, fissando le modalità di presentazione ed accoglimento delle domande».

4.4SICA, GIOVANELLI, BRUNO GANERI, PAROLA,
STANISCIÀ, VELTRI

Al comma 2 sostituire la parola: «annuale», con la seguente: «triennale».

4.2

IL RELATORE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni definiscono tempi e procedure per l'adempimento delle nuove disposizioni, previste dalla presente legge, per le imprese artigiane e commerciali».

4.3

GRIPPALDI

Art. 6.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «aperto al pubblico» aggiungere le seguenti: «e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile».

6.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «qualora esso comporti l'impiego e l'utilizzo di macchinari o di impianti rumorosi» con le seguenti: «e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile».

6.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si intendono eventi di durata non superiore a tre giorni».

6.2

CARCARINO

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso».

6.2 (Nuovo testo)

CARCARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I comuni anche in deroga ai limiti massimi fissati dallo Stato, possono autorizzare, in coerenza con l'ambiente urbano e la gestione dei piani regolatori generali, quelle attività necessarie al mantenimento della qualità della vita delle persone e dell'ambiente sociale. Le imprese sono tenute a provvedere al contenimento delle emissioni sonore con adeguamenti concretamente attuabili anche al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al presente comma».

6.3

GRIPPALDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo, i Comuni provvedono mediante proprie risorse finanziarie, avvalendosi altresì delle prerogative loro assegnate dalla legislazione vigente».

6.4

IL RELATORE

Art. 8.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «I comuni richiedono», con le seguenti: «Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei Comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono».

8.1

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «discoteche» aggiungere: «, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi».

8.3 SICA, GIOVANELLI, BRUNO GANERI, PAROLA,
STANISCIÀ, VELTRI

Al comma 2, lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;».

8.3 (Nuovo testo) SICA, GIOVANELLI, BRUNO GANERI, PAROLA,
STANISCIÀ, VELTRI

Al comma 3, lettera e) sostituire le parole: «alle lettere a), b) e c)», con le seguenti: «al comma 2».

8.2 IL RELATORE

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1 CARCARINO

Art. 10.

Al comma 5 sostituire le parole: «presentare entro sei mesi al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore» con le seguenti: «predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.1 IL RELATORE

Art. 13.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il 10 per cento dei fondi stanziati dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, per lo sviluppo delle piccole imprese e delle imprese artigiane sono destinati al finanziamento di progetti di risanamento ambientale

comprendenti l'adeguamento alla presente normativa sul rispetto dei limiti d'inquinamento acustico.

2-ter. Il 10 per cento dei fondi, stabiliti annualmente per il finanziamento della Artigiancassa, sono destinati ad operazioni di agevolazione di interventi di risanamento ambientale comprendenti l'adeguamento alla presente normativa sul rispetto dei limiti d'inquinamento acustico».

13.1

GRIPPALDI

Art. 14.

Sopprimere il comma 3.

14.1

CARCARINO

Sopprimere il comma 4.

14.2

CARCARINO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 1995

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
FONTANINI

Interviene il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
FRATTINI.

La seduta inizia alle ore 19,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2051) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 321, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo

(Parere alla 1ª Commissione: non ostativo)

Il senatore GUERZONI riferisce alla Commissione sul disegno di legge inteso ad assicurare una maggiore efficienza a due istituti: la Commissione statale di controllo sugli atti amministrativi delle Regioni ed il Commissariato di Governo.

Con l'articolo 1 - sottolinea in particolare il relatore - si modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, ai commi 4 (si consente che le funzioni di vice presidente vicario della Commissione di controllo siano affidate ad un funzionario dell'Amministrazione dello Stato e si prevede che il funzionario della Presidenza del Consiglio non sia necessariamente dei ruoli della Presidenza ma semplicemente in servizio presso questa), 5 (il Ministro può concedere il nulla osta all'assegnazione di altri compiti a funzionari dello Stato componenti della Commissione di controllo, verificando la compatibilità di tali compiti con il funzionamento della Commissione stessa) e 6 (affidamento delle funzioni vicarie di Commissario di Governo al dirigente di grado più elevato in servizio presso il Commissariato).

Rilevato successivamente che con l'articolo 2 si procede ad un adeguamento delle strutture della Presidenza del Consiglio e dei Commissariati di Governo in un quadro di razionalizzazione della spesa pubblica, il relatore Guerzoni propone l'espressione di un parere non ostativo al provvedimento in esame, con cui si razionalizza e si intensifica il rapporto fra Consiglio dei Ministri e Commissari di Governo: a tal riguardo

egli sottolinea la modifica apportata al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 400 del 1988, con la quale si include la categoria dei dirigenti generali del ruolo della Presidenza tra quelle entro le quali può avvenire la scelta dei commissari.

Pur dando atto degli aspetti positivi del provvedimento, va segnalato - aggiunge il relatore Guerzoni - che si tratta di misure insufficienti, alla luce di quanto prevede la Costituzione all'articolo 124, che affida al Commissario di Governo il compito di soprintendere alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e di coordinarle con quelle della Regione. Nei fatti tale soprintendenza è stata sempre difficile, specie nei casi in cui il prefetto del capoluogo riveste anche la carica di Commissario di Governo.

Auspicata quindi una revisione degli articoli 124, 125 e 126 della Costituzione, e dopo aver fatto riferimento a quanto emerso, nella precedente legislatura, nel dibattito alla Commissione bicamerale sulle riforme istituzionali, il relatore pone l'esigenza di un ripensamento dell'istituto del Commissario di Governo; sottolinea l'urgenza di intervenire su questa materia fissando dei punti di prospettiva, disciplinando chiaramente i poteri delle Regioni e le procedure sul controllo di merito, e ricorda che su queste nuove regole un Governo tecnico potrebbe predisporre un testo adeguato.

Avviandosi alla conclusione, il relatore Guerzoni sottolinea come il mancato scioglimento di Consigli regionali sia dovuto non tanto alla inesistenza di situazioni effettivamente meritevoli di tale sbocco, quanto alla incertezza delle attuali norme procedurali; queste debbono garantire procedimenti certi e ben calibrati. Su tale problema egli auspica un disegno di legge di iniziativa governativa.

Il deputato FONTAN, premesso che la Lega Nord ha una posizione abbastanza chiara sui Commissari del Governo, osserva che non si tratta di modificare questi istituto previsto dalla Costituzione, bensì di riorganizzarne l'attuale funzionamento, anche se ciò tocca punti importanti.

Rilevato poi che una disciplina più ampia potrebbe essere utile, richiama l'attenzione della Commissione sulla citata modifica al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 400, evidenziando che nella categoria in cui scegliere i Commissari del Governo potrebbe rientrare anche quella dei funzionari regionali. Si chiede inoltre perchè non attribuire, per la nomina del Commissario, un ruolo fondamentale alle Regioni, delle quali prevedere il parere.

Il deputato Fontan conclude rilevando che le sue non sono condizioni per il parere da esprimere sul disegno di legge, ma considerazioni su cui desidera che si apra un dibattito che favorisca l'avvicinamento dello Stato alla realtà locale.

Il deputato MALVESTITO dichiara di condividere le considerazioni del relatore ed in particolare l'invito al Ministro a predisporre un disegno di legge sull'istituto del Commissario del Governo.

Pone quindi in evidenza, anche in riferimento alle argomentazioni svolte dal deputato Fontan, la necessità di avviare un dibattito alle Camere su questa figura commissariale per modellarla su base federale: un dibattito che dia linee di confronto e di approfondimento. In tal senso egli chiede al Ministro un formale impegno.

Il ministro FRATTINI rileva anzitutto che il contenuto del decreto-legge è minimale. Per quanto attiene alla modifica - che ha proposta ed ottenuta in seno al Consiglio dei Ministri - del comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 400, egli si dice convinto che il Commissario del Governo abbia una dipendenza funzionale dal Presidente del Consiglio e non dal Ministro dell'interno. Soffermandosi quindi sull'anomalia della duplice dipendenza dal Ministro dell'interno e dal Presidente del Consiglio di un prefetto che sia anche Commissario del Governo (anomalia simile a quella che caratterizza la posizione ambigua del segretario comunale) il Ministro si dice disponibile a studiare il problema, che può essere affrontato non solo con modifiche alla Costituzione ma anche con legge ordinaria, limitatamente ai poteri del controllo sugli atti regionali.

Sottolineato, poi, che per quanto attiene alla nomina del Commissario, si può cercare una formula di partecipazione delle Regioni che non sia però una codecisione né una forma di gradimento, il Ministro invita la Commissione a tener conto della portata limitata del provvedimento, con il quale si è ridotta di un terzo la dotazione di personale della Presidenza del Consiglio e si è incrementato l'organico dei Commissariati di Governo.

Conclude dicendosi convinto che occorra uno sfolgimento nel ruolo della Presidenza del Consiglio, che deve essere di coordinamento e non di supergestione.

Il relatore GUERZONI, evidenziato il rischio che la categoria dei componenti della Commissione di controllo aumentino eccessivamente, si dice d'accordo ad evitare, nella nomina del Commissario del Governo, commistioni e confusioni di ruolo fra controllato e controllore, e ad esaminare le possibilità esistenti.

Auspica quindi adeguate modifiche costituzionali secondo le nuove esigenze.

Il deputato DEVETAG, premesso che esprimerà un voto favorevole al provvedimento, si dice d'accordo a portare avanti una proposta di riorganizzazione dello Stato in senso federale, anche modificando le figure del Commissario del Governo, ed evitando commistioni fra controllore e controllato. L'azione di riforma, egli aggiunge, dovrebbe estendersi a tutti i Ministeri.

Il presidente FONTANINI pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo del relatore Guerzoni: la Commissione approva dando allo stesso relatore mandato di trasmettere detto parere alla Commissione di merito.

(960) CUSIMANO ed altri. - Perequazione tributaria per le regioni a statuto speciale e per le province di Trento e Bolzano in materia di trasporti e sanità
(Parere alla 5ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore CUSIMANO - premesso che per la prima volta si giunge a parlare dell'articolo 116 della Costituzione, con cui si intese assicurare una particolare attenzione a talune Regioni insulari e ad altre di confine - riferisce sul disegno di legge con il quale si propone di riequilibrare, in senso equitativo e di rispettosa attuazione del citato articolo 116 della

Costituzione, quello che è stato e purtroppo continua ad essere, da cinque anni, un atteggiamento quasi punitivo del Governo centrale verso le Regioni a statuto speciale ed in particolare verso la Regione siciliana, un'area del Mezzogiorno fortemente colpita dalla disoccupazione e dal ristagno economico.

L'autonomia speciale siciliana, concepita come strumento integrativo, aggiuntivo dell'ordinario intervento statale, si è invece trasformata in uno strumento sostitutivo e, in molti casi - come quelli di cui ci occupiamo - paradossalmente in un alibi per ridurre o eliminare gli interventi del Governo centrale. Con la conseguenza che, anziché stimolare, si è frenato lo sviluppo delle Regioni.

In Sicilia, aggiunge il relatore Cusimano, le linee ferroviarie sono tali solo sulla carta: per percorrere col treno i 180 chilometri che separano Catania da Palermo occorrono cinque ore. Da decenni l'autostrada Palermo-Messina è incompleta, mancando un tratto di 41 chilometri. Non esiste una dorsale Nord-Sud così come non esiste un collegamento autostradale fra Catania, Siracusa, Agrigento. Le strade esistenti sono «approssimative» e non consentono trasporti celeri.

Rilevato quindi che, con le sue misure restrittive a danno delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, il Governo a partire dal 1990 ha escluso queste dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private (in conseguenza di ciò la Regione Sicilia è stata costretta a stornare a tale scopo circa 250 miliardi di lire l'anno) il relatore si sofferma sulla più grave misura con cui il Governo, dallo stesso 1990, ha ridotto le assegnazioni dal fondo sanitario nazionale.

Le percentuali di tali riduzioni sono passate, nel periodo 1990-1994, dal 10 al 19 per cento per la Sicilia, dal 5 al 10 per cento per la Sardegna, dal 10 al 19 per cento per il Friuli-Venezia Giulia, dal 28 al 42 per cento per la Valle d'Aosta e per le Province autonome. Nel 1995 la riduzione per la Sicilia è aumentata al 25 per cento.

Ci si trova pertanto, prosegue il relatore Cusimano, in un'assurda situazione in cui i cittadini della Sicilia e di altre Regioni a statuto speciale pagano il costo «salato» di una politica decisa dal Governo centrale, che stabilisce i prezzi dei medicinali, il trattamento del personale medico e paramedico ed il numero dei posti-letto delle strutture sanitarie.

Evidenziato poi che la Regione Sicilia, in conseguenza della riduzione decisa dallo Stato, ha dovuto finanziare una spesa di 4.754 miliardi di lire nel periodo 1990-1994 per la sanità, e che non dispone più di mezzi per acquistare attrezzature e macchinari, il relatore si chiede come il Governo possa pensare di continuare a sottrarre fondi al bilancio della Regione. Pone poi l'accento sulla necessità di non confondere gli aspetti di carattere economico-finanziario con le responsabilità della classe politica (egli stesso ebbe a presentare la proposta di scioglimento dell'Assemblea regionale, i cui componenti, per il 50 per cento, risultavano inquisiti) e sottolinea l'esigenza di avviare in una prossima occasione un dibattito sull'articolo 38 dello statuto siciliano, la cui attuazione è stata assurdamente sospesa dal Governo.

Evidenziato poi - anche in riferimento ad una osservazione del deputato DEVETAG - che è inaccettabile l'affermazione secondo cui 100.000 miliardi sono stati assegnati alle Regioni meridionali, il relatore

CUSIMANO ribadisce di avere contestato questi dati nel recente incontro con il Presidente del Consiglio Dini, che non ha replicato.

Il relatore conclude chiedendo che su questi problemi si apra presto un ampio e chiarificatore dibattito che porti a degli sbocchi concreti.

Il deputato SORO, premesso di concordare con il relatore e dopo aver sottolineato che la specialità delle Regioni consiste oggi nella inferiorità delle risorse rese loro disponibili rispetto a quanto previsto dallo statuto, dichiara di condividere le considerazioni sull'enorme peso che grava sulle Regioni a statuto speciale per i servizi sanitari. Si tratta, egli aggiunge, di valutare il complesso problema dei rapporti fra Regioni a statuto speciale e Stato nel quadro della manovra di finanza pubblica.

Dichiarato quindi di non condividere, così come concepito, il disegno di legge in esame, pur condividendone i motivi che lo hanno ispirato, il deputato Soro pone in rilievo la diversità delle quote di riduzione delle assegnazioni del fondo nazionale e si dice favorevole ad aprire un dibattito sui problemi emersi, che consenta di parametrare i fatti in modo corretto, evitando parzialità. Il sistema di partecipazione delle Regioni alla spesa pubblica potrà essere esaminato, egli conclude, nell'ambito del problema del federalismo fiscale.

Il deputato SPARACINO dichiara di considerare l'appassionato intervento del relatore Cusimano non solo come siciliano ma anche perchè convinto che, nell'attuale dibattito sulle questioni regionali e sul federalismo, si debba andare verso una perequazione degli interventi statali; il disegno di legge in esame si inserisce nella «specialità» intesa come mezzo per garantire a tutti la possibilità di procedere con le proprie capacità.

Circa l'esclusione delle Regioni a statuto speciale dal fondo per i trasporti egli riferisce su una serie di disegni di legge all'esame della Commissione trasporti della Camera dei deputati, con cui si trasferiscono alle Regioni compiti e risorse necessarie a riorganizzare un settore decisivo per lo sviluppo.

Il deputato Sparacino ribadisce quindi l'importanza di ricevere i trasferimenti statali nel rispetto dei tempi previsti, proprio per evitare che le Regioni siano abbandonate a se stesse e contraggano debiti in attesa dell'arrivo dei fondi dello Stato.

Conclude dicendosi favorevole al disegno di legge con cui si chiede - senza piagnistei, con fermezza e dignità e per senso di giustizia - che le Regioni a statuto speciale siano poste nelle condizioni necessarie ad andare avanti con le proprie potenzialità.

Il deputato DEVETAG, premesso che nell'analisi del relatore occorre tenere presente la distinzione fra le Regioni a statuto speciale insulari e quelle del Nord, richiama i dati pubblicati dalla stampa e dalla Fondazione Agnelli, sui trasferimenti dello Stato alle singole Regioni; dati che vedono svantaggiati i cittadini delle Regioni a statuto ordinario.

Osservato che egli viene da una realtà compressa tra Regioni a statuto speciale, dichiara di ritenere inaccettabile il federalismo del professor Tremonti, che assegna l'80 per cento delle risorse al Governo ed il 20 per cento alle Regioni, preferendo una soluzione federale di tipo americano o vicina a quella tedesca.

Dichiaratosi poi non favorevole al disegno di legge in esame che, a suo avviso, creerebbe una ulteriore ingiustizia, dichiara di concordare su una ipotesi di soluzione equa per tutte le Regioni.

Il presidente FONTANINI prospetta, anche in riferimento alla necessità di aggiornare il testo dell'articolato in esame, l'opportunità di un approfondimento e quindi di un rinvio dell'esame, tenuto conto altresì dell'utilità di acquisire le comunicazioni che la prossima settimana svolgerà il ministro Frattini.

Il senatore BONANSEA, dettosi d'accordo sul rinvio dell'esame, chiede che, prima di pronunciarsi sul disegno di legge, la Commissione approfondisca i problemi del finanziamento dei trasporti e della sanità nel più completo quadro dei trasferimenti del Governo alle Regioni in tutti i settori.

Il deputato MALVESTITO si dichiara d'accordo sulla proposta del Presidente, al fine di acquisire un ampio quadro di conoscenze. Pone poi l'accento, anche in riferimento al recente esame in Parlamento dei disegni di legge sul Rendiconto generale dello Stato per il 1994 e sull'assestamento del bilancio per il 1995, sulla necessità di rendere più analitico ed aggiornato il testo del disegno di legge in titolo. Per quanto riguarda il merito di quest'ultimo egli ribadisce la necessità di approfondire il dibattito per impedire atteggiamenti limitati e stimolare il dibattito sul federalismo.

Conclude richiamando l'attenzione sul grave problema dei 130.000 miliardi di residui passivi, che lo Stato non riesce a risolvere trasferendo tali somme alle istituzioni locali, e ribadisce la necessità di approfondire i temi emersi.

Seguono brevi interventi del presidente FONTANINI, che concorda sulle osservazioni inerenti ai residui passivi, e del relatore CUSIMANO, che chiede di conoscere esattamente il sistema di ripartizione del fondo nazionale sanitario alle Regioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B40*, 0002*)

Il presidente FONTANINI rinnova l'invito a far pervenire le designazioni dei rappresentanti dei Gruppi.

Annuncia quindi che sono previste, per la prossima settimana, comunicazioni del ministro Frattini alla Commissione sui rapporti fra Stato e Regioni.

La seduta termine alle ore 20,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 1995

Presidenza del Presidente
TARADASH

Intervengono il direttore di Rai Uno, dott. Brando Giordani, il direttore di Rai Due, dott. Gabriele La Porta, ed il direttore di Rai Tre, dott. Luigi Locatelli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60*, 0039*)

Il Presidente Marco TARADASH avverte che, come richiesto da molti componenti la Commissione, l'odierna seduta sarà trasmessa con il mezzo della ripresa audiovisiva a circuito chiuso. Avverte altresì che della seduta sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

AUDIZIONE DEI DIRETTORI DI RETE DELLA RAI
(R047 000, B60*, 0009*) (A007 000, B60*, 0026*)

Dopo interventi sull'ordine dei lavori del presidente Marco TARADASH e del deputato Guglielmo ROSITANI, il direttore di Rai Uno, Brando GIORDANI, svolge una relazione introduttiva. Intervengono quindi, ponendo quesiti, i senatori Massimo SCAGLIONE e Sergio Augusto STANZANI GHEDINI, i deputati Mauro PAISSAN, Guglielmo ROSITANI, Fabrizio DEL NOCE, Simonetta FAVERIO, i senatori Pasquale SQUITIERI e Antonella BAIOLETTI, i deputati Miriam MAFAI e Rosario OLIVO, ed il presidente Marco TARADASH. Ad essi replica il direttore di Rai Uno, Brando GIORDANI; intervengono successivamente il deputato Guglielmo ROSITANI ed il senatore Sergio Augusto STANZANI GHEDINI.

(Il dott. Brando Giordani si allontana. È introdotto il dott. Gabriele La Porta).

Il direttore di Rai Due, Gabriele LA PORTA, svolge una relazione introduttiva. Intervengono successivamente il senatore Massimo SCAGLIONE, il deputato Guglielmo ROSITANI, il senatore Antonio FALOMI, il deputato Francesco STORACE, ed il presidente Marco TARADASH; ai quesiti proposti risponde il dott. Gabriele LA PORTA.

(Il dott. Gabriele La Porta si allontana. È introdotto il dott. Luigi Locatelli).

Dopo un intervento introduttivo del presidente Marco TARADASH, il direttore di Rai Tre, Luigi LOCATELLI, svolge una relazione. Seguono interventi dei deputati Fabrizio DEL NOCE, Francesco STORACE, Mauro PAISSAN e Guglielmo ROSITANI, del senatore Pasquale SQUITIERI, e del presidente Marco TARADASH, ai quali replica il dott. Luigi LOCATELLI. Intervengono quindi, ponendo ulteriori quesiti, il deputato Francesco STORACE ed il senatore Pasquale SQUITIERI; ad essi risponde il dott. Luigi LOCATELLI.

La seduta termina alle ore 17,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 1995

Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 17,45.

Il Presidente Tiziana PARENTI comunica che giovedì 21 settembre, in Ufficio di Presidenza, avrà luogo solo l'audizione del sottosegretario di Stato per l'interno, in quanto il sottosegretario agli esteri non è disponibile per tale data; la sua audizione avrà quindi luogo in una successiva seduta.

(A007 000, B53*, 0019*)

Audizione del dottor Salvatore Boemi, Procuratore aggiunto della Repubblica di Reggio Calabria, sulla situazione degli uffici giudiziari di Reggio Calabria (A010 000, B53*, 0001*)

Il dottor Salvatore BOEMI osserva preliminarmente che sussiste un problema giudiziario complessivo in Calabria.

Le indagini svolte negli ultimi anni hanno dimostrato che in tale regione è presente una criminalità organizzata della massima pericolosità, per fronteggiare la quale le strutture giudiziarie sono oggi del tutto insufficienti; già prima della istituzione delle procure distrettuali antimafia si erano evidenziate delle difficoltà, ma successivamente a tale evento, che ha consentito di poter impostare e definire una serie di importanti inchieste, la situazione si è aggravata a tal punto da determinare il rischio di una situazione di paralisi. Dopo l'istituzione delle DDA gli organi giudicanti non sono stati quindi in alcun modo potenziati e a Reggio Calabria sono attive due sole sezioni penali e due Corti d'Assise, la seconda delle quali istituita nel novembre del 1994 senza peraltro che ciò abbia determinato alcun aumento di organico. Gli uffici giudiziari di Reggio Calabria sono assolutamente sottodimensionati rispetto alle reali esigenze e una situazione così drammatica, inoltre, è resa ancora peggiore dai continui scontri interni alla magistratura, che non sta certo dando una buona immagine di sé.

Su richiesta del Presidente Tiziana PARENTI il dottor BOEMI precisa quindi che i recenti provvedimenti assunti per migliorare la funzio-

nalità della Procura distrettuale, peraltro indispensabili vista la mole di lavoro che essa svolge, non risolvono certo il problema dello svolgimento dei processi; d'altro canto non si può certo chiedere ai magistrati inquirenti di bloccare o ritardare le indagini. È necessario uno sforzo straordinario per risolvere tale problema, con particolare riferimento all'ufficio del giudice per le indagini preliminari.

Su richiesta del Presidente Tiziana PARENTI il dottor BOEMI fa presente che stanno venendo meno talune strutture portanti indispensabili allo svolgimento delle indagini, anche patrimoniali, come ad esempio le sezioni della squadra mobile di Palmi e Locri.

Il senatore Saverio DI BELLA (gruppo progressisti-federativo) ritiene che la situazione di Reggio Calabria non desti l'allarme che dovrebbe e fa presente che l'articolo 110-bis del codice di procedura penale consente al procuratore nazionale antimafia di intervenire con sollecitudine in situazioni quali quella illustrata dal dottor Boemi; non si capisce perchè i necessari provvedimenti non siano già stati assunti e la Commissione dovrebbe chiederne conto al dottor Siclari. Ritiene inoltre assolutamente indispensabile che lo Stato dimostri la sua credibilità ponendo in essere le condizioni necessarie allo svolgimento dei processi.

Dopo aver sottolineato la situazione precaria del tribunale di Reggio Calabria anche sotto il profilo della sicurezza, dichiara il suo apprezzamento per il lavoro della magistratura reggina auspicando tuttavia che i suoi esponenti cessino dai contrasti che attualmente li dividono per far fronte comune contro la criminalità organizzata.

Il deputato Gaetano GRASSO (gruppo progressisti-federativo), dopo aver espresso il suo imbarazzo e la sua frustrazione per la situazione in cui versano gli uffici giudiziari di Reggio Calabria, sottolinea che il vero problema è costituito dalla volontà politica di risolvere i problemi evidenziati dal dottor Boemi e ritiene che l'unico interlocutore valido della Commissione in questo caso sia il Governo, non certo il procuratore nazionale antimafia; dopo aver fatto presente che sussiste anche una importante responsabilità del sistema di potere che per lunghi anni ha governato Reggio Calabria chiede al dottor Boemi ragguagli circa le ispezioni svoltesi recentemente presso la sua procura.

Il dottor BOEMI, soffermandosi sulle predette ispezioni, ritiene che il vero problema non sia certo quello di avere in continuazione delle ispezioni ma, piuttosto, di sapere quali poteri abbiano gli ispettori e quali quesiti possano porre e fa presente di aver già chiesto al Consiglio Superiore della Magistratura una risposta a tali questioni; fino a quando il CSM non avrà dato tali chiarimenti, la sua procura consegnerà tutti i documenti richiesti e risponderà a tutte le domande poste. Non può non rilevare, tuttavia, che nel corso di alcune ispezioni sono state poste domande e tenuti comportamenti suscettibili di sollevare fondate perplessità.

Il senatore Renato MEDURI (gruppo alleanza nazionale), dopo aver riconosciuto la validità complessiva del lavoro svolto dalla procura di Reggio Calabria, osserva che appaiono particolarmente gravi i tentativi

di delegittimazione della magistratura locale, che avvengono sia attraverso alcuni pentiti sia attraverso la magistratura stessa. Bene ha fatto quindi il procuratore Boemi a denunciare la gravità della situazione esistente a Reggio Calabria, anche se non sono da condividere alcune iniziative che hanno condotto a una eccessiva spettacolarizzazione.

Per quanto concerne la cosiddetta «inchiesta dei 500», ricorda che solo una parte delle richieste avanzate dalla procura è stata poi accolta: si chiede quindi se non sia opportuna una maggiore selezione nelle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, le quali non dovrebbero essere recepite in modo indiscriminato, soprattutto quando provengono da personaggi assai dubbi sotto il profilo della credibilità.

Osserva inoltre che è ridicolo pensare che realtà così differenti, quali Reggio Calabria e ad esempio Ancona possano essere le medesime piante organiche: si tratta di situazioni completamente diverse, che come tali devono essere trattate. Per porre rimedio a tale situazione occorre procedere ad una revisione delle norme relative all'inamovibilità dei magistrati, senza la quale non sarà possibile alcuna soluzione.

Il dottor BOEMI desidera precisare il significato del suo gesto: ricorda di aver semplicemente restituito la delega per il coordinamento della direzione distrettuale, per sottolineare la drammatica situazione creatasi nell'ultimo periodo. Ribadisce di non aver quindi inteso perseguire alcun intento spettacolare, essendosi sempre riferito solamente all'obiettivo di fare meglio di chi lo ha preceduto in qualunque incarico, e tutto questo nell'esclusivo interesse dello Stato. Per quanto concerne il valore da dare alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sottolinea l'importanza del riscontro della convergenza delle dichiarazioni accusatorie, chiedendo comunque che l'impegno della magistratura reggina non sia inteso come un impegno puramente locale, ma piuttosto come uno sforzo volto anche ad esplorare i contatti internazionali della 'ndrangheta.

Il senatore Ferdinando IMPOSIMATO (gruppo progressisti-federativo) ricorda anzitutto che la debolezza delle strutture giudiziarie di Reggio Calabria si ripercuote negativamente sulla vita di tutta la comunità nazionale, con effetti negativi anche all'estero. È quindi grave che vi sia stata insensibilità e sottovalutazione da parte del Governo: in una tale situazione, ai magistrati non resta altro che la denuncia della gravità della situazione.

Sottolinea poi la serietà della situazione esistente anche a Messina, una realtà alla quale vengono demandate per competenza tutte le inchieste nelle quali vi sia il coinvolgimento di appartenenti alla magistratura reggina. Occorre quindi procedere all'adeguamento delle piante organiche in molte zone, che attualmente appaiono sotto pressione per l'incombenza di numerosi compiti.

Il deputato Mario BORGHEZIO (gruppo lega nord), dopo aver sottolineato la necessità di svolgere serie indagini patrimoniali fa presente che le infiltrazioni della criminalità organizzata calabrese nelle regioni del nord è estremamente preoccupante. Chiede quindi di chiarire quali responsabilità siano connesse al mancato avvicendamento dei magistrati e se rispondano al vero talune voci circa possibili attentati nei confronti di magistrati.

Il dottor BOEMI ritiene che il problema della criminalità organizzata calabrese sia ormai di livello nazionale, in quanto essa è ramificata non solo su tutto il territorio italiano ma anche all'estero; dopo aver rammentato che i problemi relativi alla sicurezza sono esposti nella sua relazione trasmessa alla Commissione, ribadisce che è indispensabile lanciare un segnale positivo nei confronti di tutti gli uffici giudiziari calabresi, e ritiene che tale segnale potrebbe essere rappresentato da un incremento di organico non inferiore a 15 magistrati.

Il deputato Giuseppe SCOZZARI (gruppo progressisti-federativo) ribadisce la sua solidarietà nei confronti dei magistrati reggini e chiede lo stato delle indagini sulla infiltrazione della massoneria deviata nelle istituzioni e se vi siano processi in cui sono implicati esponenti politici che rischiano di andare in prescrizione.

Il dottor BOEMI fa presente che gli esiti dell'operazione «Olimpia» hanno prospettato una realtà criminale calabrese molto più variegata e complessa di quanto non si potesse credere; molti aspetti sono ancora da approfondire sebbene gli emenenti di indagine siano già stati acquisiti. Il vero problema è poter in concreto svolgere tali indagini.

Fa quindi presente che la presenza di extracomunitari infiltrati nella criminalità organizzata desta preoccupazioni non indifferenti.

Il senatore Girolamo TRIPODI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) esprime anzitutto il suo apprezzamento per l'operato della magistratura a Reggio Calabria, osservando che comunque la situazione della città ha registrato un serio peggioramento rispetto al passato, in quanto si sono concretizzati rischi effettivi di una normalizzazione e di una stabilizzazione operata dalla criminalità. Invece di occuparsi della gravità di tale situazione, il ministro di grazia e giustizia ha preferito mandare ispettori ad occuparsi dell'operato della procura.

Chiede quindi quali siano i processi che non saranno celebrati se non ci saranno interventi adeguati, e quanti siano i mafiosi che potranno essere liberati per decorrenza dei termini. Sottolinea che tutte le forze devono assumere un atteggiamento responsabile, sostenendo lo sforzo della magistratura contro le organizzazioni criminali, e che la Commissione Antimafia deve far sentire in modo chiaro la propria voce a favore delle richieste indispensabili per favorire il ritorno alla legalità.

Il dottor BOEMI ricorda di aver sempre sollecitato non già generiche solidarietà, ma piuttosto critiche fondate e serie. Sottolinea che la sua denuncia ha come oggetto la necessità di adeguare le strutture, e non esigenze personali. Il magistrato deve cercare di evitare nel modo più assoluto le personalizzazioni, e a questo proposito ritiene di aver sempre mantenuto la sua argomentazione ad un livello generale. Ricorda infine la gravità della presenza criminale in alcune zone, se solo si pensa che a Reggio Calabria la giustizia civile viene di fatto creata dalla mafia, e che le sezioni agrarie sono inesistenti. Di fronte a questa realtà occorre il massimo di coesione e lo sforzo più convinto, al di là delle posizioni politiche che ciascuno può assumere.

Il senatore Gianvittorio CAMPUS (gruppo forza Italia) osserva che la situazione presente ricorda molto alcuni errori della prima Repubblica: è un dovere dello Stato quello di intervenire per potenziare le strutture giudiziarie, un dovere che in passato non è stato tuttavia rispettato adeguatamente. Chiede poi se gli elementi forniti dal dottor Boemi in una sua recente intervista ad un settimanale siano già supportati da un quadro completo di prove e di documenti istruttori.

Il dottor BOEMI desidera anzitutto ricordare che, con riferimento alle indagini sui magistrati, la competenza specifica appartiene alla sede di Messina, osservando che comunque il nodo della reciprocità delle indagini tra uffici giudiziari andrà sciolto al più presto. Ricorda poi che è stato svolto un serio ed accurato lavoro di indagine, soprattutto per quanto concerne gli aspetti legati alla presenza della massoneria, e che tale lavoro potrà avere adeguati e completi riscontri in una fase più avanzata dei procedimenti giudiziari.

Il deputato Giuseppe AYALA (gruppo i democratici) osserva che il dottor Boemi ha assunto il pericoloso ruolo di giudice scomodo e ritiene che la Commissione dovrebbe assumere l'impegno comune sulla sua sicurezza istituzionale. Chiede quindi che vengano maggiormente precisate le esigenze specifiche degli uffici giudiziari di Reggio Calabria.

Il dottor BOEMI ritiene che sarebbe necessaria l'istituzione dei tribunali distrettuali ovvero quella di nuove sezioni finalizzate in maniera privilegiata ai dibattimenti in materia di criminalità organizzata. È indispensabile lanciare un segnale preciso agli uffici giudiziari in questione, il cui organico dovrebbe almeno essere avvicinato a quello dei corrispondenti uffici di Catania. Non si può inoltre lasciare da parte il problema della insufficienza degli amministrativi.

Su richiesta del deputato Michele CACCAVALE (gruppo forza Italia) il dottor BOEMI fa presente che il depotenziamento delle strutture di polizia giudiziaria è dovuta alla mancata comprensione del rilievo nazionale ormai assunto dalla criminalità organizzata calabrese.

Dopo che il senatore Renato MEDURI ha chiesto se ritenga o meno opportuna una legge per sciogliere la massoneria il dottor BOEMI osserva che tale associazione è disciplinata da regole non del tutto trasparenti.

La seduta termina alle ore 20,25.

Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 20,30.

Il Presidente Tiziana PARENTI ricorda che nella seduta odierna era prevista anche l'audizione del Ministro di Grazia e Giustizia Filippo Mancuso, il quale ha però fatto presente di non poter intervenire, a

causa di motivi di salute, indicando comunque la sua disponibilità per lo svolgimento della sua audizione nelle date di martedì 26 settembre o di martedì 3 ottobre. L'Ufficio di Presidenza valuterà quindi la data più opportuna per lo svolgimento dell'audizione del Ministro di Grazia e Giustizia.

Audizione del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, professor Piero Alberto Capotosti e del Presidente della Commissione criminalità organizzata del Consiglio Superiore della Magistratura, consigliere Italo Ghitti, sulla situazione degli uffici giudiziari di Reggio Calabria
(A010 000, B53*, 0001*)

Il professor Piero Alberto CAPOTOSTI sottolinea anzitutto che i problemi oggetto della presente audizione sono di grande rilevanza, e che necessitano della fattiva collaborazione dei tre poteri dello Stato. Né il potere legislativo né quello esecutivo né quello giudiziario sono in grado da soli di risolvere tali questioni. Occorre primariamente avere piena coscienza del fatto che esistono altre realtà, oltre a Reggio Calabria, che presentano gradi di allarme pressochè identici: per affrontare complessivamente tali situazioni, il CSM ha deciso di istituire una Commissione denominata «Criminalità organizzata», incaricata di occuparsi dei diversi profili in tale ambito e dotata di una competenza trasversale.

Esistono però altri profili che vanno al di là delle strette competenze del CSM, quali quello dell'adeguamento degli organici - vi sono oltre 1000 carenze, con tempi troppo lunghi per l'espletamento dei concorsi - quello degli indici di lavoro - attualmente commisurati più su criteri quantitativi che su criteri qualitativi - quello delle carenze di personale e di materiale per gli aspetti amministrativi, oltre a quello propriamente detto delle strutture. Richiama infine la necessità di interventi legislativi adeguati che possano incentivare la permanenza dei magistrati nelle sedi meno ambite.

Il dottor Italo GHITTI fa presente che solo una serie di insufficienze ha sinora impedito l'emersione di tutta la gravità della situazione di Reggio Calabria, che necessita di interventi immediati ma anche di misure di lungo periodo; in particolare è di estrema drammaticità la situazione del Tribunale di Reggio Calabria.

Dopo aver evidenziato che la situazione giuridica degli organici è ben diversa da quella effettivamente in essere osserva che a tali carenze si sommano quelle delle aule e del personale ausiliario. Si deve peraltro ritenere che le applicazioni endodistrettuali siano oggi l'unico strumento valido per assicurare la celebrazione dei dibattimenti; le applicazioni extradistrettuali, infatti, non hanno dato risultati soddisfacenti e in sostanza non risulta praticabile la via dei trasferimenti d'ufficio a causa delle sospensive concesse dai TAR che non solo bloccano il trasferimento ma impediscono la copertura del posto in questione. A ciò si aggiunga che il personale deve essere scelto tra quello assegnato a distretti vicini e la totale assenza di domande per le sedi in questione. Il CSM ha quindi assegnato numerosi uditori alle sedi predette; ciò ha peraltro determinato un turn over di frequenza media triennale. Si ritiene di poter parzialmente ovviare a tale inconveniente assegnando un punteggio su-

periore, ai fini dei trasferimenti, a coloro che abbiano soggiornato più a lungo in sedi disagiate; è tuttavia indispensabile sollecitare il Governo, ciò che peraltro ha già fatto il CSM, a prevedere incentivazioni economiche, a disporre un aumento di organico correlato all'istituzione della seconda Corte d'Assise di Reggio Calabria, a valutare immediatamente i carichi di lavoro degli uffici in questione superando il criterio geografico. È necessario un'incremento degli organici e l'istituzione di un'apposita sezione del giudice per le indagini preliminari, ma soprattutto che le istituzioni si facciano carico di problemi quali quelli prospettati.

Il Presidente Tiziana PARENTI chiede se il CSM possa assumere iniziative per garantire l'esistenza nella sede di Reggio Calabria di un'ambiente di lavoro meno ricco di conflittualità e di incomprensioni, così come sono emerse dalla precedente audizione, e se inoltre possano emergere elementi in grado di chiarire - anche questo problema era stato sollevato dal dottor Boemi - l'ambito nel quale sussiste un obbligo di risposta alle indagini degli ispettori ministeriali.

Il dottor GHITTI ricorda che la Prima Commissione referente ha accelerato notevolmente i suoi lavori, anche se alcuni recenti provvedimenti adottati sia a Reggio Calabria sia a Messina richiederanno ulteriori approfondimenti. Per quanto concerne la seconda questione posta dal Presidente, ricorda che il CSM si è già pronunciato in merito con la propria delibera del 17 maggio 1995.

Il professor CAPOTOSTI rileva che il problema dei limiti delle ispezioni ministeriali è già stato posto da altre procure: il CSM ha individuato un punto di equilibrio nella finalizzazione all'azione disciplinare di competenza del Ministro di grazia e giustizia. Occorre quindi verificare caso per caso dove si situi concretamente il punto di equilibrio tra i due valori dell'indipendenza dei magistrati e del potere di azione disciplinare spettante al Ministro. Per completezza ricorda comunque che esiste una tesi volta a negare che il CSM possa dare istruzioni in tale campo.

Il senatore Saverio DI BELLA (gruppo progressisti-federativo) denuncia il fatto che si sia scelto di consegnare intere zone del Paese alla malavita: che cosa ci si attende quindi dagli abitanti della Calabria, quando la giustizia non viene amministrata per mancanza di strutture e di personale, quando la presenza delle forze dell'ordine è assolutamente insufficiente, quando la presenza di tutte le strutture statali è a livelli risibili? L'audizione del dottor Boemi ha consentito di precisare alcuni aspetti - ma ce ne sono senz'altro degli altri - di questa situazione: occorre darsi delle scadenze e assumere impegni precisi.

Il senatore Gianvittorio CAMPUS (gruppo forza Italia) ritiene che i rappresentanti del CSM dovrebbero chiarire cosa abbia fatto tale organo in ordine ai noti contrasti che avvelenano i rapporti tra i magistrati a Reggio Calabria, se abbia condiviso a suo tempo la scelta di istituire una seconda Corte d'Assise in quella città senza un corrispondente incremento di organico e chiarire la propria posizione circa la questione della inamovibilità dei magistrati. Chiede inoltre se si ritenga utile e

praticabile l'utilizzazione dei vice pretori onorari per completare i collegi giudicanti. In conclusione ritiene che forse al CSM sia mancata la capacità di valutare le priorità.

Il Presidente Tiziana PARENTI osserva che il trasferimento al Tribunale di magistrati provenienti dalla Pretura presso la Procura può determinare l'affidamento ai vice pretori onorari di uffici particolarmente importanti, il che dovrebbe essere evitato.

Il senatore Girolamo TRIPODI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) osserva che dalle audizioni odierne emerge la conferma di una situazione di assoluta emergenza degli uffici giudiziari di Reggio Calabria, tale da prefigurare una vera e propria disfatta dello Stato in assenza di un impegno straordinario e permanente. Ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe acquisire sul punto le valutazioni del Presidente del Consiglio procedendo ad una sua audizione.

Il senatore Renato MEDURI (gruppo alleanza nazionale) osserva che il principale ostacolo alla soluzione dei problemi affrontati oggi dalla Commissione è rappresentato dalla inamovibilità dei magistrati e ritiene opportuno che il CSM chiarisca il suo orientamento in materia. Il CSM non può, inoltre, non intervenire su alcune questioni che riguardano contrasti tra magistrati; è in gioco, infatti, la stessa credibilità della magistratura. Dopo aver osservato che in certi momenti è assolutamente necessario dare l'esempio ritiene che il CSM stesso possa reperire nel suo seno 15 magistrati da destinare agli uffici giudiziari di Reggio Calabria.

Il deputato Giampiero SCANU (gruppo PPI) riterrebbe opportuno che la Commissione assumesse una posizione ufficiale - ad esempio attraverso un comunicato stampa da diramare oggi o domani - sui problemi oggetto di queste audizioni, tale da sottolineare l'importanza rivestita dalla questione di Reggio Calabria. Chiede poi che il CSM assuma iniziative visibili in merito alla «rissosità» della magistratura di Reggio Calabria, un elemento che ha negativamente colpito anche la società civile, e che occorre rimuovere nei tempi più rapidi. È poi necessario che si risolva ogni questione relativa alla figura professionale del dottor Boemi, evitando in tutti i modi che una coraggiosa battaglia civile possa diventare l'occasione per attuare forme di isolamento o per limitare la libertà di chi queste coraggiose battaglie ha intrapreso. Propone poi che sia predisposta una scaletta di incontri e di iniziative che coinvolgano anche il Parlamento nel suo complesso ed il Governo, e che possano condurre all'adozione di misure atte a risolvere il grave stato di cose presente a Reggio Calabria. Sarà infine necessario allargare l'ambito delle considerazioni proprie della Commissione, che deve farsi promotrice di un tavolo di discussione, che, partendo da quanto emerso oggi sulla realtà calabrese, possa esaminare la situazione delle zone più flagellate dalla malavita, una situazione purtroppo propria di diverse regioni italiane.

Il senatore Massimo BRUTTI (gruppo progressisti-federativo) dopo aver sottolineato che ciascuna istituzione deve assumere le iniziative di

competenza, ritiene di primaria importanza intervenire sollecitamente presso il Ministro dell'interno affinché siano poste in essere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei magistrati che sono stati impegnati nell'operazione «Olimpia». Ritiene inoltre che il CSM, nell'ambito dell'assegnazione degli uditori, dovrebbe privilegiarne l'assegnazione agli uffici giudiziari di Reggio Calabria, ed evitare che si conceda l'anticipato possesso qualora il magistrato in questione provenga da tali uffici. Sottolinea quindi che l'appartenenza alla massoneria dovrebbe essere attentamente valutata nell'ambito dei trasferimenti per incompatibilità in quanto, nel caso specifico di Reggio Calabria, l'appartenenza ad una loggia determina comunque una perdita di credibilità. Ritiene, infine, che essendo la questione in esame di rilevanza nazionale, la Commissione dovrebbe sollecitamente svolgere un'audizione del Presidente del Consiglio sui problemi oggi affrontati.

Il Presidente Tiziana PARENTI fa presente d'aver già interessato il Ministro dell'interno sulle problematiche della sicurezza dei magistrati dianzi citati e dichiara che senz'altro ripeterà tale intervento.

Il dottor Italo GHITTI ricorda anzitutto che non è competenza del Procuratore Nazionale Antimafia provvedere alla copertura delle carenze di organico nel Tribunale di Reggio Calabria. Ricorda poi nuovamente la notevole celerità mostrata dalla Prima Commissione referente a proposito del malessere esistente tra la magistratura di Reggio Calabria, anche se su talune questioni - lo ribadisce - potrà verificarsi l'esigenza di ulteriori approfondimenti. Per quanto concerne il problema della seconda Corte d'Assise di Reggio Calabria, istituita senza che si sia potuto risolvere il problema della sua dotazione di personale, ricorda che da ultimo il CSM, con riferimento ad alcuni casi concreti ha espresso parere contrario sulla istituzione di uffici analoghi nel caso in cui non esista una sufficiente disponibilità di personale. Per quanto riguarda la celebrazione dei dibattimenti, si può effettivamente contare solo sulle forze disponibili, che consistono nel personale operante nelle Preture. È una risposta immediata, con alcuni limiti, ma pur sempre l'unica risposta: in questo quadro si potrà pensare anche all'utilizzo di vice pretori onorari, anche se sussistono perplessità sulla possibilità del loro utilizzo in dibattimenti particolarmente lunghi e complessi. Ricorda poi che esistono a livello nazionale gravi carenze di organico: per risolvere tale problema - oltre all'accelerazione dei concorsi - si può pensare anche alla creazione di nuclei di pronto intervento per coprire le emergenze, ma si tratta di soluzioni che andranno attentamente valutate. Per concludere con la situazione di Reggio Calabria, ricorda che da un lato questa è per qualche verso anomala, in quanto - a fronte di una presenza criminale largamente consolidata nel tempo - solo recentemente si è verificata la possibilità di rompere il fronte malavitoso, con la conseguenza di un addensamento temporale dei procedimenti. Dall'altro lato, con riferimento all'istituzione di un tavolo di lavoro, occorre pur sempre considerare la presenza di altre zone del Paese flagellate dalla malavita, con procedimenti giudiziari che hanno assunto caratteristiche piuttosto diverse da quelle immaginate dal legislatore qualche anno fa, ed in ogni caso assai onerosi per tutte le strutture.

In ogni caso, per individuare il complesso delle risposte, tale tavolo dovrà vedere la partecipazione del CSM del Governo e del Parlamento.

Il professor Piero Alberto CAPOTOSTI assicura sull'impegno del CSM in ordine alla sicurezza dei magistrati e fa presente che i trasferimenti per incompatibilità devono essere valutati con grande attenzione anche per evitare effetti indesiderati sulla funzionalità degli uffici giudiziari. Dopo aver sottolineato che la situazione di Reggio Calabria è al centro delle attenzioni del CSM ritiene in linea generale che il principio di inamovibilità dei magistrati debba essere toccato. Ritiene inoltre necessaria un ampio confronto e una proficua partecipazione dei vari poteri dello stato al fine di trovare idonee soluzioni a problemi quale quelli affrontati oggi e, più in generale, al complesso delle problematiche del pacchetto giustizia.

Su richiesta del Presidente Tiziana PARENTI il dottor GHITTI fa presente che i tempi per le applicazioni endodistrettuali sono assai brevi e che il CSM condivide le indicazioni del documento recentemente approvato dalla Commissione in ordine ai trasferimenti dei magistrati.

La seduta termina alle ore 22,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sull'attuazione della politica di cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 1995

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
PROVERA

La seduta ha inizio alle ore 18,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B33ª, 0014ª)

Il Presidente PROVERA propone che, nell'ambito della discussione sui lavori della Commissione, vengano trattati i seguenti temi: il disegno di legge, approvato dal Governo, in data 4 agosto, sulla cooperazione; missione della Commissione in Africa; risultati della missione già effettuata in Asia; informazioni sull'iter del disegno di legge di proroga della Commissione; elenco delle prossime audizioni.

Sull'atteggiamento da tenere nei confronti di possibili modifiche legislative in tema di cooperazione si apre un ampio dibattito, al quale partecipano il Presidente PROVERA, i senatori BENVENUTI, FALQUI, GREGORELLI, MERIGLIANO, MODOLO, PERIN, i deputati AGNALETTI, BERGAMO, BRUNETTI, GRITTA GRAINER ed il consulente BARALDI.

La Commissione decide quindi all'unanimità di procedere nel prossimo futuro, al termine di una discussione che permetta di tener conto delle posizioni espresse da forze politiche ed organismi istituzionali, all'approvazione di un atto formale che esprima la posizione della Commissione in ordine a possibili modifiche normative in tema di cooperazione.

Su proposta del senatore PUGLIESE, si conviene inoltre di istituire una Sottocommissione con il compito di esaminare specificamente le strutture ministeriali addette alla cooperazione.

Si conviene poi di informare il Presidente della Camera dei Deputati, ai sensi dell'articolo 142 del Regolamento della Camera dei Deputati, dell'intendimento della Commissione di effettuare prossimamente una missione in Africa.

Viene rinviato alla settimana successiva il dibattito sui risultati della missione già effettuata in Asia.

La seduta termina alle ore 19,45.

SOTTOCOMMISSIONI

FINANZE E TESORO (6°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente D'Alì, ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 2ª Commissione:

(2083) Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti: parere non ostativo;

alla 9ª Commissione:

(2015) BUCCI ed altri - Riforma della regolamentazione delle quote latte in Italia: parere non ostativo;

alla 13ª Commissione:

(2086) Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti: rinvio dell'emissione del parere.

ISTRUZIONE (7°)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 1° e 8° riunite:

(2076) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 356, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale: parere contrario;

alla 2° Commissione:

(2083) Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti: parere favorevole;

alla 9° Commissione:

(2021) DI BELLA ed altri: Istituzione dell'Istituto nazionale per la ricerca agricola, alimentare e forestale (INRAAF): rimessione alla sede plenaria.

IGIENE E SANITÀ (12*)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Signorelli, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13ª Commissione:

(2086) Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni urgenti in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1*)

Mercoledì 20 settembre 1995, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (2115).
- Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (2117).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto di programmazione dei flussi d'ingresso in Italia nel 1995 per ragioni di lavoro degli stranieri non comunitari.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FARDIN. - Modifica dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione (1535).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORASANITI. - Modifica della normativa costituzionale in tema di decretazione d'urgenza (1851).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERLINGIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1945).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).
- Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250).
- Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 321, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo (2051).

IV. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA e FIEROTTI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (2024).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati TREMAGLIA ed altri. - Modifiche agli articoli 48 e 56 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero (2033).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Norme per assicurare il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero (1019).

- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - SALVI ed altri. - Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (2053).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- **PIERONI** ed altri. - Contributo dello Stato in favore dell'ente morale «S.O.S. - Il Telefono azzurro» (1878).

GIUSTIZIA (2°)

Mercoledì 20 settembre 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo (2071).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti (2083).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (987).
- **MANCUSO** ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- **LAFORGIA** ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- **DI BELLA.** - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- **BRIGANDI** ed altri. - Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione (1765).

V. Esame del disegno di legge:

- SERENA e PAINI. - Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la pubblica amministrazione (1865).

VI. Esame dei disegni di legge:

- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di abuso di ufficio (1190).
- PINTO ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio (1694).
- SILIQUINI ed altri. - Ridefinizione del reato di abuso di ufficio (1898).

VII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione dei magistrati di appello alla Procura generale presso la Corte di cassazione (1187).

DIFESA (4*)

Mercoledì 20 settembre 1995, ore 14,30

Affari assegnati

Seguito dell'esame - ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento - degli elenchi analitici dell'intero patrimonio alloggiativo del Ministero della difesa e dell'elenco degli alloggi non più utili del medesimo Ministero.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia (2078).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento:

- Programma A/R pluriennale SME/005 concernente l'acquisizione di 150 veicoli corazzati VCC 80.

- Programma A/R pluriennale SME/258 relativo all'acquisizione di 250 veicoli blindati «Puma».
- Programma A/R pluriennale SMA 40/95 «Sistema avanzato optoelettronico-aerportato AM-X RECCE».
- Programma A/R pluriennale SMA 43/95 relativo a 20 sistemi AAA (Artiglieria contraerea radar asservita).
- Programma A/R pluriennale SMA 46/95 relativo all'acquisizione di 4 velivoli C-130.
- Programma A/R pluriennale SMA 47/95 relativo all'acquisizione di un sistema di supporto operativo agli apparati di guerra elettronica.
- Programma A/R pluriennale SMM 004/96 «Cooperazione internazionale con la Germania per la costruzione di sommergibili di nuova generazione».
- Proposta di conferma del Presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA).
- Proposta di conferma del vice Presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI).
- Proposta di conferma del Presidente della Lega navale italiana.

FINANZE E TESORO (6°)

Mercoledì 20 settembre 1995, ore 15

Sui lavori della Commissione

Proposta di trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge:

- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6° Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (2075).
- Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi (2069).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Disposizioni concernenti lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (1704).
- II. Discussione del disegno di legge:
- Riforma del credito agevolato (1300).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale relativo all'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 1996.

ISTRUZIONE (7*)

Mercoledì 20 settembre 1995, ore 15

In sede deliberante

- I. Discussione del disegno di legge:
- BISCARDI ed altri. - Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 (1729).
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:
- ZECCHINO ed altri. - Norme relative alla Consulta dei comitati nazionali, alla costituzione e al funzionamento dei comitati nazionali per le celebrazioni culturali (1612).
- III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali (1649).
 - ZECCHINO ed altri. - Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (1613).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- SCAGLIONE ed altri. - Interventi a favore del Museo nazionale del cinema fondazione Maria Adriana Prolo di Torino (974).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8*)

Mercoledì 20 settembre 1995, ore 15

In sede referente

Nuovo esame congiunto dei disegni di legge rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 13 settembre 1995:

- LONDEI. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (248).
 - FAGNI ed altri. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (261).
-

INDUSTRIA (10*)

Mercoledì 20 settembre 1995, ore 9 e 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- PONTONE ed altri. - Istituzione della direzione generale della piccola e media impresa e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato (1933).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
- GIOVANELLI. - Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore (252).
- STEFANI e WILDE. - Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane (655).
- MACERATINI ed altri. - Istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche (1377).
- COVIELLO ed altri. - Integrazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: ripristino delle aliquote dovute alle regioni meridionali per la concessione di coltivazioni petrolifere (1478).

- GERMANÀ ed altri. - Istituzione di un ruolo ufficiale degli abilitati all'assunzione di giuochi e scommesse (1578).
- ZACCAGNA ed altri. - Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM (1659).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GARATTI e FIEROTTI. - Norme relative all'attività dei locali discoteca (398).
- GEI ed altri. - Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili (872).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato RUBINO. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1667) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CARPENEDO ed altri. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1621).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA e FERRARI Francesco. - Misure per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile e per il sostegno alla piccola e media impresa nelle aree depresse (727).
- PELELLA e SICA. - Nuove norme in favore dell'imprenditorialità giovanile (1630).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LARIZZA ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero (1619).
- BALDELLI ed altri. - Istituzione del Ministero delle attività produttive (1675).
- PERIN ed altri. - Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero (1881).

Procedure informative

Interrogazione.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11*)

Mercoledì 20 settembre 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE LUCA ed altri. - Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento

dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1840).

- Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro (1985)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
- GEI ed altri. - Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).
- PAINI e MARCHINI. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (582).
- CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).
- MULAS. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1129).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (1209).
- BEDIN ed altri. - Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (1919).

Procedure informative

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, recante norme in materia di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro:
 - Dibattito su uno schema di documento conclusivo.
- II. Indagine conoscitiva sulla grave situazione verificatasi negli aeroporti italiani anche a seguito delle agitazioni sindacali in atto:
 - Audizione di rappresentanti della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

IGIENE E SANITÀ (12*)

Mercoledì 20 settembre 1995, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MANIERI. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (74).

- **SIGNORELLI**. - Norme transitorie per l'esercizio dell'odontoiatria ex articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, da parte dei laureati in medicina e chirurgia (933).
- **DI ORIO** ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (1060).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (2077).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina della professione di odontoiatra (1882) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Basile ed altri; Caccavari ed altri; Gambale*).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13*)

Mercoledì 20 settembre 1995, ore 9

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Legge quadro sull'inquinamento acustico (1777) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scalia; Calzolaio ed altri; Della Valle e Bertucci; Benetto Ravetto ed altri*).
- **DOPPIO** ed altri. - Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (637).
- **LUBRANO DI RICCO** ed altri. - Legge quadro in materia di inquinamento acustico (1372).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti (2086).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RONCHI ed altri. - Disciplina della professione di dottore naturalista (1113).
- COVIELLO ed altri. - Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (1207).
- GIOVANELLI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di espropri, indennizzi e opere di protezione ambientali con riferimento ai nuovi tracciati per linee ferroviarie ordinarie e veloci (721).

III. Esame dei disegni di legge:

- D'IPPOLITO VITALE. - Trasformazione del Parco nazionale della Calabria in Parco nazionale della Sila e inserimento di nuove aree tra quelle di reperimento delle riserve marine (1472).
- VELTRI ed altri. - Istituzione del Parco nazionale della Sila (1998).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SARTORI e LONDEI. - Interventi a favore del recupero dei centri storici (339).
- SPECCHIA ed altri. - Interventi a favore del recupero dei centri storici (709).
- LAVAGNINI. - Norme per il recupero dei centri storici (1514).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

Mercoledì 20 settembre 1995, ore 9

Programma dei lavori.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 20 settembre 1995, ore 17

Discussione della relazione annuale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo**

Mercoledì 20 settembre 1995, ore 18,30

Sui lavori della Commissione.
